


*1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 141° — Numero 17

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

---

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 19 aprile 2000**

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

### N. 98. Sentenza 5-13 aprile 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Finanza pubblica - Rapporti finanziari tra Stato e Regione Siciliana - Disposizioni di legge dello Stato in materia finanziaria - Ricorso della Regione Siciliana in via principale - Riserva all'erario, per risanamento del bilancio statale, di entrate derivanti dai provvedimenti legislativi impugnati - Lamentata genericità della riserva, in violazione della regola della devoluzione alla Regione delle entrate erariali riscosse nel suo territorio, ad eccezione di «nuove entrate» destinate a particolari finalità - Conformità delle disposizioni impugate alla normativa di attuazione statutaria - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 2, comma 154, e 3, comma 216; d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30), art. 7.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

**Finanza pubblica - Rapporti finanziari tra Stato e Regione Siciliana - Riserva all'erario di tributi riscossi nell'ambito del territorio regionale - Ricorso della Regione Siciliana in via principale - Omessa previsione della partecipazione della stessa Regione al procedimento di definizione delle modalità di attuazione delle clausole di riserva - Conseguente lesione dell'autonomia finanziaria della Regione Siciliana - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 2, comma 154, e 3, comma 216; d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30), art. 7, comma 1.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2 ..... Pag. 11

### N. 99. Ordinanza 5-13 aprile 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Finanza pubblica - Disposizioni tributarie urgenti - Riserva all'erario per finalità di risanamento del bilancio statale di taluni tributi riscossi nella Regione Siciliana - Lamentata violazione della regola che consente la riserva solo per le entrate «nuove» - Ricorso depositato dalla Regione oltre il termine decadenziale di dieci giorni dalla notificazione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.L. 29 settembre 1997, n. 328 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1997, n. 410), art. 7 in relazione agli artt. 1, 2, comma 1, lettere a) e b), 4, comma 1, e 6-bis dello stesso decreto.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

**Finanza pubblica - Disposizioni tributarie urgenti - Riserva all'erario per finalità di risanamento del bilancio statale di taluni tributi riscossi nella Regione Siciliana - Devoluzione a decreto ministeriale delle eventuali modalità attuative della riserva - Lamentata violazione del principio della leale cooperazione - Ricorso depositato dalla Regione oltre il termine decadenziale di dieci giorni dalla notificazione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.L. 29 settembre 1997, n. 328 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1997, n. 410), art. 7 in relazione agli artt. 1, 2, comma 1, lettere a) e b), 4, comma 1, e 6-bis dello stesso decreto.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

**Corte costituzionale, giudice a quo - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Termine prescritto per il deposito del ricorso - Questione concernente la natura decadenziale del termine - Richiesta alla Corte in via subordinata di autorimessione - Pretesa lesione del diritto di difesa per eccessiva brevità del termine e del principio di uguaglianza rispetto ad altri termini del processo costituzionale - Argomenti inidonei, per manifesta infondatezza, alla instaurazione del giudizio di costituzionalità per autorimessione.**

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 32, terzo comma, e 31, terzo comma, combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3 e 24 ..... Pag. 17

**N. 100. Ordinanza 5-13 aprile 2000**

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Finanza pubblica - Scommesse sulle corse di cavalli - Sanzioni amministrative pecuniarie - Attribuzione all'erario dei relativi proventi riscossi nella Regione Siciliana - Lamentata lesione del principio della territorialità della riscossione ai fini della determinazione della spettanza delle entrate - Natura regolamentare dell'atto in cui è contenuta la disposizione impugnata - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, art. 6, comma 9.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 3 ..... » 20

**N. 101. Ordinanza 5-14 aprile 2000**

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Mandato parlamentare - Libero svolgimento da parte di un parlamentare di minoranza sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale di Milano - Ricorso del medesimo parlamentare per conflitto tra poteri dello Stato nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare - Asserito abuso di potere da parte dell'autorità giudiziaria, lesivo del libero esercizio della attività di parlamentare - Preliminare delibazione dell'ammissibilità del conflitto - Utilizzazione impropria del conflitto di attribuzione, in luogo del ricorso agli ordinari mezzi endoprocessuali di impugnazione degli atti asseritamente viziati - Inammissibilità del conflitto.**

- Costituzione, art. 68, secondo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

**Corte costituzionale, giudice a quo - Giudizio per conflitto tra poteri - Richiesta di autorimessione alla Corte di questione incidentale di legittimità costituzionale - Oggetto - Procedimento penale - Lamentato differimento al 2 gennaio 2000 della situazione di incompatibilità tra pregresso svolgimento della funzione di giudice per le indagini preliminari e successiva funzione di giudice dell'udienza preliminare - Carezza evidente di pregiudizialità della questione.**

- D.L. 24 maggio 1999, n. 145, art. 3-bis, comma 1, inserito dalla legge di conversione 22 luglio 1999, n. 234.
- Costituzione, art. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma.

**Corte costituzionale, giudice a quo - Giudizio per conflitto tra poteri - Richiesta di autorizzazione alla Corte di questione incidentale di legittimità costituzionale - Oggetto - Procedimento penale - Udienze penali - Omessa previsione che gli impegni parlamentari costituiscono giusto motivo d'impedimento a presenziare all'udienza - Carezza evidente di pregiudizialità della questione.**

- D.L. 24 maggio 1999, n. 145, art. 3-bis, comma 1, inserito dalla legge di conversione 22 luglio 1999, n. 234; cod. proc. pen., art. 486, comma 1 .....

Pag. 22

**n. 102. Ordinanza 5-14 aprile 2000**

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Mandato parlamentare - Libero svolgimento da parte di un deputato sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale di Milano - Ricorso della Camera di appartenenza per conflitto tra poteri nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare (presso il Tribunale di Milano) - Asserita lesione delle proprie attribuzioni costituzionali derivante dal mancato riconoscimento giudiziale al parlamentare indagato del «legittimo impedimento» a comparire all'udienza penale (ex art. 486, comma 1, cod. proc. pen.) - Delibazione preliminare - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione di cancelleria e notificazione del ricorso, a cura del ricorrente nel termine prescritto, alle parti interessate.**

- Ordinanze del Giudice per le indagini preliminari (presso il Tribunale di Milano) 17 settembre 1999, 22 settembre 1999, 6 ottobre 1999 ed altri atti successivi e conseguenziali.
- Cost., artt. 3, 64, 67, 68, 72, 73, 79, primo comma, 83, terzo comma, 90, secondo comma, 138, primo e terzo comma; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 12; legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, art. 3; legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, art. 9, terzo comma, e 10, terzo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

**Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso della Camera dei deputati nei confronti del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano - Identità di posizione dei due rami del Parlamento - Notificazione del ricorso anche al Senato della Repubblica.**

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, quarto comma .....

» 25

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

**n. 7. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 marzo 2000 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).**

**Responsabilità contabile e amministrativa - Norme della provincia autonoma di Bolzano - Disciplina della responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti provinciali - Previsioni riguardanti, in particolare, i casi di «colpa grave», il risarcimento del danno a terzi da parte dell'amministrazione, il limite patrimoniale, nonché la responsabilità degli estranei svolgenti funzioni istituzionali - Contrasto con i principi della normativa statale in materia - Interferenza con l'ordinamento della giurisdizione contabile - Violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della p.a. - Esorbitanza dalle competenze provinciali.**

- Legge provincia di Bolzano 3 febbraio 2000.
- Costituzione, art. 103, secondo comma .....

» 29

- N. 8. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2000 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).
- Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della regione Lazio - Previsione determinazione regionale degli interventi da realizzare e dei Paesi destinatari della cooperazione decentrata - Denunciata esorbitanza dalle competenze regionali in materia di cooperazione allo sviluppo - Contrasto con le procedure previste dalla legislazione statale - Invasione della sfera della politica estera riservata allo Stato.**
- Legge regione Lazio 2 febbraio 2000, intero testo e, in particolare, artt. 2, 6, 8, 10, 12, 13 e 19.
  - Legge, 26 febbraio 1987, n. 49, art. 2, commi 4 e 5; legge 15 marzo 1997, n. 59 ..... Pag. 30
- N. 161. Ordinanza della Corte di assise di Messina del 21 febbraio 2000.
- Processo penale - giudizio abbreviato - modifiche normativa - giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 51 - Ipotesi di procedimenti per reato punibile con l'ergastolo per i quali, anteriormente alla nuova normativa, non era ammesso il giudizio abbreviato - Passibilità di chiedere tale rito soltanto «prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale» - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.**
- D.Lgs. 19 febbraio 1999, n. 51, art. 223; modificato dalla legge 16 febbraio 1999, n. 479, art. 56.
  - Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 32
- N. 162. Ordinanza del tribunale di Udine del 7 ottobre 1999.
- Procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza - Termine - Decorrenza per il debitore dalla affissione, anziché dalla (successiva) notificazione della sentenza - Violazione del diritto di difesa - Ingiustificata assimilazione del debitore a qualunque altro «interessato» - Richiamo alla sent. n. 151/1980 della Corte costituzionale.**
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 195, quarto comma.
  - Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 34
- N. 163. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia del 3 dicembre 1998.
- Pensioni - Ricorsi in materia di riscatto di servizi non di ruolo - Termine di decadenza di novanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento - Ingiustificata diversa disciplina giuridica rispetto alle pretese patrimoniali relative al rapporto di lavoro dipendente presso le amministrazioni pubbliche soggette solo a prescrizione - Riferimento alla ordinanza della Corte n. 120/1991, di manifesta infondatezza di questione analoga, ritenuta superabile dal giudice rimettente.**
- Legge 15 febbraio 1959, n. 46, art. 6, comma 7.
  - Costituzione, art. 3, comma 1 ..... » 37
- N. 164. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Padova del 22 gennaio 2000.
- Procedimento civile - Forma degli atti processuali - Redazione del processo verbale - Prevista utilizzazione della scrittura manuale, in luogo degli odierni mezzi tecnici - Contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (in raffronto al sistema di documentazione degli atti del processo penale) - Incidenza sulla tutela giurisdizionale, sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia, sulla libertà e indipendenza della magistratura.**
- Codice di procedura civile, artt. 126 e 130; codice di procedura civile (disp. attuazione del) art. 46.
  - Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101 e 104 ..... » 39

N. 165. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia del 14 gennaio 2000.

**Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Eccesso di delega - Ingiustificate disparità di trattamento derivanti dell'efficacia retroattiva e derogatoria della norma censurata - Violazione, sotto più profili, del principio di uguaglianza.**

- D.Lgs. del 4 agosto 1999, n. 25, comma 2 (*recte*: comma 3).

- Costituzione, artt. 3 e 76 ..... Pag. 41

N. 166. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia del 14 gennaio 2000.

**Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Eccesso di delega - Ingiustificate disparità di trattamento derivanti dell'efficacia retroattiva e derogatoria della norma censurata - Violazione, sotto più profili, del principio di uguaglianza.**

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 25, comma 2 (*recte*: comma 3).

- Costituzione, artt. 3 e 76 ..... » 43

N. 167. Ordinanza del tribunale di Crotona del 12 gennaio 2000.

**Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in un procedimento connesso possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni rese dal testimone - Contrasto con «il diritto delle parti di interrogare le persone che rendono dichiarazioni a carico» - Incidenza «sull'esercizio della giurisdizione».**

- P.P.N., art. 210, comma 1 e 4.

- Costituzione, artt. 3, 97, 111, 112 e 113 ..... » 45

N. 168. Ordinanza del tribunale di Lecco del 29 ottobre 1999.

**Processo penale - Incidente probatorio - Persona inferma di mente - Possibilità di disporre incidente probatorio al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 392, comma 1, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in caso di assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici - Lesione del diritto di difesa.**

- P.P.N., art. 392, comma 1-bis.

- Costituzione, artt. 3, e 24 ..... » 46

N. 169. Ordinanza della Corte di assise di Messina del 18 febbraio 2000.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1999, n. 51 - Ipotesi di procedimenti per reato punibile con l'ergastolo per i quali, anteriormente alla nuova normativa, non era ammesso il giudizio abbreviato - Possibilità di chiedere tale rito soltanto «prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale» - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.**

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, art. 223; modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 56.

- Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 48

N. 170. Ordinanza del pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo del 12 ottobre 1998.

**Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Giudice che, per la ritenuta gravità del fatto, non abbia accolto la richiesta di oblazione presentata dall'imputato prima dell'apertura del dibattimento - Incompatibilità alle funzioni di giudizio - Mancata previsione - Contrasto con la legge di delega.**

- P.P.N., art. 34.
- Costituzione, art. 76 ..... Pag. 50

N. 171. Ordinanza del pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo del 12 ottobre 1998.

**Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Giudice che, per la ritenuta gravità del fatto, non abbia accolto la richiesta di oblazione presentata dall'imputato prima dell'apertura dal dibattimento - Incompatibilità alle funzioni di giudizio - Mancata previsione - Contrasto con la legge di delega.**

- P.P.N., art. 34.
- Costituzione, art. 76 ..... » 51

N. 172. Ordinanza del tribunale di Marsala del 17 febbraio 2000.

**Processo penale - Richiesta di applicazione della pena - Modifiche normative - Procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, sia stato emesso e notificato all'imputato il decreto di giudizio immediato - Applicabilità, ai fini della formulazione della richiesta, del termine e delle forme previste dalla novella - Difetto di disciplina transitoria - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.**

- P.P.N., art. 446, comma 1; modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 51

N. 173. Ordinanza del tribunale di Genova del 26 gennaio 2000.

**Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Istanza di applicazione della pena - Esclusione in base alla nuova formulazione della norma, ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Deteriore trattamento dell'imputato che presenti l'istanza sotto il vigore della nuova normativa rispetto a quello che l'abbia presentata nel periodo di vigenza della normativa anteriore.**

- P.P.N., art. 461.
- Costituzione, art. 3 ..... » 54

N. 174. Ordinanza del tribunale di Nuoro del 22 febbraio 2000.

**Processo penale - Procedimento a carico di persona imputata del reato di favoreggiamento personale, per avere reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero - Sospensione del procedimento fino alla definizione di quello nell'ambito dal quale le dichiarazioni sono state rese - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nel caso di false informazioni al pubblico ministero (art. 271-bis cod. pen.).**

- Codice penale, art. 378 e art. 371-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 55

## N. 175. Ordinanza del tribunale di Brindisi del 9 dicembre 1999.

**Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Denunciata mancanza di una legge delega riferibile alla disciplina dei singoli contratti bancari e, in particolare, alle «modalità di calcolo degli interessi» - Esorbitanza dai limiti temporali delle deleghe ex artt. 25, legge n. 142/1992 e legge n. 128/1998 - Violazione, in subordine, dei limiti all'emanazione di norme di interpretazione autentica - Lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Violazione delle funzioni riservate al potere giudiziario - Carenza di delega ad emanare norme retroattive e violazione dei limiti ad esse inerenti - Contrasto con la tutela costituzionale del risparmio.**

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.

- Costituzione, artt. 3, 24, 47, 76, 101, 102 e 104 .....

Pag. 57

## N. 176. Ordinanza del tribunale di Treviso del 22 febbraio 2000.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale.**

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182; modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3-bis legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 1, 36, comma 5.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 38 .....

» 69

## N. 177. Ordinanza del tribunale di Treviso del 22 febbraio 2000.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale.**

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182; modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3-bis legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 1, 36, comma 5.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 38 .....

» 70

## N. 178. Ordinanza del tribunale di Treviso del 22 febbraio 2000.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale.**

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182; modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3-bis legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 1, 36, comma 5.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 38 .....

» 72

N. 179. Ordinanza del tribunale per i minorenni di Salerno del 17 febbraio 2000.

**Processo penale - Procedimento a carico di minorenni - Inapplicabilità dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - Ipotesi in cui l'imputato sia divenuto maggiorenne nel corso del processo - Disparità di trattamento tra imputati minorenni ed imputati maggiorenni.**

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 25.

- Costituzione, art. 3 .....

Pag. 72

N. 180. Ordinanza del tribunale di Terni dell'8 febbraio 2000.

**Processo penale - Nullità, dichiarata dal giudice di appello, della sentenza emessa dal giudice di primo grado con composizione mutata, in corso di dibattimento, per sopravvenuta incompatibilità di un componente - Conseguente regressione processuale e necessità di rinnovazione di tutti gli atti processuali al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento - Proponibilità del conflitto da parte del giudice di primo grado - Esclusione secondo il diritto vivente - Contrasto con il principio della ragionevole durata del «giusto processo», nonché con il principio di non dispersione degli atti processuali legittimamente compiuti; affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 17/1994 e ord. n. 99/1996) - Incidenza sul principio di soggezione del giudice solo alla legge.**

- P.P.N., art. 28, comma 2.

- Costituzione, artt. 101 e 111 .....

» 74

---

**Comunicato della cancelleria della Corte costituzionale relativo al testo del conflitto n. 8/2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale - Corte costituzionale, n. 14 del 29 marzo 2000 .....**

» 76

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 98

*Sentenza 5-13 aprile 2000*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Finanza pubblica - Rapporti finanziari tra Stato e Regione Siciliana - Disposizioni di legge dello Stato in materia finanziaria - Ricorso della Regione Siciliana in via principale - Riserva all'erario, per risanamento del bilancio statale, di entrate derivanti dai provvedimenti legislativi impugnati - Lamentata genericità della riserva, in violazione della regola della devoluzione alla Regione delle entrate erariali riscosse nel suo territorio, ad eccezione di «nuove entrate» destinate a particolari finalità - Conformità delle disposizioni impugnate alla normativa di attuazione statutaria - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 2, comma 154, e 3, comma 216; d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30), art. 7.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

**Finanza pubblica - Rapporti finanziari tra Stato e Regione Siciliana - Riserva all'erario di tributi riscossi nell'ambito del territorio regionale - Ricorso della Regione Siciliana in via principale - Omessa previsione della partecipazione della stessa Regione al procedimento di definizione delle modalità di attuazione delle clausole di riserva - Conseguente lesione dell'autonomia finanziaria della Regione Siciliana - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 2, comma 154, e 3, comma 216; d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30), art. 7, comma 1.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare MIRABELLI;

*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e dell'art. 7 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, promossi con due ricorsi della Regione Siciliana, notificati rispettivamente il 27 gennaio e il 27 marzo 1997, depositati in Cancelleria, rispettivamente, il 30 gennaio ed il 7 aprile 1997, ed iscritti ai nn. 18 e 32 del registro ricorsi 1997.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Franco Castaldi, Giovanni Lo Bue e Francesco Torre per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 27 gennaio e depositato il 30 gennaio 1997 (Reg. ric. n. 18 del 1997) la Regione Siciliana ha impugnato, in riferimento agli articoli 14, lettera *r*), 17, lettera *d*) 20, 21, terzo comma, e 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia di pubblica istruzione e in materia finanziaria, gli articoli 1, comma 85, 2, comma 154, e 3, commi 158 e 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

A seguito dell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 questa Corte ha deciso, con sentenza n. 111 del 1999, oltre ad un profilo comune di illegittimità costituzionale sollevato dalla ricorrente nei confronti di tutte le disposizioni impuginate, le questioni specifiche sollevate nei confronti dell'art. 1, comma 85, e dell'art. 3, comma 158. Il giudizio è proseguito quindi limitatamente alle specifiche questioni di legittimità costituzionale, sollevate con il terzo motivo del ricorso, nei confronti dell'art. 2, comma 154, e dell'art. 3, comma 216, della stessa legge n. 662 del 1996, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, nonché ai principi di certezza del diritto e di leale cooperazione.

Si tratta di due disposizioni di tenore simile, che riservano all'erario, rispettivamente, le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 dell'art. 2, e le entrate derivanti dalla legge n. 662 nella sua globalità, destinandole a concorrere «alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria», e stabiliscono che con decreto del Ministro delle finanze (per il solo art. 2, comma 154, di concerto con il Ministro del tesoro) «sono definite, ove necessarie, le modalità» di attuazione di quanto previsto negli stessi commi in questione.

La ricorrente osserva che la legge n. 662 contiene, oltre a diverse disposizioni che istituiscono nuovi tributi, sostituiscono imposte esistenti con altro tipo di imposizioni, ed elevano aliquote di tributi, interventi molteplici e di varia natura caratterizzati dall'apparente intento di ridisegnare fattispecie tributarie, cause di detrazione o di deduzione, o di allargare la base imponibile (ad esempio attraverso l'aumento delle rendite catastali), ma sostanzialmente rivolti a procurare, in «forme trasversali», maggiori entrate.

Tali interventi sulla base imponibile di tributi esistenti, che consentono l'acquisizione di maggiori entrate, non darebbero però luogo a quelle «nuove entrate tributarie» che l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nell'attribuire alla Regione la spettanza delle entrate tributarie erariali (salvo alcune eccezioni) riscosse nel suo territorio, consente di riservare allo Stato con apposite leggi, che le destinino al soddisfacimento di particolari finalità specificate nelle leggi medesime. Nuove entrate tributarie, a questi fini, sarebbero solo, secondo la ricorrente, quelle derivanti dalla istituzione di nuovi tributi o dall'incremento delle aliquote di tributi preesistenti: non ricorrendo, nella specie, tali ipotesi, la devoluzione allo Stato dei maggiori proventi sarebbe illegittima.

Lamenta la ricorrente che nelle norme impuginate non vi è alcuna indicazione dei criteri per distinguere i proventi nuovi da ciò che nuovo non è, limitandosi esse a rinviare ad un decreto ministeriale la indicazione dei criteri selettivi: si impedirebbe così il controllo sul corretto esercizio della deroga, e verrebbe meno la prevedibilità delle relative decisioni, con violazione della certezza del diritto. Per aversi tutela effettiva, occorrerebbe che le norme fossero sufficientemente precise e dettagliate, nonché ancorate a precisi indicatori quantitativi.

Il *vulnus* al principio di leale cooperazione sarebbe ancora più grave per non essersi prevista alcuna forma di partecipazione e consultazione della Regione nella determinazione dei maggiori proventi derivanti dagli interventi in parola. La Regione sarebbe stata totalmente ignorata, in quanto il Presidente della Regione non sarebbe stato invitato al Consiglio dei ministri in cui si è discussa e approvata la normativa in questione, e il decreto ministeriale verrebbe a determinare discrezionalmente, senza alcuna partecipazione della Regione, il *quantum* dei maggiori proventi riservati allo Stato.

2. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi nel giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, osserva, in ordine alle censure qui esaminate, che questa Corte, nella sentenza n. 429 del 1996, ha giudicato infondato il dubbio di legittimità costituzionale che investiva una clausola legislativa (art. 3, comma 241, della legge n. 549 del 1995) identica a quella contenuta nell'art. 3, comma 216, della legge impugnata, e ha precisato che il requisito della novità dell'entrata può ritenersi soddisfatto anche con riferimento ad entrate derivanti dall'aumento delle aliquote di tributi preesistenti.

Le norme della legge n. 662 del 1996, inoltre, solo in parte determinerebbero entrate aggiuntive relative a tributi preesistenti, mediante la rimodulazione di una serie di imposte erariali attraverso l'accorpamento delle aliquote; per il resto prevederebbero nuovi tributi strutturalmente destinati alle Regioni, come l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF, ovvero nuovi tributi erariali specificamente destinati al perseguimento delle linee di politica economica e finanziaria in vista della partecipazione dell'Italia all'Unione monetaria europea (c.d. contributo per l'Europa).

3. — Con ordinanza in data 11-22 febbraio 1999, la Corte ha disposto l'acquisizione in via istruttoria di informazioni e documenti circa l'attuazione e gli effetti finanziari delle clausole legislative impugnate.

Le relazioni dei Ministeri competenti e la documentazione prodotta sia dall'amministrazione centrale, sia dalla regione, hanno consentito di accertare che l'attuazione in via amministrativa delle clausole di riserva di entrate all'erario, contenute nelle norme impugnate, è avvenuta (per la legge n. 662 del 1996 con riguardo ad una sola parte delle disposizioni da cui derivano maggiori entrate, con esclusione delle disposizioni destinate ad essere attuate con atti di legislazione delegata) con il decreto del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 1998, che ha provveduto contestualmente all'attuazione anche di altre analoghe clausole di riserva di entrate, disposte da provvedimenti legislativi succedutisi dal 1992 al 1997, per quanto riguarda i gettiti relativi agli anni 1997 e seguenti. In particolare, si è provveduto a stimare — principalmente sulla scorta delle relazioni tecniche che accompagnavano i disegni di legge — il maggior gettito atteso in ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, dall'applicazione delle singole disposizioni delle leggi da cui derivano nuove entrate, calcolando poi l'incidenza percentuale di tale gettito sul gettito totale a livello nazionale, relativo alle singole voci di entrata — definite per singoli capitoli e articoli del bilancio dello Stato — previste nel relativo esercizio; tale percentuale di incidenza è stata applicata alle corrispondenti voci di entrata del bilancio della Regione Siciliana, sulla base delle riscossioni del 1997 e di stime effettuate per il 1998 e il 1999, per determinare l'importo riservato, per ogni voce, all'erario. Si è poi disposto che gli incaricati della riscossione, per le operazioni eseguite nel territorio della Regione Siciliana in ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, versino all'erario gli importi corrispondenti alle percentuali di incidenza predette, e alla Regione gli importi residui (art. 2 del d.m. 23 dicembre 1997); che per gli anni 2000 e seguenti sia versata all'erario la percentuale prevista per il 1999 (art. 3); e si è previsto che i versamenti effettuati con l'applicazione delle predette percentuali possano essere oggetto di conguaglio sulla base di un aggiornamento di dette percentuali, ottenuto utilizzando i dati definitivi dei singoli capitoli di bilancio risultanti dal rendiconto generale dello Stato per ciascun anno: conguaglio da effettuare secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, al momento della determinazione delle percentuali definitive da utilizzare (art. 4).

4. — Con ricorso notificato il 27 marzo e depositato il 7 aprile 1997 (Reg. ric. 32 del 1997), la Regione Siciliana ha proposto due questioni di legittimità costituzionale riguardanti, rispettivamente, l'art. 5, comma 1, lettera a e l'art. 7 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, entrambi impugnati per contrasto con l'art. 36 dello statuto speciale e con le relative norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché con il principio di leale collaborazione fra Stato e Regione.

A seguito dell'udienza del 9 marzo 1999, la prima di dette questioni è stata decisa dalla Corte con la sentenza n. 186 del 1999: il giudizio è dunque proseguito con riguardo solo alla seconda questione.

L'art. 7 del decreto-legge n. 669 del 1996 dispone la riserva a favore dell'erario delle entrate derivanti dal decreto medesimo, che vengono destinate a finalità di copertura degli oneri per il debito pubblico e di riequilibrio del bilancio statale.

La ricorrente afferma che varie disposizioni del capo I del decreto-legge darebbero luogo a incrementi di entrate conseguenti non a nuove imposizioni o all'aumento delle aliquote di tributi esistenti, ma a semplici rimodulazioni della base imponibile di tributi, il cui gettito è devoluto alla Regione ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. Tali incrementi non costituirebbero dunque «nuove entrate tributarie» suscettibili, secondo la previsione dello stesso art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, di essere riservate con legge all'erario per essere destinate «alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato».

Mancando ogni indicazione dei criteri di selezione fra nuove entrate e ciò che non lo è, e limitandosi la norma impugnata a rinviare ad un successivo decreto ministeriale, verrebbe meno la possibilità di controllare il corretto uso della deroga al principio della devoluzione alla regione siciliana del gettito dei tributi erariali riscossi

nel suo territorio, e verrebbe meno la prevedibilità delle decisioni ministeriali di applicazione, con violazione del principio di certezza del diritto. Per aversi effettiva tutela, occorrerebbe che le norme fossero sufficientemente precise e dettagliate, nonché ancorate a precisi indicatori quantitativi.

5. — Il Presidente del Consiglio, costituitosi nel giudizio per chiedere il rigetto del ricorso, osserva, quanto alla censura che investe l'art. 7 del decreto-legge impugnato, che non sarebbe dato di comprendere quali siano le norme che comporterebbero entrate senza influire sulle aliquote tributarie. «Nuove entrate» suscettibili di essere riservate allo Stato, comunque, sarebbero tutte quelle che, modificando il meccanismo impositivo (base imponibile, aliquota, o altro), producono maggior gettito.

6. — Con ordinanza 22-31 marzo 1999 la Corte ha disposto in via istruttoria l'acquisizione di informazioni e documenti sull'attuazione e sugli effetti finanziari della norma impugnata, e di altre clausole legislative analoghe.

Sia il Presidente del Consiglio, sia la regione hanno depositato una abbondante documentazione, che ha permesso di accertare come la clausola di riserva di entrate per cui è giudizio sia stata attuata, contestualmente a quelle analoghe contenute in altri provvedimenti legislativi emanati a partire dal 1992, con il decreto del Ministro delle finanze 22 dicembre 1997, di cui si è detto sopra, al n. 3.

7. — Nell'imminenza della nuova udienza del 7 marzo 2000, la difesa del Presidente del Consiglio ha depositato una memoria, nella quale afferma che rientrerebbero nella definizione di «nuove entrate tributarie» quelle conseguenti ad una «rimodulazione» dei vari elementi che integrano il rapporto tributario (fattispecie imponibile, base imponibile, esenzioni, deduzioni, detrazioni, modalità di accertamento e di definizione dello stesso, ecc.); e osserva che al decreto interministeriale è rimessa solo la determinazione concreta, oggettiva e vincolata della porzione di gettito spettante all'erario, attraverso un procedimento logico-matematico, così come sarebbe avvenuto nell'attuazione delle disposizioni denunciate.

#### *Considerato in diritto*

1. — I giudizi, aventi ad oggetto disposizioni di contenuto analogo, impugnate in relazione agli stessi parametri costituzionali, possono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

2. — Le questioni, ancora non decise, proposte con i due ricorsi della regione siciliana investono, rispettivamente, l'art. 2, comma 154, e l'art. 3, comma 216, della legge n. 662 del 1996 (Reg. ric. n. 18 del 1997), e l'art. 7 del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 (Reg. ric. n. 32 del 1997): tutte e tre le norme dispongono la riserva a favore dell'erario delle entrate derivanti da altre disposizioni degli stessi provvedimenti legislativi impugnati, e vengono censurate in relazione all'art. 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione dello stesso, e in particolare all'art. 2, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, a tenore del quale fanno eccezione, rispetto alla regola della devoluzione alla Regione delle entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio regionale, le «nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime».

Le censure mosse dalla ricorrente fanno leva, da un lato, sull'assunto secondo cui potrebbero essere riservate allo Stato solo le nuove entrate conseguenti alla istituzione di nuovi tributi o all'aumento di aliquote di tributi esistenti, ma non le entrate derivanti da altri interventi legislativi incidenti sulla base imponibile e quindi sul gettito di tributi esistenti, onde sarebbero illegittime le norme impugnate che riservano all'erario, genericamente, le entrate derivanti dai due provvedimenti legislativi (art. 3, comma 216, della legge n. 662 del 1996; art. 7 del decreto-legge n. 669 del 1996), o quelle derivanti da un gruppo di altre disposizioni della stessa legge (art. 2, comma 154, della legge n. 662 del 1996). Dall'altro lato, la ricorrente lamenta che le norme in questione, non precisando quali siano le entrate riservate, ma rinviando ad un decreto ministeriale, espongono la regione ad incertezza circa le entrate ad essa spettanti, e contrastano altresì con il principio di leale collaborazione.

3. — Sotto il primo profilo, le questioni non sono fondate.

La regione impugna le norme che dispongono la riserva di entrate all'erario, nella loro portata generale o generica, senza coinvolgere nell'impugnativa alcuna delle singole disposizioni delle stesse leggi, relative ad entrate che, secondo l'assunto della ricorrente, non potrebbero essere legittimamente riservate allo Stato. Ma le norme impugnate si limitano a riservare all'erario le entrate «derivanti» dalle altre disposizioni contenute negli stessi provvedimenti legislativi, cioè le entrate che trovano in essi la loro fonte (cfr. sentenza n. 198 del 1999), senza discostarsi in ciò da quanto appunto prevede l'art. 2, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 1074 del 1965,

a tenore del quale le singole leggi statali possono appunto destinare il gettito di «nuove entrate tributarie» a finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle stesse leggi. E non vi è dubbio che, come ammette la stessa ricorrente, i due provvedimenti legislativi siano volti proprio a procurare incrementi di entrate da destinare allo scopo di risanamento del bilancio statale. Da siffatte clausole non si desume affatto che il legislatore statale abbia considerato come «nuove entrate tributarie», derivanti dalle stesse leggi, entrate cui invece non si possa riconoscere tale carattere. Esse, d'altra parte, non potrebbero che essere applicate in senso conforme a ciò che prevede la normativa di attuazione statutaria. Ove poi, in sede applicativa, sorgesse controversia circa il carattere di «nuova entrata tributaria» attribuibile a questo o a quel gettito, sarà in quella sede, e con gli strumenti ad essa appropriati — ivi compreso, se del caso, il conflitto di attribuzioni — che la regione potrà difendere la propria autonomia finanziaria da eventuali illegittime lesioni.

4. — Sotto il secondo dei profili indicati, concernente il rinvio operato dalle disposizioni denunciate, per la definizione delle modalità della loro attuazione, ad un decreto interministeriale, la questione è invece fondata, nei limiti e nei termini di seguito specificati.

Le norme denunciate non possono intendersi — come vorrebbe la ricorrente — nel senso che esse attribuiscono ai Ministri la potestà di stabilire con discrezionalità quali fra le entrate derivanti dai provvedimenti legislativi vengono riservate all'erario: quasi che il legislatore avesse affidato al provvedimento amministrativo il compito di determinare l'ambito delle entrate riservate all'erario, ciò che invece solo la legge, secondo l'espressa previsione dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, può fare, destinando il gettito di tali entrate alle finalità specificate nella legge medesima.

In realtà il rinvio ad un decreto ministeriale concerne solo la definizione delle «modalità di attuazione» della clausola di riserva: cioè la statuizione dei criteri tecnici da adottare per determinare il gettito aggiuntivo derivante dalle altre disposizioni della legge, per definirne l'entità in ciascun esercizio finanziario, e per dividere operativamente il gettito riservato allo Stato da quello che resta attribuito alla Regione. Non a caso, le stesse norme impugnate rinviano al decreto per stabilire tali modalità solo «ove necessarie»: cioè in quanto il gettito aggiuntivo e riservato allo Stato non risulti già in base alle ordinarie emergenze contabili dei bilanci dello Stato e della Regione.

La determinazione del gettito riservato e l'applicazione della clausola di riserva sono agevoli quando si tratti di un tributo di nuova istituzione; e possono essere relativamente agevoli anche nel caso di semplici aumenti di aliquota di un tributo esistente, almeno quando l'aliquota prevista sia di tipo proporzionale. Quando invece le nuove entrate derivino da più complesse manovre sulle aliquote tributarie (per esempio, attraverso aumenti di alcune e contestuali diminuzioni di altre aliquote, o attraverso la ridefinizione della «curva» di aliquote di tipo progressivo, come avviene per l'IRPEF), ovvero da modifiche legislative incidenti, anziché sulle aliquote, sulla estensione della base imponibile dei tributi, la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme, in ciascuno degli esercizi finanziari interessati, può non essere affatto agevole, e richiedere operazioni tecnicamente complesse di stima e di valutazione della provenienza del gettito medesimo.

La complessità tecnica di tali operazioni risulta confermata dalle relazioni dell'amministrazione finanziaria statale acquisite in via istruttoria, e dalla relativa documentazione allegata, nonché dalla analitica trattazione contenuta nello «Studio preliminare alla definizione dei pregressi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Siciliana», redatto dal presidente dell'apposito gruppo di lavoro costituito dal Governo, e pure acquisito agli atti a seguito dell'istruttoria. Essa risulta accresciuta quando le misure produttive di nuovo gettito siano previste da una molteplicità di provvedimenti legislativi e da una molteplicità di disposizioni contenute nella stessa legge che dispone la riserva delle entrate all'erario, incidenti su vari aspetti della normativa tributaria, secondo la tecnica, non priva di inconvenienti, delle leggi finanziarie o collegate che riuniscono in uno stesso testo legislativo un gran numero di norme unificate solo dalla finalità della «manovra» finanziaria attraverso di esse perseguita.

Non è in discussione la possibilità di ricorrere — in via generale, e salve le specificità delle singole fattispecie — a criteri presuntivi ragionevoli, fondati su stime attendibili, per l'attuazione pratica di siffatte previsioni (cfr. sentenza n. 253 del 1996). Ma proprio la necessità di operare complesse valutazioni tecnico-finanziarie per la corretta applicazione della riserva pone, dal punto di vista costituzionale, l'esigenza di un procedimento che non escluda la partecipazione della Regione, in forme adeguate al caso.

Le clausole di riserva di nuove entrate all'erario costituiscono infatti un meccanismo derogatorio, consentito al legislatore statale, rispetto al principio, sancito dalla norma di attuazione dello statuto, della attribuzione alla Regione dell'intero gettito dei tributi erariali (eccettuati alcuni) riscossi nell'ambito del territorio regionale; la loro attuazione incide pertanto direttamente sulla effettiva garanzia dell'autonomia finanziaria della Regione, oltre che sugli interessi attinenti alle specifiche finalità statali, alle quali sono destinate per legge le maggiori entrate. Il principio, dunque, di leale cooperazione fra Stato e Regione, che domina le relazioni fra i livelli di governo là

dove si verificano, come in queste ipotesi accade, interferenze fra le rispettive sfere e i rispettivi ambiti finanziari, esige che si attui tale meccanismo mediante procedimenti non unilaterali, ma che contemplino una partecipazione della Regione direttamente interessata.

Sono espressioni significative di tale esigenza le norme di attuazione di altri statuti speciali, le quali, a tal proposito, contemplano procedimenti cui sono chiamate a partecipare le Regioni (cfr. art. 4, comma 1 e comma 2, lettera a) del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di finanza regionale», come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 8; artt. 9, 10, commi 1, 6 e 7, lettera a 10-bis comma 1, lettera a del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale», come modificati dagli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432; e cfr. pure l'art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, recante «Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta»).

Né basterebbe, ad escludere siffatta esigenza, riferirsi alla presenza, nei provvedimenti applicativi adottati dal Governo, di meccanismi di congruaggio *ex post* delle entrate attribuite rispettivamente alla Regione e allo Stato, operanti sulla base dei dati di consuntivo (come prevede l'art. 4, comma 3, del decreto 23 dicembre 1997, acquisito in via istruttoria, che ha dato applicazione anche alle norme in questa sede impugnate). Infatti, da un lato, un congruaggio che intervenga a distanza di anni può non essere sufficiente a salvaguardare tempestivamente i diritti della Regione; dall'altro lato, anche la valutazione *ex post* dei gettiti che si debbano considerare derivanti da singole modifiche della normativa tributaria può presentare aspetti di complessità tecnica, non dissimilmente dalle valutazioni presuntive *ex ante*.

5. — Sono dunque costituzionalmente illegittime le disposizioni denunciate, nella parte in cui non prevedono, ai fini della loro attuazione, un procedimento che contempli la partecipazione della Regione interessata, la quale deve essere posta in grado di interloquire sulle scelte tecniche e sulle stime da effettuare, e di rappresentare il proprio punto di vista. Al termine del procedimento, com'è naturale, una decisione finale deve comunque intervenire, ad opera degli organi centrali, anche se vi sia dissenso da parte della Regione: fermo restando che quest'ultima conserva la facoltà di avvalersi degli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento, nel caso essa ritenga che l'attuazione delle norme di riserva sia avvenuta in violazione della legalità, ovvero di ricorrere a questa Corte con lo strumento del conflitto di attribuzioni, ove insorga controversia sull'ambito delle rispettive sfere presidiate da norme costituzionali o di attuazione dello statuto.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*), e dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (*Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento;

b) dichiara non fondate, per la parte non compresa nel precedente capo a), le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della predetta legge n. 662 del 1996, e dell'art. 7 del predetto decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, sollevate, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.

*Il Presidente:* MIRABELLI

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 2000.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 99

*Ordinanza 5-13 aprile 2000*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Finanza pubblica - Disposizioni tributarie urgenti - Riserva all'erario per finalità di risanamento del bilancio statale di taluni tributi riscossi nella Regione Siciliana - Lamentata violazione della regola che consente la riserva solo per le entrate «nuove» - Ricorso depositato dalla Regione oltre il termine decadenziale di dieci giorni dalla notificazione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.L. 29 settembre 1997, n. 328 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1997, n. 410), art. 7 in relazione agli artt. 1, 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), 4, comma 1, e 6-*bis* dello stesso decreto.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

**Finanza pubblica - Disposizioni tributarie urgenti - Riserva all'erario per finalità di risanamento del bilancio statale di taluni tributi riscossi nella Regione Siciliana - Devoluzione a decreto ministeriale delle eventuali modalità attuative della riserva - Lamentata violazione del principio della leale cooperazione - Ricorso depositato dalla Regione oltre il termine decadenziale di dieci giorni dalla notificazione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.L. 29 settembre 1997, n. 328 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1997, n. 410), art. 7 in relazione agli artt. 1, 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), 4, comma 1, e 6-*bis* dello stesso decreto.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

**Corte costituzionale, giudice *a quo* - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Termine prescritto per il deposito del ricorso - Questione concernente la natura decadenziale del termine - Richiesta alla Corte in via subordinata di autorimessione - Pretesa lesione del diritto di difesa per eccessiva brevità del termine e del principio di uguaglianza rispetto ad altri termini del processo costituzionale - Argomenti inidonei, per manifesta infondatezza, alla instaurazione del giudizio di costituzionalità per autorimessione.**

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 32, terzo comma, e 31, terzo comma, combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare MIRABELLI;

*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, in relazione agli artt. 1, 2, lettere *a*) e *b*), 4, comma 1, e 6-*bis* del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 (Disposizioni tributarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 28 dicembre 1997, depositato in Cancelleria il 9 gennaio 1998 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 dicembre 1997 e depositato il 9 gennaio 1998 (Reg. ric. n. 7 del 1998), la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 36 dello statuto speciale e con le relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio

1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dell'art. 7, in relazione agli articoli 1, 2, comma 1, lettere *a* e *b* 4, comma 1, e 6-*bis* del decreto legge 29 settembre 1997, n. 328 (Disposizioni tributarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410;

che l'art. 7 del provvedimento impugnato dispone che le entrate derivanti dal medesimo decreto-legge siano riservate all'erario per finalità di risanamento del bilancio statale, e demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, la definizione, ove necessaria, delle modalità per l'attuazione dello stesso articolo;

che l'art. 1 opera un globale riordino delle aliquote dell'IVA, dal quale deriverebbero incrementi di entrata, che sarebbero riservati allo Stato, mentre deriverebbe per la Regione, secondo la ricorrente, un decremento del gettito IVA a seguito di alcune riduzioni di aliquota;

che altre entrate, riservate allo Stato, deriverebbero dall'art. 2, comma 1, lettera *a* in tema di territorialità dell'IVA a proposito delle cessioni di contratti di sportivi professionisti; dall'art. 2, comma 1, lettera *b* in tema di esenzione dall'IVA delle prestazioni di trasporto urbano; dall'art. 4, comma 1, in tema di aumento della percentuale applicata per il calcolo delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni; dall'art. 6-*bis*, che dispone una sanatoria in ordine alla applicazione di sanzioni e interessi relativi a debiti per IVA e imposte sul reddito nei confronti delle imprese soggette a procedure concorsuali;

che, ad avviso della ricorrente, non trattandosi, in queste ipotesi, né di nuovi tributi, né della elevazione di aliquote di tributi preesistenti, le relative entrate non sarebbero «nuove» nel senso richiesto dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 perché sia consentita la riserva delle stesse all'erario;

che le norme impugnate non stabilirebbero alcun criterio per la selezione dei proventi nuovi rispetto a ciò che nuovo non è, ma si limiterebbero a rinviare ad un decreto interministeriale, in tal modo impedendo il controllo sul corretto esercizio della deroga al principio della devoluzione alla Regione delle entrate tributarie riscosse nel suo territorio, e facendo venir meno la prevedibilità delle decisioni che saranno adottate dagli organi ministeriali;

che, inoltre, sarebbe violato il principio di leale cooperazione, per non essere stata prevista dalle norme impugnate alcuna forma di partecipazione e consultazione della Regione nella determinazione dei maggiori proventi derivanti dagli interventi in questione;

che con successiva memoria del 4 maggio 1998 la ricorrente, dato atto che il ricorso è stato depositato con un giorno di ritardo rispetto al termine di dieci giorni dalla notificazione, stabilito dall'art. 31, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, applicabile alla specie in forza dell'art. 32, terzo comma, della stessa legge, sostiene che detto termine dovrebbe considerarsi ordinatorio in base all'art. 152 cod. proc. civ. — secondo cui i termini sono ordinatori salvo che la legge li dichiara espressamente perentori e chiede alla Corte di sollevare di fronte a se stessa questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei predetti artt. 32, terzo comma, e 31, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la brevità del termine di dieci giorni, anche in rapporto al diverso termine di venti giorni dalla notificazione stabilito dagli artt. 26, secondo comma, e 27, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte, per il deposito dei ricorsi per conflitto di attribuzioni;

che con memoria del 1º febbraio 2000 la ricorrente, insistendo in dette conclusioni, sostiene che la non perentorietà del termine in questione dovrebbe desumersi dalla considerazione che — non operando, in materia, il rinvio alle norme di procedura innanzi al Consiglio di Stato, di cui all'art. 22 della legge n. 87 del 1953, in presenza della disciplina specifica contenuta negli artt. 31 e 32 della stessa legge — non sarebbe applicabile l'art. 36 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, che commina la decadenza nel caso di inosservanza del termine per il deposito del ricorso, mentre la legge n. 87 del 1953 non riproduce tale previsione; tanto più che la Corte non si è mai posta il problema della applicabilità ai giudizi costituzionali dell'art. 38, secondo comma, dello stesso t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, che prevede la possibilità di proroga di detto termine: il che, nella specie, sarebbe giustificato dal fatto che fra la notifica del ricorso e il deposito dello stesso si sono succeduti tre giorni festivi, che avrebbero causato un ritardo nella restituzione dell'originale del ricorso notificato;

che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che il ricorso, notificato il 29 dicembre 1997, è stato depositato il 9 gennaio 1998, e dunque oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione, prescritto dall'art. 31, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, applicabile ai ricorsi della Regione avverso atti legislativi statali ai sensi dell'art. 32, terzo comma, della stessa legge;

che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, tale termine deve intendersi come stabilito a pena di decadenza (sentenze n. 191 del 1980, n. 72 del 1981; ordinanze n. 528 e n. 643 del 1988, n. 126 del 1997);

che la ricorrente non adduce argomenti che inducano la Corte a modificare tale orientamento, considerando, in particolare, che il deposito è adempimento necessario per consentire la procedibilità del ricorso, e che pertanto, se si escludesse la decadenza per la mancata osservanza del relativo termine, le controversie fra lo Stato e le Regioni, una volta notificato il ricorso, finirebbero per poter essere «instaurate *sine die*» (sentenze n. 191 del 1980, n. 72 del 1981);

che non sussistono valide ragioni per dare ingresso alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 32, terzo comma, e 31, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, che, in via subordinata, la Regione ricorrente chiede a questa Corte di sollevare innanzi a sé;

che, infatti, in primo luogo, il termine di dieci giorni per il deposito del ricorso non è così breve da renderne impossibile o troppo difficile il rispetto, e dunque la norma che lo prevede non è in contrasto con la garanzia del diritto di difesa;

che nemmeno, in secondo luogo, può ritenersi in contrasto con il principio di eguaglianza la previsione legislativa del termine di dieci giorni, raffrontato con il termine di venti giorni dalla notificazione stabilito per il deposito dei ricorsi per conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte: si tratta infatti di due diversi tipi di giudizi, aventi ad oggetto, rispettivamente, questioni di legittimità costituzionale di atti legislativi, e conflitti originati da atti non legislativi o da altri comportamenti che si assumano lesivi della sfera di attribuzioni della parte ricorrente, onde non sussiste un'esigenza di assoluta uniformità della relativa disciplina processuale, mentre possono bene ammettersi diverse scelte normative, non irragionevoli, in relazione alla valutazione degli interessi e delle esigenze di cui detta disciplina tiene conto;

che pertanto la predetta questione di legittimità costituzionale risulta manifestamente infondata;

che la questione proposta con il ricorso, depositato fuori termine, deve essere quindi dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 34, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 (Disposizioni tributarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, in relazione agli articoli 1, 2, comma 1, lettere a) e b), 4, comma 1, e 6-bis dello stesso decreto, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.

*Il Presidente:* MIRABELLI

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 2000.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 100

Ordinanza 5-13 aprile 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Finanza pubblica - Scommesse sulle corse di cavalli - Sanzioni amministrative pecuniarie - Attribuzione all'erario dei relativi proventi riscossi nella Regione Siciliana - Lamentata lesione del principio della territorialità della riscossione ai fini della determinazione della spettanza delle entrate - Natura regolamentare dell'atto in cui è contenuta la disposizione impugnata - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, art. 6, comma 9.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 3

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare MIRABELLI;

*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 9, del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, avente per oggetto «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, legge 23 dicembre 1996, n. 662», promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 30 luglio 1998, depositato in cancelleria il 6 agosto 1998 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con atto notificato il 30 luglio 1998 e depositato il 6 agosto 1998, la Regione Siciliana ha proposto ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, in particolare all'art. 3 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), dell'art. 6, comma 9, del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), «nella parte in cui prevede che i relativi proventi siano devoluti allo Stato»;

che detto art. 6 del d.P.R. n. 169 del 1998, dopo avere dettato una disciplina dell'accettazione delle scommesse sulle corse di cavalli, commina, al comma 7, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei contravventori al divieto di accesso agli ippodromi e alle agenzie ippiche che sia stato disposto, con provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di coloro che abbiano accettato o effettuato scommesse in violazione della predetta disciplina; e, al comma 8, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del gestore dell'ippodromo o dell'agenzia che non denunci immediatamente l'esercizio abusivo di scommesse;

che il successivo comma 9 stabilisce che la competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui allo stesso articolo è attribuita al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato;

che, secondo la ricorrente, detto comma 9 sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che i proventi delle sanzioni pecuniarie siano devoluti allo Stato: infatti, dall'art. 3 del d.P.R. n. 1074 del 1965, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia finanziaria, a cui tenore le entrate spettanti alla Regione comprendono «quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie

amministrative e penali», in combinato disposto con l'art. 2 dello stesso decreto, che attribuisce alla Regione tutte le entrate tributarie erariali, salvo alcune eccezioni, riscosse nel territorio regionale, si evincerebbe che tutte le entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, da qualsiasi fonte provengano, riscosse nell'ambito del territorio regionale, sarebbero di pertinenza della Regione;

che infatti, ad avviso della ricorrente, non vi sarebbe necessario parallelismo fra la potestà di applicare le sanzioni e la spettanza del relativo provento; e la devoluzione alla Regione dei proventi derivanti dalla applicazione di sanzioni amministrative troverebbe il suo fondamento non già in una correlazione fra la sanzione e le materie di competenza regionale, bensì «nel principio della territorialità della riscossione ai fini della determinazione della spettanza delle entrate», come confermerebbe la espressa attribuzione alla Regione del provento delle sanzioni penali, in assenza di qualsiasi competenza penale della medesima;

che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo per la inammissibilità della questione, in ragione della natura regolamentare dell'atto impugnato, e, in subordine, per la infondatezza della medesima.

Considerato che la disposizione di cui la ricorrente chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale è contenuta in un atto, il d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), avente natura di regolamento, come è fatto palese sia dalla denominazione, sia dalle premesse del decreto, adottato con il procedimento di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia infine dal tenore dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla cui base esso è stato emanato, disposizione quest'ultima che attribuisce al Governo la potestà di provvedere al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi, mediante «regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

che pertanto il decreto censurato non è atto con forza di legge, come tale suscettibile di essere impugnato ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87: onde la questione proposta si palesa manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 34, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 9, del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, in particolare all'art. 3 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.

*Il Presidente:* MIRABELLI

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 2000.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

## N. 101

## Ordinanza 5-14 aprile 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Mandato parlamentare - Libero svolgimento da parte di un parlamentare di minoranza sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale di Milano - Ricorso del medesimo parlamentare per conflitto tra poteri dello Stato nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare - Asserito abuso di potere da parte dell'autorità giudiziaria, lesivo del libero esercizio della attività di parlamentare - Preliminare deliberazione dell'ammissibilità del conflitto - Utilizzazione impropria del conflitto di attribuzione, in luogo del ricorso agli ordinari mezzi endoprocessuali di impugnazione degli atti asseritamente viziati - Inammissibilità del conflitto.**

– Costituzione, art. 68, secondo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

**Corte costituzionale, giudice a quo - Giudizio per conflitto tra poteri - Richiesta di autorimessione alla Corte di questione incidentale di legittimità costituzionale - Oggetto - Procedimento penale - Lamentato differimento al 2 gennaio 2000 della situazione di incompatibilità tra pregresso svolgimento della funzione di giudice per le indagini preliminari e successiva funzione di giudice dell'udienza preliminare - Carezza evidente di pregiudizialità della questione.**

– D.L. 24 maggio 1999, n. 145, art. 3-bis, comma 1, inserito dalla legge di conversione 22 luglio 1999, n. 234.  
– Costituzione, art. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma.

**Corte costituzionale, giudice a quo - Giudizio per conflitto tra poteri - Richiesta di autorimessione alla Corte di questione incidentale di legittimità costituzionale - Oggetto - Procedimento penale - Udienze penali - Omessa previsione che gli impegni parlamentari costituiscono giusto motivo d'impedimento a presenziare all'udienza - Carezza evidente di pregiudizialità della questione.**

– D.L. 24 maggio 1999, n. 145, art. 3-bis, comma 1, inserito dalla legge di conversione 22 luglio 1999, n. 234; cod. proc. pen., art. 486, comma 1.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare MIRABELLI;

*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di ammissibilità dei conflitti tra poteri dello Stato sorti a seguito dei procedimenti penali nn. 11749/1997, 7816/1998 e 12193/1998 instaurati davanti al Tribunale di Milano, promossi dall'on. Cesare Previti con ricorsi depositati il 17 settembre ed il 5 ottobre 1999 ed iscritti ai numeri 128 e 130 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 16 settembre 1999, il deputato Cesare Previti, sottoposto presso il tribunale di Milano a procedimenti penali giunti alla fase dell'udienza preliminare, ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del giudice di tale udienza, chiedendo in via principale «che, a causa della finalità persecutoria dimostrata dal giudice nella conduzione di un processo contro un parlamentare, venga dichiarata la nullità di tutta l'attività processuale dallo stesso compiuta; in subordine perché vengano annullati

tutti gli atti processuali lesivi del libero esercizio dell'attività parlamentare, con intimidazione, *pro-futuro* a gestire il processo in modo da consentire il contemporaneo esercizio del diritto di difesa e delle funzioni di parlamentare»;

che, secondo il ricorrente, detto magistrato, già giudice per le indagini preliminari nel medesimo processo, «ha strumentalizzato le proprie funzioni, inscenando un processo in cui [...] persegue manifestamente l'obiettivo di colpire il ricorrente, non in quanto comune cittadino, ma in quanto rappresentante di una determinata forza politica e parlamentare»;

che, di conseguenza, il ricorrente afferma la propria legittimazione a sollevare conflitto, ritenendo che essa vada riconosciuta comunque al parlamentare, ed in specie a quello di minoranza, per difendere l'esercizio delle proprie funzioni dalle menomazioni inferte dagli eccessi persecutori del potere giudiziario, non potendosi rimettere tale tutela alla decisione della maggioranza dell'Assemblea di appartenenza, nei casi in cui essa non ne sia investita direttamente dalla Costituzione;

che, sotto il profilo oggettivo, il ricorrente osserva che deve essere demandato alla Corte di «stabilire se [...] esista materia per instaurare un conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, quando la macchina giudiziaria sia stata attivata non per l'applicazione della legge, quanto piuttosto per sopprimere la figura personale e politica di un parlamentare che non può quindi avere alcuna via istituzionale d'uscita sinché resti intrappolato nei perversi meccanismi creati e gestiti dall'organo giurisdizionale, autore della persecuzione»;

che tali vizi procedurali emergerebbero dalla condotta tenuta dal magistrato, prima nella veste di giudice per le indagini preliminari (richiesta di applicazione della custodia in carcere relativamente a reati prescritti o di imminente prescrizione; utilizzazione della deposizione incompleta della teste Ariosto; ricostruzione pretestuosa della vicenda relativa alla mancanza della procura speciale *ad litem* nel giudizio di cassazione Imi-Rovelli; creazione della categoria del cosiddetto inquinamento «interpretativo» dei dati bancari; acquisizione ed utilizzazione, senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza, di tabulati telefonici contenenti estremi di conversazioni da lui tenute con altri indagati, nonché di corrispondenza bancaria) e poi nel corso dell'udienza preliminare (mancata concessione di un congruo rinvio chiesto dalla difesa per esaminare compiutamente l'enorme mole degli atti processuali raccolti dalla procura; svolgimento «a ritmi forsennati» dell'udienza preliminare, tale da travolgere il diritto di difesa dell'imputato e da impedire il contemporaneo esercizio delle sue funzioni parlamentari);

che, in via ulteriormente gradata, il ricorrente chiede che questa Corte sollevi davanti a sé — in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-*bis* comma 1, del d.-l. 24 maggio 1999, n. 145, inserito in sede di conversione dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, secondo cui la situazione di incompatibilità tra pregresso svolgimento della funzione di giudice per le indagini preliminari e successiva funzione di giudice dell'udienza preliminare viene consentita, per i procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso, fino alla data del 2 gennaio 2000;

che, con successivo ricorso depositato il 4 ottobre 1999, il parlamentare Previti ha sollevato altro conflitto di attribuzioni nei confronti dello stesso magistrato, spiegando in via principale conclusioni identiche a quelle rassegnate nel precedente ricorso;

che, ribadite le considerazioni già svolte in ordine all'asserita persecuzione processuale posta in essere in suo danno dal predetto giudice, il ricorrente sottolinea come il «*furor persecutionis*», cui è soggetto nella sua qualità di parlamentare di una forza di minoranza, trovi ulteriore dimostrazione nell'ordinanza letta in udienza il 17 settembre 1999, nel cui contesto, con riguardo all'impedimento da lui addotto per concomitante svolgimento di funzioni di deputato, il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano ha affermato — ignorando il generale canone interpretativo che impone un bilanciamento tra contrapposti valori costituzionali — la «subvalenza» degli impegni parlamentari rispetto alle esigenze di celebrazione del processo;

che, in via gradata, il ricorrente chiede alla Corte (senza tuttavia indicare i parametri costituzionali che si intenderebbero violati) di sollevare davanti a sé questione di legittimità costituzionale, non solo dell'art. 3-*bis* del d.-l. 24 maggio 1999, n. 145, (come già richiesto nel primo ricorso), ma anche dell'art. 486, comma 1, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che gl'impegni parlamentari costituiscano giusto motivo d'impedimento a presenziare all'udienza».

Considerato che i procedimenti vanno riuniti, in ragione dell'identità sia dei soggetti sia della materia dei sollevati conflitti, entrambi riferiti a fatti verificatisi nel medesimo processo penale;

che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata a decidere preliminarmente, senza contraddittorio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se i ricorsi siano ammissibili, in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;

che il ricorrente domanda la declaratoria di nullità dell'intera attività processuale svolta nei suoi confronti e, in subordine, l'annullamento di tutti gli atti processuali lesivi del libero esercizio della sua attività parlamentare, denunciando — quale indice del prospettato «uso distorto delle funzioni giudiziarie per il perseguimento di obiettivi extragiudiziari» — un'«impressionante serie di irregolarità, scorrettezze, violazioni di legge processuale e sostanziale [...] che contraddistinguono il processo inscenato» dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano;

che, a tal fine, il ricorrente lamenta in via generale un abuso di potere da parte dell'indicata autorità giudiziaria, volto a «sopprimere la figura personale e politica» di lui;

che specifiche sue attribuzioni, in ipotesi difendibili mediante lo strumento del conflitto nei confronti dell'autorità giudiziaria (e in ordine a cui pende già altro ricorso, successivamente depositato dalla Camera dei deputati onde denunciare la menomazione della propria posizione costituzionale) sono bensì dedotte dal ricorrente (con testuale riferimento all'art. 68, secondo comma, della Costituzione ed al suo diritto-dovere di partecipare alle votazioni della Camera dei deputati), come incise da alcuni provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ma non già per individuare gli atti con riguardo ai quali solleva il conflitto, sibbene all'unico fine di arricchiare il lungo elenco dei sintomi dell'asserito «*furor persecutionis*» che, secondo lui, si manifesterebbe nel comportamento generale del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano;

che, per tutelarsi in ordine alla lamentata situazione, impropriamente esso ricorrente utilizza lo strumento del conflitto d'attribuzione, invece d'avvalersi — come tutti i cittadini — dei mezzi endoprocessuali d'impugnazione degli atti asseritamente viziati, nonché di quelli diretti a provocare l'eventuale affermazione di responsabilità disciplinare, civile o penale del magistrato cui egli rimprovera il comportamento non legittimo;

che infatti — come ha altre volte precisato questa Corte (v. ordinanza n. 359 del 1999) — il giudizio per conflitto di attribuzione non può essere usato quale strumento generale di tutela dei diritti costituzionali, ulteriore rispetto a quelli offerti dal sistema giurisdizionale;

che tanto basta per dichiarare inammissibili i riuniti conflitti, restando così travolta la gradata richiesta di autorimessione delle questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 3-bis comma 1, del d.-l. 24 maggio 1999, n. 145, inserito in sede di conversione dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, e dell'art. 486, comma 1, cod. proc. pen., per evidente carenza della necessaria pregiudizialità.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, proposti dal deputato Cesare Previti nei confronti del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, con i ricorsi indicati in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.

*Il Presidente:* MIRABELLI

*Il redattore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 aprile 2000.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

## N. 102

*Ordinanza 5-14 aprile 2000*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Mandato parlamentare - Libero svolgimento da parte di un deputato sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale di Milano - Ricorso della Camera di appartenenza per conflitto tra poteri nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare (presso il Tribunale di Milano) - Asserita lesione delle proprie attribuzioni costituzionali derivante dal mancato riconoscimento giudiziale al parlamentare indagato del «legittimo impedimento» a comparire all'udienza penale (ex art. 486, comma 1, cod. proc. pen.) - Delibazione preliminare - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione di cancelleria e notificazione del ricorso, a cura del ricorrente nel termine prescritto, alle parti interessate.**

- Ordinanze del Giudice per le indagini preliminari (presso il Tribunale di Milano) 17 settembre 1999, 22 settembre 1999, 6 ottobre 1999 ed altri atti successivi e consequenziali.
- Cost., artt. 3, 64, 67, 68, 72, 73, 79, primo comma, 83, terzo comma, 90, secondo comma, 138, primo e terzo comma; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 12; legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, art. 3; legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, art. 9, terzo comma, e 10, terzo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

**Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso della Camera dei deputati nei confronti del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano - Identità di posizione dei due rami del Parlamento - Notificazione del ricorso anche al Senato della Repubblica.**

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, quarto comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare MIRABELLI;

*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito delle ordinanze emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano il 17 e 20 settembre 1999, in due procedimenti penali a carico dell'on. Cesare Previti, e delle successive decisioni, in quanto non considerano assoluto impedimento il diritto-dovere del deputato di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in Assemblea, promosso dalla Camera dei deputati, con ricorso depositato il 19 novembre 1999 ed iscritto al n. 133 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 19 novembre 1999, la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del giudice per le indagini preliminari, con funzione di giudice dell'udienza preliminare, presso il Tribunale di Milano, chiedendo alla Corte:

a) di dichiarare che non spetta a quel giudice stabilire che non costituisce impedimento assoluto alla comparizione del deputato alle udienze penali il diritto-dovere di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in assemblea;

b) di annullare, per l'effetto, con tutti gli atti consequenziali (impugnati «anche in quanto autonomamente viziati»), le ordinanze in data 17 settembre 1999 (nel procedimento n. 3384/1998 R.G. GIP), 20 settembre

1999 (nel procedimento n. 5634/1997 R.G. GIP), 22 settembre 1999, 5 ottobre 1999, 6 ottobre 1999, nonché le eventuali altre decisioni in data successiva, di identico contenuto, con cui lo stesso giudice aveva rigettato le istanze avanzate dalla difesa del deputato Previti di rinvio dell'udienza per impedimento parlamentare;

che, secondo la ricorrente, nelle menzionate ordinanze il giudice, dopo aver preso atto dei numerosi rinvii dell'udienza preliminare dovuti (anche) all'impedimento a comparire del deputato Previti per impegni parlamentari, e dopo aver osservato che la quotidianità dei lavori parlamentari impediva il sollecito svolgimento dell'udienza, ha affermato, pur sulla premessa del pari valore costituzionale dell'attività parlamentare e di quella giurisdizionale, che gli impegni parlamentari non costituiscono un impedimento assoluto a comparire in udienza, ai sensi degli artt. 420, 485 e 486 cod. proc. pen., non integrando una priorità tale da rendere soccombente il principio dell'infedeltà e dell'effettività della giurisdizione;

che la stessa Camera dei deputati, nel denunciare così la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, preliminarmente sottolinea l'ammissibilità del sollevato conflitto, sia sotto l'aspetto soggettivo della legittimazione propria e del giudice per le indagini preliminari (quali organi competenti, ciascuno, a dichiarare definitivamente la volontà del potere di cui sono espressione), sia sotto l'aspetto oggettivo della sussistenza di una controversia sulla delimitazione dei confini tra le attribuzioni costituzionali del potere legislativo e del potere giudiziario, sia infine sotto l'aspetto dell'interesse a ricorrere (in considerazione della lesione arrecata alle attribuzioni della Camera, nonostante l'estrinseca circostanza che il deputato Previti abbia effettivamente preso parte alle votazioni assembleari del 22 settembre, 5 ottobre e 6 ottobre del 1999);

che, nel merito, la ricorrente rileva come il mancato riconoscimento giudiziale dell'assoluto impedimento a comparire all'udienza penale del deputato impegnato in una votazione assembleare — costringendo quest'ultimo all'alternativa tra esercizio del «diritto fondamentale» alla difesa ed esercizio del diritto dovere del voto, non delegabile e da esercitarsi personalmente — ne ostacola la partecipazione alla votazione e quindi:

- a) comprime l'indipendenza e l'autonomia della Camera (in violazione degli artt. 64, 68 e 72 della Costituzione);
- b) pone a rischio la funzionalità dell'assemblea, compromettendo la formazione dei *quorum* strutturali e funzionali richiesti per la validità delle deliberazioni (con violazione dell'art. 64, terzo comma, Cost., in riferimento agli artt. 64, primo comma, 73, secondo comma, 79, primo comma, 83, terzo comma, 90, secondo comma, 138, primo e terzo comma, Cost., 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, 9, terzo comma, e 10, terzo comma, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1);
- c) coarta (*ab extrinseco*) la libertà dell'espletamento del mandato parlamentare (in violazione degli artt. 67 e 68 Cost.);
- d) sacrifica integralmente, nel conflitto tra valori di pari rango costituzionale — così violando l'art. 3 della Costituzione —, quelli dell'autonomia, indipendenza e funzionalità delle istituzioni parlamentari, rispetto a quello dell'efficienza del processo, senza consentire di raggiungere, attraverso il bilanciamento delle contrapposte esigenze ed il rispetto del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, un punto di equilibrio (reso possibile dal non quotidiano espletamento delle votazioni) idoneo a garantire la certezza del diritto, escludendo la mera discrezionalità del giudice nella valutazione dell'impedimento del deputato per impegni parlamentari a comparire.

Considerato che la Corte è chiamata a decidere in camera di consiglio e senza contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;

che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un conflitto tra poteri dello Stato, restando impregiudicata — atteso il carattere meramente deliberatorio della presente pronuncia — ogni ulteriore decisione anche in punto d'ammissibilità;

che, infatti, sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene;

che, del pari, il giudice per le indagini preliminari, con funzioni di giudice dell'udienza preliminare, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da lui esercitate, in conformità al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in conflitti costituzionali di attribuzione;

che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Camera dei deputati, per via del mancato riconoscimento giudiziale del «legittimo impedimento» a comparire all'udienza penale (*ex art. 486, comma 1, cod. proc. pen.*) di un parlamentare impegnato in votazioni assembleari;

che dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della citata legge n. 87 del 1953, va disposta la notificazione anche al Senato della Repubblica, stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (v. ordinanze n. 269 del 1996 e n. 470 del 1995).

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del giudice per le indagini preliminari, con funzione di giudice dell'udienza preliminare, presso il Tribunale di Milano, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

*a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente;*

*b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al giudice per le indagini preliminari, con funzione di giudice dell'udienza preliminare, nonché al Senato della Repubblica, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.

*Il Presidente:* MIRABELLI

*Il redattore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 aprile 2000.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

00C0352



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 7

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 marzo 2000  
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

**Responsabilità contabile e amministrativa - Norme della provincia autonoma di Bolzano - Disciplina della responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti provinciali - Previsioni riguardanti, in particolare, i casi di «colpa grave», il risarcimento del danno a terzi da parte dell'amministrazione, il limite patrimoniale, nonché la responsabilità degli estranei svolgenti funzioni istituzionali - Contrasto con i principi della normativa statale in materia - Interferenza con l'ordinamento della giurisdizione contabile - Violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della p.a. - Esorbitanza dalle competenze provinciali.**

- Legge provincia di Bolzano 3 febbraio 2000.
- Costituzione, art. 103, secondo comma.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sede di questa in Roma, via dei Portoghesi, 12, legalmente domiciliato;

Contro la provincia di Bolzano, in persona del Presidente della giunta provinciale in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge provinciale intitolata «Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti provinciali» rinviata dal Governo a nuovo esame del Consiglio provinciale e riapprovata con modifiche solo parzialmente rispondenti alle motivazioni del rinvio nella seduta 3 febbraio 2000 e comunicata al Commissario di Governo il 7 febbraio 2000.

## F A T T O

Il Consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano aveva approvato la legge in epigrafe. La legge non era stata promulgata perché il Governo ne aveva chiesto il riesame rilevando che le disposizioni in essa contenute erano viziata da eccesso dalla competenza della provincia.

Il Consiglio provinciale, in data 3 febbraio 2000, ha riapprovato a maggioranza assoluta la legge con parziali modifiche che accoglievano solo in piccola parte le considerazioni contenute nel rinvio, comunicandola al Commissario di Governo il 7 febbraio 2000.

Avverso l'indicata legge provinciale il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2000, con il presente ricorso propone questione di legittimità costituzionale, a norma dell'art. 127 della Costituzione, per i seguenti

## M O T I V I

1. — Preliminarmente va osservato che il provvedimento legislativo, nella sua globalità, detta una congiunta disciplina della responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti provinciali: detta, cioè, norme in materia estranea alla competenza legislativa della provincia stessa.

Per di più la disciplina dettata si pone in contrasto con la normativa statale vigente in materia e con i suoi principi fondamentali e generali, interferendo inammissibilmente con l'ordinamento della giurisdizione contabile e violando i principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

2. — Passando all'esame delle singole previsioni dell'articolato si osserva quanto appresso.

2.1. — L'art. 2, comma 3 contiene una tipizzazione dei casi di colpa grave che, ancorché attenuata in sede di riapprovazione attraverso l'introduzione della locuzione «in particolare», che rende tale tipizzazione esemplifica-

tiva e non esaustiva, impinge tuttavia inammissibilmente nelle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti ex art. 103, secondo comma Cost.; attribuzioni che, per pacifica giurisprudenza di codesta Corte, sono estese ai rapporti fra le regioni (e le province di Trento e Bolzano) ed i loro dipendenti.

2.2. — L'art. 3, in materia di risarcimento di danni subiti dai terzi e di pagamento delle sanzioni amministrative, prevede la diretta assunzione da parte dell'amministrazione del risarcimento nonché del pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a carico degli amministratori e del personale in questione, sia pure facendo salva l'azione di rivalsa.

Tale disposizione appare in palese contrasto oltre che con il principio della responsabilità solidale, anche con il principio del carattere personale della responsabilità amministrativa, la quale, essendo funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione, è finalizzata a garantire che i comportamenti dei pubblici agenti siano improntati alla massima diligenza, efficienza ed efficacia, non essendo quindi consentito di accreditare una lettura riduttiva del principio stesso.

2.3. — L'art. 4 limita irragionevolmente il risarcimento dei danni arrecati dal pubblico dipendente, prevedendo la corresponsione di una somma rapportata al compenso o allo stipendio anziché al danno effettivamente cagionato, così violando nei loro principi fondamentali le leggi di contabilità generale dello Stato che disciplinano la quantificazione dell'addebito ed operando una sorta di forfettizzazione preventiva e generalizzata di quella «riduzione» che l'ordinamento riserva al potere riduttivo della Corte dei conti, ancora una volta interferendo con le sue attribuzioni giurisdizionali.

2.4. — L'art. 7 genericamente estende le disposizioni della legge stessa anche alle persone estranee che esercitano funzioni istituzionali in seno ad organismi collegiali o partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali. Possono pertanto ripetersi al riguardo, sotto il profilo sostanziale, tutte le censure sopra svolte.

*P. Q. M.*

*Chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge provinciale in epigrafe.*

Roma, addì 19 febbraio 2000.

*L'avvocato dello Stato: CARAMAZZA*

00C0222

N. 8

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2000  
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

**Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della regione Lazio - Prevista determinazione regionale degli interventi da realizzare e dei Paesi destinatari della cooperazione decentrata - Denunciata esorbitanza dalle competenze regionali in materia di cooperazione allo sviluppo - Contrasto con le procedure previste dalla legislazione statale - Invasione della sfera della politica estera riservata allo Stato.**

- Legge regione Lazio 2 febbraio 2000, intero testo e, in particolare, artt. 2, 6, 8, 10, 12, 13 e 19.
- Legge, 26 febbraio 1987, n. 49, art. 2, commi 4 e 5; legge 15 marzo 1997, n. 59.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro il Presidente della giunta della regione Lazio per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della delibera legislativa della regione Lazio approvata nella seduta del 24 novembre 1999 e con modifiche nella seduta del 2 febbraio 2000 (e trasmessa al Commissario del Governo il 10 febbraio 2000), concernente «iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale», e in particolare dei suoi artt. 2, 6, 8, 10, 12, 13 e 19, per esorbitanza dalle competenze attribuite alle regioni in materia di cooperazione allo sviluppo (violazione dell'art. 2, comma 4 e 5, legge 26 febbraio 1987 n. 49).

1. — Nella seduta del 24 novembre 1999 il Consiglio regionale della regione Lazio approvava un testo di legge regionale concernente «iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale».

Il Governo della Repubblica rinviava la deliberazione legislativa al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, rilevandone l'illegittimità «in quanto nel suo complesso esorbita dalle competenze attribuite alle regioni in materia di cooperazione allo sviluppo dalla vigente legge 26 febbraio 1987, n. 49, materia costituente parte integrante della politica estera riservata allo Stato ...» e segnalando, in particolare, alcune disposizioni che più specificamente invadevano la competenza statale.

Il Consiglio regionale nella seduta del 2 febbraio 2000 ha riapprovato, a maggioranza assoluta, il precedente testo normativo, apportandovi solo alcune modificazioni che non sono idonee a superare le censure governative, avendo solo attenuato ma non eliminato i vizi denunciati.

2. — Il testo legislativo regionale, invero, nel suo complesso esorbita dalle competenze attribuite alle regioni in materia di cooperazione allo sviluppo dalla vigente legge 26 febbraio 1987, n. 49, materia costituente parte integrante della politica estera nazionale riservata allo Stato anche dalla recente legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali.

Infatti il testo regionale, in particolare negli artt. 2 e 6, sia pure con le modifiche e integrazioni apportate, e negli artt. 12, 13 e 19, prevedendo la realizzazione di iniziative dirette regionali, individuando essa i soggetti della cooperazione internazionale, attribuendo alla regione la competenza a indicare i Paesi destinatari degli interventi di cooperazione decentrata con un semplice richiamo alle indicazioni del Governo, e prevedendo una autonoma programmazione regionale delle iniziative di cooperazione internazionale senza l'indispensabile rispetto delle procedure richieste dalla legislazione statale vigente, eccede, come già rilevato, dalle competenze regionali.

Come pure precisato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 53 del 1996, in base all'art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 49 del 1987, le regioni possono accedere all'attività di cooperazione esclusivamente avanzando proposte allo Stato al fine di svolgere alcune delle attività indicate nella legge stessa, con la possibilità di attuare tali attività anche attraverso le proprie strutture pubbliche, stipulando, ove sia opportuno, apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri. L'affidamento, quindi, della competenza sostanziale alla regione viola i principi dettati dal sopradescritto art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 49 del 1987, integrando una lesione della riserva dello Stato in materia di politica estera.

Inoltre le disposizioni dettate dall'art. 8, sia pure con le modifiche apportate, prevedendo iniziative di cooperazione internazionale e di sviluppo di settori economici nei Paesi da cui provengono gli immigrati, i rifugiati ed i profughi, eccedono dalla competenza regionale invadendo la esclusiva competenza statale in materia di politica estera.

Infine, l'attività di collaborazione prevista dall'art. 10, comma 2, può espletarsi solamente previa informazione al competente Ministero degli affari esteri.

Poiché le disposizioni come sopra denunciate caratterizzano la legge regionale nel suo complesso, è questa stessa che nella sua intierezza si presenta costituzionalmente illegittima.

*P. Q. M.*

*Chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della deliberazione legislativa della regione Lazio 24 novembre 1999, quale riapprovata nella seduta del 2 febbraio 2000 di cui in epigrafe, e in particolare dei suoi artt. 2, 6, 8, 10, 12, 13 e 19;*

*Saranno depositati: il testo originario e quello riapprovato della legge impugnata, con relativa comunicazione 10 febbraio 2000, il provvedimento di rinvio 30 dicembre 1999 e la delibera 18 febbraio 2000 del Consiglio dei Ministri.*

Roma, addì 22 febbraio 2000.

*Il vice avvocato generale dello Stato: Oscar FIUMARA*

## N. 161

*Ordinanza emessa il 21 febbraio 2000 dalla Corte di assise di Messina  
nel procedimento penale a carico di Alberti Gerlando ed altri*

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normativa - Giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 51 - Ipotesi di procedimenti per reato punibile con l'ergastolo per i quali, anteriormente alla nuova normativa, non era ammesso il giudizio abbreviato - Possibilità di chiedere tale rito soltanto «prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale» - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.**

- D.Lgs. 19 febbraio 1999, n. 51, art. 223; modificato dalla legge 16 febbraio 1999, n. 479, art. 56.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## LA CORTE DI ASSISE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Alberti Gerlando e Sutera Giovanni, nonché di Federico Franca, Federico Giuseppe, Cannistrà Agata e Romano Francesco, imputati i primi due dell'omicidio aggravato di Campagna Graziella e del connesso reato in materia di armi, commessi in Villafranca Tirrena (Messina) il 12 dicembre 1985, e gli altri del reato di cui all'art. 378 c.p., commesso in Barcellona P. G. (Messina) nel maggio 1997.

All'inizio di questa udienza l'imputato Alberti Gerlando ha personalmente avanzato richiesta di giudizio abbreviato.

Il suo difensore, intervenuto successivamente, ha evidenziato che la richiesta è stata avanzata ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico, così come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ed ha al contempo la illegittimità costituzionale della norma, ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui la disposizione consente l'accesso al giudizio abbreviato nei procedimenti in corso solo all'imputato che ne abbia fatto richiesta prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale.

Il pubblico ministero e il difensore delle parti civili hanno chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

La problematica sottoposta all'esame di questa Corte scaturisce evidentemente dalle modifiche introdotte dalla recente legge 16 dicembre 1999, n. 479, contenente, tra l'altro, modifiche al codice di procedura penale, che ha per un verso inciso radicalmente sulla natura e sulla struttura del giudizio abbreviato, ponendo quale unico presupposto del rito alternativo la richiesta dell'imputato, che può essere subordinata ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, che il giudice, che dispone il giudizio abbreviato con ordinanza, reputi effettivamente tale e che appaia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento (art. 438 c.p.p., nuovo testo); la modifica dell'art. 223 del d.lgs. n. 51 del 1998, con la soppressione del riferimento alla necessità dell'acquisizione del consenso del pubblico ministero, è coerente con il nuovo impianto normativo.

Per altro verso il legislatore, con la normativa citata, ha colmato una lacuna del sistema prodotta dalla declaratoria di illegittimità dell'art. 442 c.p.p., che la Corte costituzionale, con sentenza del 23 aprile 1991, n. 176, aveva dichiarato in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per violazione dei criteri della legge delega (v. art. 2, n. 53 della legge 16 febbraio 1987, n. 81), nella parte in cui contemplava, al di fuori di una corrispondente previsione della stessa legge, la sostituzione della pena dell'ergastolo, in caso di condanna, con la pena di trenta anni di reclusione; la normativa più recente si è limitata a reintrodurre, con previsione di rango primario che sfugge alle censure perché frutto di una precisa scelta legislativa, il periodo espunto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

Va sul punto rilevato, con riferimento ad uno dei profili di illegittimità denunciati dal difensore delle parti civili, che la sostituzione prevista è riconducibile ad un ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, diretto peraltro a colmare una evidente lacuna normativa, e tali ragioni appaiono prevalenti rispetto al sostanziale depotenziamento del sistema sanzionatorio che essa produrrebbe, frustrando le finalità generalpreventive che fino ad oggi si sarebbero opposte alla abrogazione della pena dell'ergastolo; e correlativamente, contrariamente a quanto assume lo stesso difensore, non poteva essere fondatamente sollevata in precedenza alcuna eccezione relativa alla mancata previsione del giudizio abbreviato nell'ipotesi di reati puniti con l'ergastolo, poiché la previsione di una pena di specie diversa coinvolgeva scelte discrezionali non rientranti tra le attribuzioni della Corte costituzionale.

Tuttavia le modifiche introdotte si riflettono sulla norma transitoria dell'art. 223, rendendone evidenti i limiti di legittimità alla luce degli artt. 3 e 24 della Costituzione ed imponendo a questa Corte di dichiarare la questione non manifestamente infondata.

Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale (affermatasi definitivamente a partire da Cass. S. U. 6 marzo 1992, p.m. in proc. Piccillo ed altro; v. tra le più recenti, *ex multis*, Cass. 25 maggio 1998, Aleci ed altro), «per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma secondo, ultimo periodo, c.p.p., il giudizio abbreviato» non era più «ammesso quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'ergastolo», difettando il giudice per le indagini preliminari del potere di definire il giudizio con le forme di cui agli artt. 441 e 442 c.p.p. anche ove ritenesse di irrogare una sanzione diversa dall'ergastolo.

La preclusione insuperabile riguardava peraltro anche il giudice del dibattimento, a cui non era consentito di trarre in questo caso le conseguenze consentite, in generale, da altre due note pronunzie di incostituzionalità, che lo abilitavano ad applicare all'imputato la riduzione di un terzo della pena a dibattimento concluso, ove fosse stato ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero (che era stato obbligato dalla stessa sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991 ad enunciare le ragioni di tale dissenso), oppure ove si fosse ritenuto il processo già definibile allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari (sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992).

Nel caso in esame, anche ai fini della valutazione della rilevanza della questione proposta, va rilevato che la contestazione *sub b)* concerne un omicidio aggravato ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 3, e 577, primo comma, n. 3, c.p. (perché si ipotizza lo stato di latitanza dei due imputati e la premeditazione), astrattamente punibile con l'ergastolo già in virtù dell'inserimento di una sola delle due aggravanti contestate.

Ciò ha determinato, in occasione dell'udienza preliminare sfociata nel decreto che dispone il giudizio del 29 giugno 1998, l'impossibilità di accedere al rito abbreviato, con il diritto, in caso di condanna, all'abbattimento della pena, e l'eventuale richiesta in tal senso avanzata avrebbe dovuto essere rigettata.

Peraltro, modificato l'impianto generale del giudizio abbreviato, e configurato una sorta di vero e proprio diritto pressoché incondizionato dell'imputato ad ottenere la definizione del procedimento nelle forme del rito speciale e a conseguire, in caso di condanna, la riduzione della pena, la limitazione introdotta dalla norma transitoria dell'art. 223 per i procedimenti in corso, che consente all'imputato, in una prospettiva che appare esclusivamente deflazionistica, di formulare la richiesta solo prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, sembra arbitraria e comprime irragionevolmente il diritto di difesa.

Sotto il primo profilo la norma, divenuta proponibile, con la legge n. 479 del 1999, la richiesta di giudizio abbreviato anche in presenza di reati puniti con l'ergastolo, risulta discriminatoria, in violazione dell'art. 3 Cost., per gli imputati che a suo tempo la richiesta non avanzarono attesa l'impossibilità di accedere al rito alternativo, o che si videro per le stesse ragioni rigettare la richiesta, prima ancora di incontrare il dissenso del pubblico ministero, e che, oggi, avendo superato il procedimento che li riguarda il momento finale di proponibilità dell'istanza, si trovano negata la possibilità di conseguire, in caso di condanna, la cospicua riduzione della pena prevista dalla legge.

Ed invero, anche se l'inizio dell'istruzione dibattimentale, eventualmente in fase di esaurimento, priverebbe lo strumento di effetti concreti sul piano della deflazione dei dibattimenti, la scelta di questa unica prospettiva tralascia di considerare i cospicui effetti, sul piano sostanziale, che comporta la scelta dell'imputato di accettare che assurgano al rango di prova elementi che non possiedono originariamente tale valenza.

E sotto tale profilo la norma censurata viola anche l'art. 24 Cost., comprimendo il diritto di difesa e condizionando la produzione di rilevanti conseguenze di ordine sanzionatorio, che vanno certamente al di là del rito, ad una soglia di ammissibilità il cui superamento costituisce un dato del tutto casuale, estraneo alle scelte delle parti o dello stesso giudice che procede.

Va peraltro puntualizzato, in relazione alle argomentazioni sviluppate dal rappresentante della pubblica accusa e dal difensore delle parti civili per illustrare la manifesta infondatezza della questione sollevata ed indurre questa Corte ad una determinazione diversa da quella già recentemente adottata in altro dibattimento (ordinanza del 18 febbraio 2000, procedimento a carico di Arnone Marcello e Molonia Giovanni, n. 32/96 R. G.), che la problematica sollevata non investe esclusivamente profili di ordine processuale; se infatti, ove la materia fosse di natura esclusivamente processuale, potrebbe forse invocarsi la legittimità di una scelta diretta evidentemente ad incidere sulla durata dei giudizi in corso, evitando la celebrazione del dibattimento, ciò non può ugualmente farsi, ad avviso di questa Corte, laddove dall'applicazione della norma processuale di tipo transitorio discendono conseguenze di così significativo rilievo sul piano sostanziale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 5, «Norme in materia di istituzione del giudice unico così come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del decreto, nei quali il giudizio abbreviato non era ammesso attesa la contestazione di un reato punibile con l'ergastolo, limita la possibilità dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato, consentendolo solo prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina altresì che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 21 febbraio 2000.

Il presidente: SURACI

00C0309

N. 162

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dal tribunale di Udine  
nel procedimento civile vertente tra Centro Regionale Servizi soc. coop. a r.l. e I.N.P.S. ed altri*

**Procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza - Termine - Decorrenza per il debitore dalla affissione, anziché dalla (successiva) notificazione della sentenza - Violazione del diritto di difesa - Ingiustificata assimilazione del debitore a qualunque altro «interessato» - Richiamo alla sent. n. 151/1980 della Corte costituzionale.**

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 195, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta al n. 3142/94 r.a.c.c. promossa, con atto di citazione notificato il 21 maggio 1994, da C.R.S. Centro Regionale Servizi s.c. a r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* Cojutti Gianpaolo, con sede legale in Roma, con il proc. e dom. avvocato Flavio Mattiuzzo, per procura speciale a margine dell'atto di citazione, attore;

Contro, l'I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente *pro-tempore* con gli avv.ti Giovanni M. Maggio e Franco Foramiti per procure generali alle liti del 7 ottobre 1993 a rogito entrambe del notaio F. Lupo di Roma, congiuntamente e/o disgiuntamente, con domicilio in Udine, via Savorgnana n. 37 convenuto; e dott. Giorgio Siciliani, quale commissario liquidatore della C.R.S. soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, con l'avv. Rita Nassimbeni, giusta autorizzazione regione autonoma Friuli Venezia-Giulia prot. 10073 dd. 25 ottobre 1995 per mandato a margine della comparso di costituzione, terzo chiamato in causa; e Misura S.r.l. in persona del suo legale rappresentante, con sede in Cividale, contumace.

Premesso che:

con sentenza emessa dal tribunale di Udine in data 7 maggio 1994, affissa all'albo del tribunale di Udine in data 20 aprile 1999, e notificata alla C.R.S. in data 21 aprile 1994, veniva dichiarato lo stato di insolvenza della C. R. S., Centro Regionale Servizi s.c. a r.l.

con atto di citazione notificato ai creditori istanti, I.N.P.S. e Misura S.r.l., in data 21 maggio 1999 la C.R.S proponeva opposizione alla sentenza al fine di ottenerne la revoca, contestando la competenza territoriale del tribunale di Udine, la sussistenza dello stato di insolvenza e la mancanza dell'istanza di parte.

Si costituiva solo l'I.N.P.S. il quale, in rito, eccepiva la tardività dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'affissione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

In corso di causa il contraddittorio veniva integrato con la citazione del commissario liquidatore della C.R.S. soc. coop. a r.l., dott. Giorgio Siciliani il quale costituendosi contestava nel merito la fondatezza dell'opposizione.

L'attore, in relazione all'eccepita tardività dell'opposizione, osservava che l'impugnazione era stata proposta nel termine di giorni trenta dalla notifica della sentenza, sicché, qualora il tribunale non avesse ritenuto di interpretare l'art. 195 comma quattro L.F. nel senso che il termine di trenta giorni per proporre l'opposizione alla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, decorre dalla data di notificazione della sentenza stessa al debitore e non dalla data di sua affissione (così come avviene per l'opposizione ex art. 18 L.F. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento per effetto della sentenza della Corte costituzionale 27 novembre 1980 n. 151), chiedeva che venisse dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 comma 4 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in relazione agli artt. 3, primo comma e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il termine predetto decorra per il debitore dalla data di affissione della sentenza.

La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.

#### O S S E R V A

rilevato che l'art. 195, quarto comma del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dispone che contro la sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa può essere proposta opposizione da qualunque interessato, «entro trenta giorni dall'affissione»;

Rilevato che dall'esame del fascicolo fallimentare emerge che l'estratto della sentenza del tribunale di Udine che in data 7 aprile 1994 ha dichiarato lo stato di insolvenza della C.R.S. società cooperativa a r.l. è stato affisso alla porta esterna del tribunale in data 20 aprile 1994, mentre la sentenza è stata notificata al legale rappresentante della C.R.S. in data 21 aprile 1994;

Rilevato che la C.R.S. centro regionale servizi società cooperativa a r.l. ha proposto opposizione alla sentenza pronunciata nei suoi confronti, con atto notificato ai creditori istanti in data 21 maggio 1994, e quindi al trentunesimo giorno dall'affissione, ed entro trenta giorni dalla notifica della sentenza;

Ritenuto che, per quante esposto in fatto, la questione di legittimità dell'art. 195, quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui prevede che il termine di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza decorra anche per il debitore dalla data di affissione della sentenza, è rilevante nel presente processo in quanto dalla decisione su di essa dipende l'ammissibilità dell'opposizione, senz'altro tardiva se il termine di giorni trenta per la sua proposizione viene fatto decorrere dalla mera «affissione» della sentenza, mentre tempestiva se il termine viene fatto decorrere dalla notifica della sentenza;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 prospettata da parte attrice, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata con riferimento all'art. 24 della Costituzione il quale, da un lato, sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento e, dall'altro va interpretato secondo i canoni dell'effettività e dell'adeguatezza, nonché con riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la mancata distinzione tra il diritto concesso all'impresa colpita ed il diritto concesso a qualunque altro interessato;

Rilevato in particolare che l'affissione della sentenza alla porta esterna del tribunale, eseguita a norma dell'art. 17 r. d. 16 marzo 1942, n. 267, consiste in un mezzo di pubblicità che non garantisce l'effettiva conoscenza dell'atto, ma, analogicamente a quanto avviene per la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. crea una mera presunzione legale di conoscenza e ritenuto, per altro verso, che la «notifica» della sentenza medesima prevista dall'art. 195, terzo comma L.F. non vale a garantire che «il debitore» sia posto in condizione di

venire tempestivamente a conoscenza della sentenza dichiarativa del suo stato di insolvenza, poiché nel sistema della legge non è prevista e sanzionata l'anteriorità o, quanto meno, la simultaneità della notificazione rispetto all'affissione (che infatti nel caso in esame è avvenuta il giorno anteriore alla notifica);

Ritenuto che tali forme di comunicazione *latu sensu* pubblicitarie, se sono giustificate quando, per il rilevante numero dei destinatari e per la difficoltà d'identificarli tutti, si riveli impossibile portare l'atto a conoscenza dei destinatari medesimi, non trovano alcuna giustificazione quando il destinatario appaia sicuramente ed agevolmente identificabile e ciò anche in considerazione del fatto che tutti gli effetti del fallimento si producono a far tempo della pronuncia (e cioè dalla pubblicazione) della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, sicché dall'eventuale ritardo nella notifica non viene in alcun modo pregiudicata l'esigenza di celerità della procedura fallimentare;

Ritenuto pertanto che, se tale forma di comunicazione appare giustificata «per tutti gli interessati» diversi dall'impresa di cui viene accertato lo stato di insolvenza, per la evidente difficoltà di una loro identificazione, tale modalità non è per nulla giustificata per la decorrenza dei termini di opposizione nei confronti del diretto interessato, il quale, a norma dell'art. 3 Cost., non può essere trattato alla stregua di «qualsiasi interessato» e a norma dell'art. 24 della Costituzione (anche in considerazione delle gravissime conseguenze che derivano dalla sentenza) deve vedersi garantiti l'inviolabilità ed effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento;

Rilevato che la Corte costituzionale con sentenza 27 novembre 1980, n. 151 ha già dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 18, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento decorra per il debitore, e non per l'«interessato» diverso dal fallito, dall'affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento, sulla base di argomentazioni del tutto analoghe a quelle sin qui svolte, così come ha già pronunciato l'illegittimità costituzionale di altre disposizioni (art. 209, secondo comma L.F., 99, quinto comma L.F. artt. 131 e 183 primo comma L.F.) che prevedevano l'affissione come *dies a quo* del termine per impugnare sentenze o decreti resi in sede fallimentare;

Ritenuto che la questione non possa essere risolta in via meramente interpretativa — come suggerito da parte attrice — ovvero sia applicando analogicamente o estensivamente la norma dell'art 18 L.F., quale risulta a seguito della citata pronuncia della Corte costituzionale n. 151/1980.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 7 ottobre 1999.

*Il presidente:* VENIER

*L'estensore:* GRISAFI

## N. 163

*Ordinanza emessa il 3 dicembre 1998, dalla Corte dei conti sez. giur. per la Regione Puglia  
sul ricorso proposto da Casavola Clelia contro Provveditorato agli studi di Taranto*

**Pensioni - Ricorsi in materia di riscatto di servizi non di ruolo - Termine di decadenza di novanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento - Ingiustificata diversa disciplina giuridica rispetto alle pretese patrimoniali relative al rapporto di lavoro dipendente presso le amministrazioni pubbliche soggette solo a prescrizione - Riferimento alla ordinanza della Corte n. 120/1991, di manifesta infondatezza di questione analoga, ritenuta superabile dal giudice rimettente.**

- Legge 15 febbraio 1959, n. 46, art. 6, comma 7.
- Costituzione, art. 3, comma 1.

## LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2503/c del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Casavola Clelia (nata a Martina Franca il 28 febbraio 1932), non rappresentata e difesa, contro il Ministero della pubblica istruzione — Provveditorato agli studi di Taranto; per l'accertamento del diritto al riscatto, computo, riunione e ricongiunzione dei servizi scolastici prestati anteriormente alla immissione in ruolo;

Udito alla pubblica udienza del 3 dicembre 1998, il consigliere relatore dott. Vittorio Raeli; non presente il rappresentante dell'Amministrazione della pubblica istruzione;

Visto il ricorso in epigrafe, con gli allegati;

Viste le conclusioni scritte in data 24 dicembre 1986, del Procuratore generale;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Considerato che, con atto di ricorso in data 10 luglio 1986, depositato il 18 luglio 1986, nella segreteria della terza sezione giurisdizionale per le p.c. di questa Corte, la sig. Casavola Clelia ha impugnato il provvedimento n. 2778 del 14 febbraio 1985, con il quale il Provveditorato agli studi di Taranto ha determinato il trattamento di quiescenza a decorrere dal 10 settembre 1983, sulla base di un'anzianità di 25 anni di servizio e di anni 1 e mesi 7 di servizio pre-ruolo (in tutto, anni 27), escludendo dall'anzianità utile a fini pensionistici, anni 2 e mesi 7 di servizio pre-ruolo e mesi 6 e gg. 26 di scuola sussidiata;

Atteso che la ricorrente, in particolare, chiede ai sensi degli artt. 14 r.d. 703 del 27 giugno 1933 e 15 e 255 del t.u. 1092/1973, il riconoscimento, il computo, la riunione e la ricongiunzione dei seguenti servizi scolastici:

- a) anno scolastico 1952-1953 — Sussid. Autorizzata — mesi 6 e gg. 26;
- b) anno scolastico 1953-1954 — Popolare, con finanziamento statale;
- c) anno scolastico 1955-1956 — Popolare, con finanziamento A.I.M.C.;

con relativa liquidazione dei ratei maturati dal giorno di effettivo collocamento in pensione;

Rilevato che, nella vigenza dell'art. 75 reg. proc. (r.d. n. 1038/1933), abrogato dal' art. 6 del d.-l. n. 453/1993 (conv., con modif., nella legge n. 19/1994), il Procuratore ha concluso, con atto scritto del 24 dicembre 1986, per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la irricevibilità dello stesso, perché proposto oltre novanta giorni dalla data di comunicazione del decreto del Provveditorato agli studi di Taranto n. 4615 del 5 agosto 1983, di computo del servizio pre-ruolo;

Ritenuto:

che con il ricorso in questione la sig. ra Casavola Clelia ha, effettivamente, inteso impugnare il decreto del Provveditorato agli studi di Taranto n. 4615 del 5 agosto 1983, con il quale è stato effettuato il computo del servizio pre-ruolo ai fini dell'anzianità complessiva di servizio utile a pensione, lamentandosi l'esclusione dei servizi pre-ruolo nei termini sopra indicati;

che il ricorso è stato proposto a decorso compiuto del termine di novanta giorni, prescritto dall'art. 6, settimo comma, seconda parte, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per l'impugnativa del decreto di che trattasi, con cui sono stati ammessi a riscatto anni uno e mesi sette di servizi pre-ruolo, sicchè dovrebbe dichiararsi l'irricevibilità o l'improponibilità del gravame;

che il collegio, tuttavia, ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, nella parte in cui stabilisce il termine di giorni novanta dalla comunicazione dei provvedimenti in materia di riscatto di servizi non di ruolo per l'impugnativa degli stessi — termine qualificato come perentorio e/o di decadenza dalla giurisprudenza assolutamente prevalente delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti (cfr., *ex multis*: Sez. Lombardia n. 343/C del 17 novembre 1994; Sez. Sicilia n. 152 del 12 febbraio 1982) — per violazione del principio di uguaglianza, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della Costituzione;

che la questione di legittimità costituzionale, invero, oltre che essere rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, è anche non manifestamente infondata, presentandosi con caratteri di novità rispetto a quella già risolta, nel senso della manifesta infondatezza, dalla ordinanza n. 120 del 15 marzo 1991, essendo incontestabili la natura di diritto soggettivo patrimoniale della posizione soggettiva espressa dal riscatto e il carattere paritetico, e non autoritativo, dei relativi provvedimenti amministrativi ai quali è demandato solo di accertare la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge, in ordine sia alla spettanza del diritto che alla misura, e che, pertanto, non trova ragionevole giustificazione il differente regime giuridico del termine decadenziale di impugnazione dei provvedimenti *de quibus* rispetto a quello che caratterizza il termine prescrizione per azionare le pretese patrimoniali collegate al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pp.aa., stabilito in cinque anni (cfr. sent. 7 aprile 1981, n. 50);

che non trova, inoltre, ragionevole giustificazione il fatto della diversità di disciplina per quanto concerne il termine di impugnativa previsto dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 per la proposizione di gravami, soggetto soltanto a prescrizione, attraverso gli atti di riunione e ricongiunzione di servizi che sono istituiti simili al riscatto e produttivi di effetti analoghi sulla determinazione dell'*an* e del *quantum* del trattamento di pensione;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della costituzione e 23, secondo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui stabilisce il termine di novanta giorni per la impugnativa dei provvedimenti di riscatto in materia di servizi non di ruolo, per la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità;*

*Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla parte, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così provveduto in Bari, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 1998.

*Il presidente f.f.:* DE MARCO

*L'estensore:* RAELI

N. 164

*Ordinanza emessa il 22 gennaio 2000 dal giudice istruttore del tribunale di Padova  
nel procedimento civile vertente tra Galeazzo Carla ed altri e Roncolato Lia*

**Procedimento civile - Forma degli atti processuali - Redazione del processo verbale - Prevista utilizzazione della scrittura manuale, in luogo degli odierni mezzi tecnici - Contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (in raffronto al sistema di documentazione degli atti del processo penale) - Incidenza sulla tutela giurisdizionale, sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia, sulla libertà e indipendenza della magistratura.**

- Codice di procedura civile, artt. 126 e 130; codice di procedura civile (disp. attuazione del) art. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101 e 104.

## IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva che precede;

## O S S E R V A

Il richiesto giudizio di ammissione delle istanze istruttorie introdotte dalle parti evidenzia la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 126 e 130 del codice di procedura civile oltreché dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice stesso poiché in dette disposizione risulta indicato che il processo verbale che documenta le attività del processo civile deve essere scritto in modo chiaro e leggibile ad opera dell'ausiliario del giudice e con i contenuti disposti dalla legge, ma non in modi diversi che a mano.

Tale affermazione, che non trova alcuna contraria indicazione nel codice e che risulta indirettamente confermata dalla previsione fatta in via di eccezione *sub* art. 422 codice di procedura civile, contrasta con la previsione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione oltreché con la previsione degli artt. 101 e 104 della Carta.

Invero, con l'entrata in vigore della norma di cui all'art. 2, n. 8) della legge 16 febbraio 1987 di delega al governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, e con l'entrata in vigore delle norme di cui agli artt. 134, 135, 138, 139 e 140 del codice di rito, è stato previsto un sistema completo e complesso di documentazione degli atti processuali al fine di assicurare, argomentando dal comma 2 dell'art. 140 del codice di procedura penale, la certezza, la compatibilità, la completezza, la piena valutabilità, sotto ogni profilo, e legittimità delle dichiarazioni rese o degli atti compiuti.

Tale previsione è stata posta esclusivamente per il processo penale. Per il processo civile nulla è stato previsto con ciò violando le norme costituzionali sopra richiamate e, *in primis*, quella dell'art. 3 sotto il profilo dell'uguaglianza e della ragionevolezza.

Infatti, non potendo seriamente opporsi allo squilibrio delle situazioni del processo penale e civile, l'affermazione per cui la diversità di disciplina della documentazione trova ragione nella diversità degli interessi in gioco o nella maggiore importanza degli interessi coinvolti nel processo penale rispetto a quelli coinvolti nel processo civile, deve concludersi che la normativa contestata contrasta con la Carta fondamentale.

Infatti affermare il principio per cui vi sono interessi diversi e di rilievo diverso da tutelare appare, ad oggi, tautologico e non perfettamente aderente al concreto di tutte le situazioni coinvolte nel processo civile tra le quali, a titolo d'esempio, possono essere ricordate tutte quelle vicende che hanno ad oggetto il diritto di famiglia ed i minori, la materia concorsuale, quelle relative alla ricostruzione degli illeciti civilistici con la conseguente responsabilità, la materia del diritto industriale.

Tutte ipotesi in cui, spesso, il giudice si deve confrontare con la necessità di raccogliere a verbale e nel contraddittorio di tutte le parti valutazioni o pareri tecnici, deduzioni e costestazioni difensive dichiarazioni e chiarimenti testimoniali.

Ed allora a parità di situazioni si pone differenza di trattamento fra cittadini pregiudicando non solo la tutela degli interessi di coloro che si vedano coinvolti in un processo civile e non abbiano la possibilità di ottenere una documentazione degli atti processuali e delle attività istruttorie la più idonea possibile in relazione ai mezzi tecnici oggi disponibili, ma si grava il corretto e spedito andamento dell'attività dell'amministrazione della giustizia di un fardello impreciso e vischioso quale quello della verbalizzazione manuale senza alcuna possibilità di disporre il superamento in ragione della peculiarità del caso che si affronta secondo un prudente giudizio di difficoltà dell'accertamento.

Verbalizzazione che, per forza di cose, non può che essere sommaria e ben poco celere, soggetta a contestazioni e dubbi; in ogni caso tale da violare anche la libertà e l'indipendenza della magistratura sotto il profilo dell'adeguatezza dei mezzi necessari all'esercizio dignitoso della funzione in quanto il giudice si trova costretto, in assenza di idoneo personale ausiliario la cui presenza non è garantita dall'amministrazione nonostante le molte contestazioni in modo tale da assurgere ormai al rango di notorio, alla verbalizzazione in prima persona o a mezzo delle parti così da giungere ad atti non solo dubbi quanto alla loro formazione, ma del tutto inadeguati al fine che la documentazione si propone.

Conforta tale opinione anche la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, ad esempio con ordinanza n. 284/1992, ha affermato che non contrasta con la Costituzione la possibilità, per il giudice penale, di valutare se gli atti da documentare abbiano natura semplice e possano essere verbalizzati in forma riassuntiva oppure no e vadano verbalizzati con apposita strumentazione con ciò dando indicazione di una libertà di «movimento» del giudice penale che il giudice civile non conosce.

Libertà di movimento che il processo civile riformato imporrebbe inevitabilmente se solo si pensa alla previsione dell'art. 180 del codice di procedura civile che stabilisce come la trattazione della causa debba essere orale e si rediga processo verbale per documentare deduzioni e conclusioni delle parti oltreché i provvedimenti del giudice. Stessa *ratio* imposta dall'art. 183 in tema di interrogatorio libero delle parti e dell'art. 186 cosicché appare dubbio che, oggi, con la riforma del processo civile, possa ancora dirsi che lo scioglimento delle fasi processuali per tale processo sia diverso, più lento e meno impegnativo quanto a documentazione degli atti, di quello del processo penale.

Pertanto poiché la questione non appare manifestamente infondata potendo dare luogo ad una pronuncia della Corte integrativa o interpretativa di accoglimento ed appare rilevante poiché, come prospettata condiziona il concreto esercizio dell'attività giurisdizionale e la tutela dei diritti coinvolti nella presente vicenda processuale.

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione della legittimità Costituzionale delle norme di cui agli artt. 126, 130 del codice di procedura civile e 46 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice di rito per la violazione degli artt. 3, 24, 97, 101 e 104 della Costituzione;*

*Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;*

*Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai presidenti dei due rami del Parlamento;*

*Sospende il giudizio;*

*Rimette gli atti alla Corte costituzionale.*

Padova, addì 22 gennaio 2000.

*Il giudice istruttore: DE ROSA*

## N. 165

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 2000 dal giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra Fidicasa S.r.l. e Istituto bancario San Paolo di Torino - Istituto Mobiliare Italiano S.p.a.*

**Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Eccesso di delega - Ingiustificate disparità di trattamento derivanti dell'efficacia retroattiva e derogatoria della norma censurata - Violazione, sotto più profili, del principio di uguaglianza.**

- D.Lgs. del 4 agosto 1999, n. 25, comma 2 (*recte*: comma 3).
- Costituzione, artt. 3 e 76.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 129 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 1999 e vertente tra Fidicasa società cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* elettivamente domiciliata in Civitavecchia, via Borghese n. 2, presso lo studio dell'avv. Ludovico D'Amico, che la rappresenta e difende giusta delega apposta a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; opponente, e Istituto bancario San Paolo di Torino - Istituto mobiliare italiano, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, via Bernini n. 10, presso lo studio dell'avv. Marisa Gentili, che lo rappresenta e difende giusta delega apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in opposizione; opposta.

Con atto di citazione notificato in data 22 gennaio 1999 la società cooperativa Fidicasa, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 134 del 1998 emesso dal tribunale di Civitavecchia in data 3 dicembre 1998 con il quale era stato ingiunto alla medesima società il pagamento della somma di L. 117.652.859, oltre interessi e spese, quale saldo passivo, alla data del 7 agosto 1998, del c/c n. 569, dalla stessa aperto presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, filiale di Civitavecchia.

L'opponente contestava l'ammontare del credito vantato dalla banca, essendo stata calcolata la predetta somma senza tenere conto degli accordi intercorsi tra le parti anche per quanto riguardava il criterio di determinazione degli interessi.

Alla prima udienza di trattazione del 10 novembre 1999 la banca riproponeva l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (già formulata in comparsa di costituzione e reiterata alla udienza di prima comparizione e la cui decisione era stata rinviata dall'allora istruttore alla successiva fase di trattazione); questo giudice si riservava di provvedere in ordine alla medesima istanza concedendo alle parti termine per note.

In quelle depositate in data 10 dicembre 1999 la società opponente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 comma 2 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, recante modifiche all'art. 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nella parte in cui, dopo aver sancito che è demandato al C.I.C.R. - Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, di talché sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, testualmente prevede che:

«le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente».

La norma, ad avviso dell'opponente, sarebbe in contrasto sia con l'art. 76 della Costituzione, non contenendo la legge delega (legge 24 aprile 1998, n. 128), in forza della quale è stato emanato il decreto legislativo in questione, alcun riferimento alla regolamentazione dell'anatocismo, sia con l'art. 3 della Costituzione, dal quale è desumibile un generale principio di ragionevolezza, se ed in quanto si ritenga la norma *de qua* dotata di efficacia retroattiva, non sussistendo motivi razionali che giustificino tale diversità di discipline.

Osserva il giudice che la questione di legittimità costituzionale, nei termini in cui è stata prospettata, è rilevante nel presente giudizio non solo ai fini della decisione sulla domanda giudiziale, ma anche per provvedere sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'Istituto bancario San Paolo, e non è manifestamente infondata.

Sotto il primo profilo devesi, infatti, rilevare che, sebbene la norma denunciata presenti una formulazione equivoca e non contenga un'espressa previsione della retroattività delle disposizioni in essa contenute, tuttavia ben può essere interpretata in tal senso, ovvero nel senso di prevedere la validità e l'efficacia delle clausole sulla capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo e fino all'adozione della delibera da parte del C.I.C.R. (che allo stato non risulta ancor intervenuta).

Emerge, invero, dall'esegesi del testo normativo che la volontà del legislatore è stata quella di affermare e sancire *ex lege* la validità e l'efficacia di «vecchie» clausole e convenzioni sulla capitalizzazione degli interessi che, alla luce della disciplina vigente all'epoca della loro stipulazione, erano invalide e tali sono state dichiarate dalla Corte di cassazione, in quanto in contrasto con il disposto dall'art. 1283 c.c. (cfr.: Cass. 12507/1999; Cass. 3096/1999; Cass. 2374/1999; Cass. 1417/1998; Cass. 1252/1998). Tale norma imperativa vieta che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti producano interessi, salvo che intervenga una convenzione posteriore allo loro scadenza e sempreché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Orbene, poiché nella presente controversia viene in considerazione un contratto di conto corrente stipulato in epoca antecedente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo (31 luglio 1992) e tale contratto prevede (art. 7) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, *rectius* sui saldi passivi, la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 25 citato, laddove sancisce la validità e l'efficacia di simili clausole, è rilevante ai fini della decisione che questo giudice deve assumere. Invero, per effetto della disciplina con esso introdotta le clausole contrattuali suddette (anche stipulate anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo in esame) sono pienamente valide ed efficaci, sicché sussisterebbero tutti i presupposti per accedere alla richiesta di provvisoria esecuzione.

A diverse conclusioni dovrebbe, invece, pervenirsi qualora tale più recente disciplina sia ritenuta in contrasto con la Carta costituzionale: infatti, sulla scorta del riferito orientamento giurisprudenziale, la clausola relativa all'anatocismo è nulla e, quindi, mancherebbero i presupposti per disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Questa, d'altro canto, neppure potrebbe essere limitata alla sola sorte, ritenendo questo giudice che debba essere condiviso l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui non è consentita la provvisoria esecuzione parziale (cfr.: Cass. 2549/1976; nella giurisprudenza di merito v.: trib. Pistoia, ord. 12 ottobre 1994; trib. Milano, ord. 30 giugno 1994; trib. Macerata, ord. 12 febbraio 1993; trib. Torino, ord. 25 febbraio 1992; trib. Napoli, ord. 27 marzo 1991).

Quanto al secondo profilo, ovvero la non manifesta infondatezza della questione, a parere di questo giudice, il più volte citato art. 25 viola il disposto dell'art. 76 della Costituzione in quanto il decreto legislativo n. 342 del 1999 è stato emanato in attuazione delle delega di cui all'art. 1, comma 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128 che delegava il Governo ad emanare «disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142».

Ebbene in tale norma non era contenuto alcun principio o criterio direttivo attinente la materia dell'anatocismo. Né, d'altro canto, alcuna direttiva in tal senso al legislatore delegato era contenuta nella legge n. 128 del 1998.

Tale delega concerneva solo il potere del Governo di emanare disposizioni integrative e correttive del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non anche la possibilità di derogare retroattivamente al disposto dell'art. 1283 c.c., né quella di far dipendere dalle determinazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio la validità e l'efficacia delle clausole sugli interessi anatocistici.

La norma denunciata, inoltre, in quanto dotata di efficacia retroattiva, come sopra detto, viene ad introdurre una disciplina diversificata di situazioni del tutto identiche che non ha alcuna razionale giustificazione e si appalesa, sotto tale profilo, in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione.

Questo giudice rileva un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale del più volte citato art. 25, comma 2 in relazione al medesimo art. 3 della Costituzione.

La disposizione *de qua* invero, introduce un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che in passato hanno contrattato con banche, i quali in forza dell'innovazione legislativa non possono avvalersi della nullità consequenziale al divieto di cui all'art. 1283 c.c., tuttora vigente, e coloro che invece hanno sottoscritto clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi con soggetti rispetto ai quali non trova applicazione il testo unico in materia bancaria.

La stessa deroga al principio di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, in quanto disposta in relazione a norme di diritto sostanziale ed applicata solo rispetto a talune categorie di rapporti caratterizzati dalla presenza di un contraente «forte» quale la banca, si sostanzia nella violazione del principio di uguaglianza.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio;*

*Dispone, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone, a cura della cancelleria, la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la comunicazione della medesima al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Così deciso in Civitavecchia, il 14 gennaio 2000.

*Il giudice: CIANI*

00C0313

N. 166

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 2000 dal giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra Nuova Formula '78 S.r.l. e Istituto bancario San Paolo di Torino - Istituto Mobiliare Italiano S.p.a.*

**Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Eccesso di delega - Ingiustificate disparità di trattamento derivanti dell'efficacia retroattiva e derogatoria della norma censurata - Violazione, sotto più profili, del principio di uguaglianza.**

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 25, comma 2 (*recte*: comma 2).
- Costituzione, artt. 3 e 76.

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 216 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 1999 e vertente tra Nuova Formula '78 società cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* elettivamente domiciliata in Civitavecchia, via Borghese n. 2, presso lo studio dell'avv. Ludovico D'Amico, che la rappresenta e difende giusta delega apposta a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; opponente, e Istituto bancario San Paolo di Torino - Istituto mobiliare italiano, società per azioni, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, via Bernini n. 10, presso lo studio dell'avv. Marisa Gentili, che lo rappresenta e difende giusta delega apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in opposizione; opposta.

Con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 1999 la società cooperativa Nuova Formula '78, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 133 del 1998 emesso dal tribunale di Civitavecchia in data 2 dicembre 1998 con il quale era stato ingiunto alla medesima società il pagamento della somma di L. 296.598.564, oltre interessi e spese, quale saldo passivo, alla data del 7 agosto 1998, del c/c n. 797, dalla stessa aperto presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, filiale di Civitavecchia.

L'opponente contestava l'ammontare del credito vantato dalla banca, essendo stata calcolata la predetta somma senza tenere conto degli accordi intercorsi tra le parti anche per quanto riguardava il criterio di determinazione degli interessi.

Alla prima udienza di trattazione del 10 novembre 1999 la banca riproponeva l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (già formulata in comparsa di costituzione e reiterata alla udienza di prima comparizione e la cui decisione era stata rinviata dall'allora istruttore alla successiva fase di trattazione); questo giudice si riservava di provvedere in ordine alla medesima istanza concedendo alle parti termine per note.

In quelle depositate in data 10 dicembre 1999 la società opponente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, recante modifiche all'art. 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria (decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385), nella parte in cui, dopo aver sancito che è demandato al C.I.C.R. — Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio — stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, di talché sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, testualmente prevede che:

«Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente».

La norma, ad avviso dell'opponente, sarebbe in contrasto sia con l'art. 76 della Costituzione, non contenendo la legge delega (legge 24 aprile 1998, n. 128), in forza della quale è stato emanato il decreto legislativo in questione, alcun riferimento alla regolamentazione dell'anatocismo, sia con l'art. 3 della Costituzione, dal quale è desumibile un generale principio di ragionevolezza, se ed in quanto si ritenga la norma *de qua* dotata di efficacia retroattiva, non sussistendo motivi razionali che giustificino tale diversità di discipline.

Osserva il giudice che la questione di legittimità costituzionale, nei termini in cui è stata prospettata, è rilevante nel presente giudizio non solo ai fini della decisione sulla domanda giudiziale, ma anche per provvedere sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'Istituto Bancario San Paolo, e non è manifestamente infondata.

Sotto il primo profilo devesi, infatti, rilevare che, sebbene la norma denunciata presenti una formulazione equivoca e non contenga un'espressa previsione della retroattività delle disposizioni in essa contenute, tuttavia ben può essere interpretata in tal senso, ovvero nel senso di prevedere la validità e l'efficacia delle clausole sulla capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo e fino all'adozione della delibera da parte del C.I.C.R. (che allo stato non risulta ancora intervenuta).

Emerge, invero, dall'esegesi del testo normativo che la volontà del legislatore è stata quella di affermare e sancire *ex lege* la validità e l'efficacia di «vecchie» clausole e convenzioni sulla capitalizzazione degli interessi che, alla luce della disciplina vigente all'epoca della loro stipulazione, erano invalide e tali sono state dichiarate dalla Corte di cassazione, in quanto in contrasto con il disposto dall'art. 1283 c.c. (cfr.: Cass. 12507/1999; Cass. 3096/1999; Cass. 2374/1999; Cass. 1417/1998; Cass. 1252/1998). Tale norma imperativa vieta che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti producano interessi, salvo che intervenga una convenzione posteriore allo loro scadenza e sempreché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Orbene, poiché nella presente controversia viene in considerazione un contratto di conto corrente stipulato in epoca antecedente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo (29 aprile 1993) e tale contratto prevede (art. 7) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, *rectius* sui saldi passivi, la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 25 citato, laddove sancisce la validità e l'efficacia di simili clausole, è rilevante ai fini della decisione che questo giudice deve assumere. Invero, per effetto della disciplina con esso introdotta le clausole contrattuali suddette (anche stipulate anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo in esame) sono pienamente valide ed efficaci, sicché sussisterebbero tutti i presupposti per accedere alla richiesta di provvisoria esecuzione.

A diverse conclusioni dovrebbe, invece, pervenirsi qualora tale più recente disciplina sia ritenuta in contrasto con la Carta costituzionale: infatti, sulla scorta del riferito orientamento giurisprudenziale, la clausola relativa all'anatocismo è nulla e, quindi, mancherebbero i presupposti per disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Questa, d'altro canto, neppure potrebbe essere limitata alla sola sorte, ritenendo questo giudice che debba essere condiviso l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui non è consentita la provvisoria esecuzione parziale (cfr.: Cass. 2549/1976; nella giurisprudenza di merito v.: trib. Pistoia, ord. 12 ottobre 1994; trib. Milano, ord. 30 giugno 1994; trib. Macerata, ord. 12 febbraio 1993; trib. Torino, ord. 25 febbraio 1992; trib. Napoli, ord. 27 marzo 1991).

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 165/2000).*

N. 167

*Ordinanza emessa il 12 gennaio 2000 dal tribunale di Crotone  
nel procedimento penale a carico di Salerno Antonio*

**Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in un procedimento connesso possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni rese dal testimone - Contrasto con «il diritto delle parti di interrogare le persone che rendono dichiarazioni a carico» - Incidenza «sull'esercizio della giurisdizione».**

- P.P.N., art. 210, commi 1 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111, 112 e 113.

## IL TRIBUNALE

Nel procedimento n. 190/1999 R.G.T. a carico di:

Salerno Antonio, nato a Crotone il 9 gennaio 1980, residente in Cutro, via Ponte n. 15, assistito dal difensore di fiducia avv. Luigi Colacino del foro di Crotone, imputato dei reati di porto di esplosivi ed altro;

Rilevato che, citato per essere esaminato nella qualità di cui all'art. 210 c.p.p. tale De Luca Davide, lo stesso si avvaleva della facoltà di non rispondere e la difesa dell'imputato non prestava il consenso della prova in assenza del contraddittorio, rendendo così impossibile ai fini decisionali l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza dal De Luca stesso, dichiarazioni a tal punto da ritenere neppure acquisibili con il meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 513 c.p.p. in quanto attività del tutto inutili ai fini del giudizio attesa l'assoluta inutilizzabilità discendente dai principi di cui all'art. 111 Cost. immediatamente operativi nel processo *de quo* ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge che ha disciplinato l'attuazione in via transitoria della normativa;

Osservato che si verte in ipotesi in cui il principio in discussione non è quello della utilizzabilità o meno a fini decisionali di dichiarazioni rese in assenza del contraddittorio, bensì quello di una piena possibilità di formazione della prova nel dibattimento non condizionata da fatti o circostanze che non siano oggettive ai sensi del quinto comma dell'art. 111 Cost.;

Ritenuto che la possibilità che la legge ordinaria, nella previsione di cui all'art. 210, quarto comma c.p.p. concede ai soggetti indicati nel primo comma della stessa norma di avvalersi della facoltà di non rispondere, contrasta con i principi costituzionali di cui al citato art. 111 Cost. come modificato, norma che garantisce il diritto delle parti e quindi anche della difesa dell'imputato di interrogare le persone che rendono dichiarazioni a carico:

che tale possibilità contrasta altresì con i principi costituzionali di cui alla sezione seconda del titolo IV - Parte II della Costituzione, incidendo negativamente, attesa a tal punto l'irrecuperabilità di fonti di prova ed atti pur formati legittimamente nelle fasi precedenti il giudizio, sull'esercizio stesso della giurisdizione che in tal modo viene condizionato, nel suo sostanziale estrinsecarsi e nel suo buon andamento, dalla scelta del soggetto da esaminare, pur quando, come nella specie dove il De Luca è stato a sua volta già giudicato con sentenza di perdono giudiziale, non si ravvisano contrastanti principi di salvaguardia di interessi costituzionalmente protetti che giustificerebbero il diritto al silenzio da parte del soggetto terzo al processo;

che la facoltà accordata a soggetti da esaminare dal disposto di cui all'art. 210, quarto comma c.p.p., contrasta altresì con i principi di cui all'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento che determina laddove differenza senza ragionevolezza il regime di acquisizione ed utilizzazione probatoria delle dichiarazioni eteroaccusatorie a seconda che provengano da soggetto che riveste le qualità di cui al primo comma dell'art. 210 c.p.p. ovvero di semplice testimone;

Ritenuto quindi che va sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale della citata norma di cui all'art. 210, primo e quarto comma, c.p.p. apparendo la stessa non manifestamente infondata per le considerazioni sopra svolte, ed essendo altresì rilevante la sua decisione nel giudizio *de quo* attesa l'altrimenti impossibile formazione di una prova per la discrezionale scelta della fonte;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 97, 111, 112 e 113 Cost., solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, commi 1 e 4 c.p.p. per contrasto con le norme stesse;*

*Sospende il presente procedimento;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai presidenti delle Camere e del Parlamento;*

*Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale.*

Crotone, addì 12 gennaio 2000.

*Il presidente:* LUCISANO

00C0315

N. 168

*Ordinanza emessa il 29 ottobre 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Alberti Alberto ed altri*

**Processo penale - Incidente probatorio - Persona inferma di mente - Possibilità di disporre incidente probatorio al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 392, comma 1, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in caso di assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici - Lesione del diritto di difesa.**

- P.P.N., art. 392, com. 1-bis.
- Costituzione, artt. 3, e 24.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sull'invito all'astensione del giudice, formulato dalla difesa degli imputati;

Rilevato che, in base alla disciplina vigente, deve escludersi che esista una incompatibilità tra la funzione di giudice per le indagini preliminari (quand'anche consistita nell'adozione di provvedimenti coercitivi) e quella di giudice dell'udienza preliminare, atteso che:

la giurisprudenza costituzionale (v. sent. 24 dicembre 1996 n. 410 e, indirettamente, sent. 22 ottobre 1997 n. 311) ha escluso che tale incompatibilità sia imposta dai principi della Costituzione, osservando che la pregressa adozione di misure cautelari può incidere sulla terzietà del giudice solo quando quest'ultimo sia, successivamente, chiamato a decidere il merito della colpevolezza e non anche quando, come avviene nel caso dell'art. 425 del codice di procedura penale, deve statuire soltanto sul passaggio da una fase procedimentale all'altra;

il legislatore, com'è noto, ha di recente ritenuto — in base a una scelta politica la cui bontà non è ovviamente qui in discussione — di stabilire comunque una incompatibilità fra le due funzioni (art. 34, comma 2-bis del codice di procedura penale, come inserito dall'art. 171, del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51), che tuttavia ha previsto di far operare soltanto dalla data del 2 gennaio 2000 (art. 247 del decreto legislativo citato, come modificato dall'art. 1, legge 16 giugno 1998 n. 188, e art. 3-bis, comma 1 del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 145 e successive modificazioni.);

per il periodo transitorio, si è previsto che il giudice per le indagini preliminari possa essere ricusato qualora abbia espresso una valutazione di consapevolezza «fuori dei casi consentiti dalla legge» (art. 3-bis comma 2, del decreto legislativo 145/1999 cit.);

Ritenuto che la pronuncia della diagnosi indiziaria presupposta dalle ordinanze in tema di misure cautelari costituisca appunto un caso in cui la «valutazione di colpevolezza» sia non solo ammessa ma richiesta dalla legge, e che quindi non sussista nel caso di specie alcun profilo di incompatibilità che renda doverosa o anche solo opportuna l'astensione;

## PER QUESTI MOTIVI

Dichiara di non astenersi dalla cognizione del presente procedimento.

Sulla richiesta di incidente probatorio formulata dalla difesa degli imputati, per l'assunzione della testimonianza delle persone offese dei delitti contestati ad Alberti Alberto e Monti Carlo, e sulla subordinata eccezione di legittimità costituzionale.

Rilevato che:

a) la richiesta non può essere accolta in base alla lettera a) dell'art. 392, primo comma del codice di procedura penale, in quanto l'infermità da cui sono affetti i testi in questione non è tale da incidere sulla possibilità che il loro esame sia ritardato sino alla sede naturale del dibattimento, ma semmai sulla idoneità psichica a rendere testimonianza (art. 196, secondo comma del codice di procedura penale), problema indifferente al momento dell'assunzione della prova;

b) il comma 1-bis dell'art. 392 cit., d'altro canto, è tassativo nel limitare ai testimoni minori di anni 16 la possibilità per le parti di chiedere, e per il giudice di disporre, l'incidente probatorio in assenza dei presupposti di cui al comma 1 dell'articolo; né, proprio per il carattere eccezionale dell'istituto dell'incidente probatorio rispetto ai principi di immediatezza e concentrazione processuale insiti nel sistema, la norma si presta ad interpretazioni analogiche;

Ritenuta tuttavia non manifestamente infondata la questione sollevata dalla difesa degli imputati, circa l'irragionevolezza della diversa disciplina dettata per le situazioni dei testi infrasedicenni e di quelli infermi di mente, con conseguente violazione sia dell'art. 3 della Costituzione sia del diritto di difesa;

Considerato infatti che la *ratio* dell'art. 392 comma 2-bis del codice di procedura penale pare rispondere a una duplice esigenza:

1) da un lato, proteggere anticipatamente il teste dagli aspetti problematici, non tanto della pubblicità del dibattimento (per i quali sarebbe sufficiente rimedio la previsione dell'esame a porte chiuse, ex art. 472 comma 3-bis del codice di procedura penale), quanto delle more dei tempi delle indagini e di quelli del dibattimento stesso, per le ricadute che tali aspetti potrebbero avere — ad avviso del legislatore — sul vissuto del soggetto;

2) dall'altro, come dimostra il fatto che il diritto di richiedere tale tipo di incidente probatorio è attribuito anche alla persona sottoposta alle indagini, tutelare precocemente il diritto di quest'ultima al contraddittorio, per consentire di porre alla luce prima del dibattimento l'eventuale inattendibilità del teste, ritenuto evidentemente in questo caso più che in altri concreto il rischio di suggestioni e condizionamenti anche non maliziosi;

Ritenuto che entrambe le finalità appena richiamate paiono valere in modo identico — e comunque non tale da giustificare sostanziali differenze di disciplina — per i soggetti in età evolutiva e per quelli che versino in condizioni di infermità mentale, sicché sia il principio di uguaglianza (nella sua specificazione dell'eguale trattamento di situazioni identiche), sia il diritto di difesa della persona sottoposta ad indagini risultano subire una ingiustificata restrizione; ritenuta la questione rilevante nel presente procedimento, in cui le principali fonti di prova nei confronti degli indagati sono rappresentate da dichiarazioni di persone inferme di mente (ciò che incide del resto nella stessa qualificazione giuridica dei fatti contestati agli imputati);

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale — per contrasto con gli artt. 3 e 24 — dell'art. 392 comma 1-bis, c.p.p. nella parte in cui non prevede che le disposizioni in esso previste si applichino anche all'assunzione della testimonianza di persona inferma di mente;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ai fini della risoluzione della questione suddetta;*

*Sospende per l'effetto il procedimento in corso;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 ultimo comma legge 11 marzo 1953, n. 87.*

Lecco, addì 29 ottobre 1999.

*Il giudice: FADDA*

## N. 169

*Ordinanza emessa il 18 febbraio 2000 dalla Corte di assise di Messina  
nel procedimento penale a carico di Arnone Marcello ed altro*

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1999, n. 51 - Ipotesi di procedimenti per reato punibile con l'ergastolo per i quali, anteriormente alla nuova normativa, non era ammesso il giudizio abbreviato - Possibilità di chiedere tale rito soltanto «prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale» - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.**

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, art. 223; modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 56.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## LA CORTE DI ASSISE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Arnone Marcello e Molonia Giovanni, imputati dell'omicidio pluriaggravato di Basile Saverio e Morciano Domenico, e dei connessi reati in materia di armi, commessi il 17 agosto 1990 in Messina.

Il difensore di Arnone Marcello, all'inizio di questa udienza dibattimentale, destinata, esaurita l'assunzione delle prove di accusa, all'esame del suo assistito, collaboratore di giustizia, ha eccepito la illegittimità costituzionale, ai sensi dell'artt. 24 e 25 della Costituzione, dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Norme in materia di istituzione del giudice unico, così come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.

Il pubblico ministero ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

La problematica sottoposta all'esame di questa Corte scaturisce evidentemente dalle modifiche introdotte dalla recente legge 16 dicembre 1999, n. 479, contenente, tra l'altro, modifiche al codice di procedura penale, che ha per un verso inciso radicalmente sulla natura e sulla struttura del giudizio abbreviato, ponendo quale unico presupposto del rito alternativo la richiesta dell'imputato, che può essere subordinata ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, che il giudice, che dispone il giudizio abbreviato con ordinanza, reputi effettivamente tale e che appaia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento (art. 438 del codice di procedura penale, nuovo testo); la modifica dell'art. 223 del d.lgs. n. 51 del 1998, con la soppressione del riferimento alla necessità dell'acquisizione del consenso del pubblico ministero, è coerente con il nuovo impianto normativo.

Per altro verso il legislatore, con la normativa citata, ha colmato una lacuna del sistema prodotta dalla declaratoria di illegittimità dell'art. 442 del codice di procedura penale, che la Corte costituzionale, con sentenza del 23 aprile 1991, n. 176, aveva dichiarato in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per violazione dei criteri della legge-delega (visto art. 2 n. 53 della legge 16 febbraio 1987, n. 81), nella parte in cui contemplava, al di fuori di una corrispondente previsione della stessa legge, la sostituzione della pena dell'ergastolo, in caso di condanna, con la pena di trenta anni di reclusione; la normativa più recente si è limitata a reintrodurre, con previsione di rango primario che sfugge alle censure perché frutto di una precisa scelta legislativa, il periodo espunto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

Tuttavia le modifiche introdotte si riflettono sulla norma transitoria dell'art. 223, rendendone evidenti i limiti di legittimità alla luce degli artt. 3 e 24 della Costituzione ed imponendo a questa Corte di dichiarare la questione non manifestamente infondata.

Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale (affermatasi definitivamente a partire da Cassazione S.U. 6 marzo 1992, in proc. Piccillo ed altro; vista tra le più recenti, *ex multis*, Cassazione 25 maggio 1998, Aleci ed altro), «per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma secondo, ultimo periodo, codice di procedura penale, il giudizio abbreviato» non era più «ammesso quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'ergastolo», difettando il giudice per le indagini preliminari del potere di definire il giudizio con le forme di cui agli artt. 441 e 442 codice di procedura penale anche ove ritenesse di irrogare una sanzione diversa dall'ergastolo.

La preclusione insuperabile riguardava peraltro anche il giudice del dibattimento, a cui non era consentito di trarre in questo caso le conseguenze consentite, in generale, da altre due note pronunzie di incostituzionalità, che lo abilitavano ad applicare all'imputato la riduzione di un terzo della pena a dibattimento concluso, ove fosse

stato ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero (che era stato obbligato dalla stessa sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991 ad enunciare le ragioni di tale dissenso), oppure ove si fosse ritenuto il processo già definibile allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari (sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992).

Nel caso in esame, anche ai fini della valutazione della rilevanza della questione proposta, va rilevato che la contestazione *sub b)* concerne un duplice omicidio aggravato ai sensi dell'art. 577, primo comma, n. 3 e n. 4, codice penale (perché si ipotizza la premeditazione e la futilità dei motivi), astrattamente punibile con l'ergastolo già in virtù dell'inserimento di una sola delle due aggravanti contestate.

Ciò ha determinato, in occasione dell'udienza preliminare sfociata nel decreto che dispone il giudizio del 19 settembre 1996, l'impossibilità di accedere al rito abbreviato, con il diritto, in caso di condanna, all'abbattimento della pena, e l'eventuale richiesta in tal senso avanzata avrebbe dovuto essere rigettata.

Peraltro, modificato l'impianto generale del giudizio abbreviato, e configurato una sorta di vero e proprio diritto pressoché incondizionato dell'imputato ad ottenere la definizione del procedimento nelle forme del rito speciale e a conseguire, in caso di condanna, la riduzione della pena, la limitazione introdotta dalla norma transitoria dell'art. 223, che consente all'imputato, in una prospettiva che appare esclusivamente deflazionistica, di formulare la richiesta solo prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, sembra arbitraria e comprime irragionevolmente il diritto di difesa.

Sotto il primo profilo la norma, divenuta proponibile, con la legge n. 479 del 1999, la richiesta di giudizio abbreviato anche in presenza di reati puniti con l'ergastolo, risulta discriminatoria, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, per gli imputati che a suo tempo la richiesta non avanzarono attesa l'impossibilità di accedere al rito alternativo, o che si videro per le stesse ragioni rigettare la richiesta, prima ancora di incontrare il dissenso del pubblico ministero, e che, oggi, avendo superato il procedimento che li riguarda il momento finale di proponibilità dell'istanza, si trovano negata la possibilità di conseguire, in caso di condanna, la cospicua riduzione della pena prevista dalla legge.

Ed invero, anche se l'inizio dell'istruzione dibattimentale, eventualmente in fase di esaurimento, priverebbe lo strumento di effetti concreti sul piano della deflazione dei dibattimenti, la scelta di questa unica prospettiva tralascia di considerare i cospicui effetti, sul piano sostanziale, che comporta la scelta dell'imputato di accettare che assurgano al rango di prova elementi che non possiedono originariamente tale valenza.

E sotto tale profilo la norma censurata viola anche l'art. 24 della Costituzione, comprimendo il diritto di difesa e condizionando la produzione di rilevanti conseguenze di ordine sanzionatorio, che vanno certamente al di là del rito, ad una soglia di ammissibilità il cui superamento costituisce un dato del tutto casuale, estraneo alle scelte delle parti o dello stesso giudice che procede.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. del 19 febbraio 1998, n. 51, norme in materia di istituzione del giudice unico, così come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del decreto, nei quali il giudizio abbreviato non era ammesso attesa la contestazione di un reato punibile con l'ergastolo, limita la possibilità dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato, consentendolo solo prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina altresì che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Messina, addì 18 febbraio 2000.

*Il presidente: SURACI*

N. 170

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dal pretore di Venezia, sez. distaccata di Dolo  
nel procedimento penale a carico di Gottardo Giancarlo*

**Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Giudice che, per la ritenuta gravità del fatto, non abbia accolto la richiesta di oblazione presentata dall'imputato prima dell'apertura del dibattimento - Incompatibilità alle funzioni di giudice - Mancata previsione - Contrasto con la legge di delega.**

- P.P.N., art. 34.
- Costituzione, art. 76.

## IL PRETORE

Nel procedimento n. 4603/97/r.g.;

Preso atto che l'imputato ha presentato domanda di oblazione;

Preso atto che la domanda è stata rigettata dal giudice che scrive per la gravità del fatto;

Preso atto che il difensore dell'imputato ha avanzato istanza di revoca dell'ordinanza che ha reietto la domanda di oblazione;

Preso atto che anche tale istanza è stata dalla stesso giudice reietta, ribadite le ragioni di cui all'ordinanza di reiezione della domanda di oblazione;

Preso atto che l'art. 34 c.p.p. non prevede quale ipotesi d'incompatibilità a procedere a dibattimento, quella del giudice che abbia rigettato la domanda di oblazione per la gravità del fatto;

Ritenuta tuttavia ipotizzabile un'incompatibilità a procedere al dibattimento, in quanto l'affermazione della gravità del fatto segue ad una valutazione non formale ma di contenuto, cosicché appare sacrificata l'esigenza, chiaramente emergente dalla direttiva n. 67, art. 2 legge-delega n. 81/1987 di evitare che l'esame del merito del giudice possa essere condizionato dallo svolgimento di una sua precedente attività;

Ritenuto quindi che non sia manifestamente infondata la questione, sollevata dalla difesa, di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere a dibattimento del pretore che abbia rigettato la domanda di oblazione per la gravità del fatto, dato l'ipotizzabile contrasto con l'art. 76 della Costituzione per il mancato rispetto delle scelte compiute dal legislatore delegante;

Ritenuto che il giudizio non possa definirsi indipendentemente dalla risoluzione della questione, in quanto con l'attuale art. 34 c.p.p. il giudice che scrive dovrebbe procedere a dibattimento;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere a dibattimento del giudice che abbia rigettato la domanda di oblazione per la gravità del fatto;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria sia notificata all'imputato, al suo difensore, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Dolo, addì 12 ottobre 1998.

*Il pretore: PIRAS*

## N. 171

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo nel procedimento penale a carico di Gottardo Giancarlo*

**Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Giudice che, per la ritenuta gravità del fatto, non abbia accolto la richiesta di oblazione presentata dall'imputato prima dell'apertura del dibattimento - Incompatibilità alle funzioni di giudizio - Mancata previsione - Contrasto con la legge di delega.**

- P.P.N., art. 34.
- Costituzione, art. 76.

## IL PRETORE

Nel procedimento n. 4604/97/r.g.;

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 170/2000).*

00C0319

## N. 172

*Ordinanza emessa il 17 febbraio 2000 dal tribunale di Marsala nel procedimento penale a carico di Sparla Giuseppe*

**Processo penale - Richiesta di applicazione della pena - Modifiche normative - Procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, sia stato emesso e notificato all'imputato il decreto di giudizio immediato - Applicabilità, ai fini della formulazione della richiesta, del termine e delle forme previste dalla novella - Difetto di disciplina transitoria - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.**

- P.P.N., art. 446, comma 1; modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 3 febbraio 2000;

Letti gli atti del procedimento penale n. 31/2000 r.g. a carico di Sparla Giuseppe, nato a Milano il 9 luglio 1981, imputato «del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, perché illecitamente deteneva al fine di cederla a terzi gr 70 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, contenuta in un sacchetto di nylon di colore bianco e celata all'interno dell'armadietto della sua camera nella sua abitazione. In Marsala il 7 settembre 1999»;

Vista la richiesta di applicazione della pena avanzata dall'imputato all'udienza del 3 febbraio 2000, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, cui il pubblico ministero non ha prestato il proprio consenso, ritenendo la stessa intempestiva alla luce della normativa oggi vigente (art. 446 c.p.p. come modificato dalla legge n. 479 del 16 dicembre 1999 in vigore dal 2 gennaio 2000), pur riconoscendo la congruità nel merito della pena indicata;

Rilevato:

che con decreto emesso in data 20 settembre 1999 il g.i.p. presso il tribunale di Marsala disponeva il giudizio immediato nei confronti dell'odierno imputato, fissando udienza dibattimentale al 13 gennaio 2000 e contestualmente avvisando l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, entro sette giorni dalla notifica del decreto, ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.;

che il decreto *de quo* veniva notificato all'imputato in data 29 settembre 1999 e lo stesso non presentava alcuna richiesta di giudizio abbreviato;

che all'udienza del 13 gennaio 2000 il tribunale di Marsala in composizione collegiale, presente l'imputato, disponeva la trasmissione degli atti al giudice monocratico in sede, rientrando il reato per cui si procede tra quelli attualmente attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 33-ter c.p.p.;

che all'udienza del 3 febbraio 2000, come sopra indicato, l'imputato, avvalendosi della facoltà riconosciutagli con il decreto di giudizio immediato di chiedere la definizione del procedimento patteggiando la pena, avanzava formale richiesta in tal senso, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento;

#### O S S E R V A

Il dissenso espresso dal pubblico ministero trova giustificazione nella normativa oggi vigente, come introdotta dalla legge n. 479 del 16 dicembre 1999, ed in particolare nel disposto dell'art. 446 c.p.p. novellato che, nell'indicare i tempi e le forme della richiesta di patteggiamento, stabilisce — nell'ipotesi in cui sia stato emesso e notificato il decreto di giudizio immediato — che «la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458, primo comma».

In effetti la legge n. 479/1999, entrata in vigore il 2 gennaio 2000 (cosiddetta legge «Carotti»), nel ridefinire i contorni dell'istituto dell'applicazione della pena, ha collocato, con riguardo al giudizio ordinario, il momento preclusivo per la presentazione della richiesta *ex art. 444 c.p.p.* nella fase dell'udienza preliminare, mentre con riferimento al giudizio immediato — ove l'udienza preliminare manca — ha di fatto equiparato, quanto a termini e modi di presentazione, la richiesta di patteggiamento a quella di giudizio abbreviato; con la conseguenza, pertanto, che l'imputato nel giudizio immediato può chiedere di patteggiare la pena depositando la propria richiesta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla notifica del decreto che ha disposto il giudizio immediato.

Orbene, non essendo stata formulata nel caso in esame la richiesta *de quo* nel termine fissato a pena di decadenza dall'art. 446, primo comma c.p.p., il pubblico ministero, pur avvertendo la palese incongruità della fattispecie e sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale della norma, come novellata, in assenza di una disciplina transitoria per i procedimenti già pendenti, non ha prestato il proprio consenso, ritenendo la stessa richiesta ormai tardiva.

Ciò premesso, ritiene questo giudicante che si profili effettivamente nel giudizio in corso una questione — rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata — di legittimità costituzionale dell'art. 446, primo comma c.p.p., come modificato dalla legge n. 479/1999, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella misura in cui la stessa norma trova necessaria applicazione anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore (il 2 gennaio 2000).

Com'è noto, la recentissima legge «Carotti» ha modificato profondamente diversi istituti del processo penale, nell'ambito della più complessa riforma del «giudice unico» avviata con il decreto legislativo n. 51/1998.

La stessa, tuttavia, mancando di disposizioni di carattere transitorio e di coordinamento destinate a regolare i giudizi già in corso, trova immediata e completa applicazione a decorrere dal 2 gennaio 2000, quale diritto processuale vigente con riferimento a tutti i procedimenti penali, ivi compresi quelli già pendenti nelle diverse fasi, e ciò in ossequio al noto principio processualistico *tempus regit actum*.

Tale unica e possibile interpretazione applicativa dell'art. 446, primo comma c.p.p. novellato, quale norma — cioè — di applicazione generale ed immediata, apre tuttavia fondati dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli della Carta costituzionale citati, con riferimento a quei procedimenti, come quello in esame, nei quali il decreto di giudizio immediato è stato emesso e notificato all'imputato sotto il vigore della precedente normativa, che non prevedeva — a pena di decadenza — alcun termine dalla notifica del decreto entro il quale avanzare la richiesta di applicazione della pena, avendo al contrario l'imputato il diritto di esprimere tale richiesta sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

In sostanza, l'art. 446, primo comma c.p.p. novellato, nella misura in cui oggi trova applicazione generalizzata anche ai procedimenti come quello in esame, viola palesemente, a parere di questo giudicante — in primo luogo — l'art. 24 della Costituzione, che garantisce il diritto inviolabile della difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Appare evidente, infatti, come in mancanza di una disciplina transitoria volta a regolare le ipotesi nelle quali l'azione penale è già stata esercitata con la richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato ed il relativo decreto è già stato emesso e notificato all'imputato prima della data del 2 gennaio 2000, l'imposizione *tout court*

di un termine a pena di decadenza entro il quale l'imputato deve proporre eventuale richiesta di applicazione della pena e l'anticipazione dello stesso termine ad un momento temporalmente precedente la fase dibattimentale (sino ad allora costituente il limite invalicabile per esprimere tale scelta), ha comportato nel caso in esame l'impossibilità assoluta per l'imputato di accedere a tale rito, così violandosi apertamente il diritto di difesa costituzionalmente garantito, che si sostanzia anche nel poter fruire dei riti alternativi premiali normativamente previsti.

Ed invero l'imputato, che al momento della notifica del decreto di giudizio immediato (il 29 settembre 1999) poteva avanzare richiesta di patteggiamento sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento e che ha conservato in realtà tale facoltà sino al 1° gennaio 2000, nella more della celebrazione dell'udienza dibattimentale — fissata al 13 gennaio 2000 — è stato di fatto privato di tale possibilità, avendo la norma novellata condizionato la concreta esperibilità del rito alternativo nel giudizio immediato ad una richiesta da effettuarsi, a pena di decadenza, nei sette giorni successivi alla notifica del decreto (nel caso in esame l'imputato avrebbe dovuto attivarsi entro il 6 ottobre 1999).

Così disponendo l'art. 446 c.p.p. novellato, l'imputato è stato privato *in itinere* della facoltà di scegliere il rito speciale *de quo*, né si vede come egli avrebbe potuto diversi mesi prima rispetto all'entrata in vigore della norma formulare una tale richiesta, nei tempi e con le forme poi prescritte a pena di decadenza (ed all'epoca imposte solo nel caso di richiesta di giudizio abbreviato).

La violazione del diritto di difesa appare ancora più evidente se si pone attenzione al fatto che, trattandosi di giudizio immediato ove non è prevista l'udienza preliminare, l'imputato non ha avuto e non ha altra sede, se non quella dibattimentale, per attivare il rito in esame.

Che, infatti, tale rito sia tuttora esperibile avanti il giudice del dibattimento — e solo a questi, con esclusione del giudice per le indagini preliminari — previa richiesta ai sensi dell'art. 446 c.p.p., si desume in modo evidente non solo dall'inapplicabilità del secondo comma dell'art. 458 c.p.p. alla richiesta di patteggiamento (disposizione infatti non richiamata dall'art. 446, primo comma c.p.p.), ma anche da quanto disposto dal nuovo primo comma dell'art. 448 c.p.p., che fa espresso riferimento, con riguardo alla decisione sulla richiesta, al giudice «nel giudizio immediato» cioè appunto al giudice dibattimentale.

Parimenti, ritiene questo giudicante che la disposizione in esame violi in modo palese il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Invero, appare di tutta evidenza che se, nel caso in esame, l'udienza dibattimentale fosse stata fissata dal giudice per le indagini preliminari, come concretamente poteva essere, anche solo un giorno prima rispetto alla data del 2 gennaio 2000 — decisione quest'ultima sulla quale peraltro l'imputato non era in grado di interloquire — egli avrebbe conservato la facoltà di accedere al rito del patteggiamento, formulando la propria richiesta in udienza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, così come sono stati posti nella condizione di scegliere tale rito, rispettando il termine sancito dall'art. 446, primo comma c.p.p., tutti coloro che, avendo avuto notificato il decreto di giudizio immediato dopo il 2 gennaio 2000, potevano conoscere le modalità imposte dalla norma novellata per patteggiare la pena.

Se si considera, pertanto, che per effetto di una successione temporale di norme, si è «creata» una categoria di imputati di fatto posti nell'impossibilità di accedere al rito *ex art.* 444 c.p.p. ed il cui trattamento processuale appare diverso e deteriore rispetto a quello di coloro la cui udienza dibattimentale è stata fissata, con atto insindacabile dell'autorità giudiziaria, prima del 2 gennaio 2000 o che hanno avuto notificato il decreto di giudizio immediato dopo la stessa data, risulta oltremodo palese la violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

Nè si comprende quale sostanziale diversità di posizioni giuridiche tra costoro possa sussistere e giustificare una così rilevante disparità di trattamento processuale, che si riverbera in modo diretto ed evidente sul piano sostanziale e sanzionatorio, escludendo in radice alcuni imputati dai rilevanti benefici connessi a tale rito.

Tale differente trattamento, che mostra tutta la sua illogicità ed irrazionalità nell'ambito del sistema, appare piuttosto e con tutta probabilità frutto della mancata previsione da parte del legislatore di una disciplina transitoria destinata a regolare i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della complessa riforma del processo penale attuata con la citata normativa.

Da ultimo, si rileva a riguardo, per completezza, che non può neppure trovare applicazione al caso in esame, al fine di salvaguardare in favore dell'imputato la possibilità di avanzare richiesta di applicazione della pena in questa sede, la disposizione transitoria di cui all'art. 224 del decreto legislativo n. 51/1998, dal momento che la norma in esame conserva tale facoltà per l'imputato ed il pubblico ministero solo nei giudizi di primo grado in

corso alla data di efficacia del decreto stesso, cioè alla data del 2 giugno 1999 (come fissata dalla legge 16 giugno 1998, n. 188), mentre l'odierno procedimento trae origine da un fatto che si assume essere stato commesso successivamente a tale data (il 7 settembre 1999).

Tutto ciò considerato, ritiene questo giudicante che la questione di legittimità costituzionale, che si viene a sollevare d'ufficio, presenti, in rapporto sia all'art. 3 che all'art. 24 della Costituzione, una non manifesta infondatezza e, nello stesso tempo, una diretta rilevanza ai fini della decisione del giudizio in corso.

Sotto quest'ultimo profilo, deve osservarsi che il mancato consenso del pubblico ministero è stato dallo stesso motivato esclusivamente in rapporto alla dedotta intempestività della richiesta avanzata, così come disciplinata dall'art. 446 c.p.p. novellato, avendo l'accusa riconosciuto nel merito la congruità della pena indicata dall'imputato.

La questione in esame appare, pertanto, direttamente rilevante, sia in fatto che in diritto, ai fini della decisione del presente giudizio, dal momento che, se fosse riconosciuto il vizio di illegittimità costituzionale della norma citata, verrebbero meno le ragioni del dissenso espresso dal pubblico ministero.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio dell'art. 446, primo comma c.p.p., come modificato dalla legge n. 479/1999, nella parte in cui non prevede che il termine e le forme della richiesta di applicazione della pena, nel caso in cui sia stato notificato il decreto di giudizio immediato, ivi indicate, non si applichino ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 479/1999, sia già stato emesso e notificato all'imputato il decreto di giudizio immediato;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il presente giudizio in corso;*

*Ordina che la presente ordinanza, di cui viene data lettura in pubblica udienza ed allegata al relativo verbale, venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Marsala, addì 17 febbraio 2000.

*Il giudice: ARDENGHI*

00C0320

N. 173

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 2000 dal tribunale di Genova  
nel procedimento penale a carico di Giaccone Biagio*

**Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Istanza di applicazione della pena - Esclusione in base alla nuova formulazione della norma, ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Deteriore trattamento dell'imputato che presenti l'istanza sotto il vigore della nuova normativa rispetto a quello che l'abbia presentata nel periodo di vigenza della normativa anteriore.**

- P.P.N., art. 461.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Rilevato che:

in ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa, il p.m. ha espresso consenso;

l'art. 461 c.p.p., come ora modificato dalla legge entrata in vigore il 3 gennaio 2000 non consente la proposizione dell'istanza di applicazione pena all'udienza a seguito di opposizione a decreto penale di condanna;

la legge predetta non prevede norme transitorie, che disciplinino i procedimenti penali già pendenti dinanzi al giudice del dibattimento, per cui deve ritenersi applicabile soltanto la nuova normativa vigente;

tale unica interpretazione possibile apre dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 461 c.p.p. in riferimento all'art. 3 Cost, venendosi a creare disparità di trattamento fra l'imputato che abbia formulato opposizione a decreto penale nel vigore della vecchia normativa ed il cui procedimento penale fosse già pendente dinanzi al giudice del dibattimento al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa ed imputato che presenti invece opposizione nel vigore della nuova normativa, poiché ad ambedue non è concesso proporre istanza di applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento, benché il primo potesse prima farlo ed ora soltanto tale facoltà gli sia preclusa;

la predetta questione è rilevante e non manifestazione infondata, poiché dalla sua decisione dipende la pronuncia della sentenza.

*P. Q. M.*

*Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione predetta;*

*Rinvia all'udienza del 25 maggio 2000 ore 9 dando avviso ai predetti.*

Genova, addì 25 gennaio 2000.

*Il pretore: DELLO PREITE*

00C0321

N. 174

*Ordinanza emessa il 22 febbraio 2000 dal tribunale di Nuoro  
nel procedimento penale a carico di Dore Mario*

**Processo penale - Procedimento a carico di persona imputata del reato di favoreggiamento personale, per avere reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero - Sospensione del procedimento fino alla definizione di quello nell'ambito del quale le dichiarazioni sono stata rese - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nel caso di false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.).**

- Codice penale, artt. 378 e 371-bis).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva;

O S S E R V A

Il difensore di Dore Mario, in sede di questioni preliminari al dibattimento nell'ambito del procedimento n. 31/1997 mod. 16, ha posto la questione della legittimità costituzionale dell'art. 378 c.p. nella parte in cui non prevede che il procedimento penale iniziato nei confronti di chi sia imputato di favoreggiamento personale per avere, sentito dalla Polizia giudiziaria su delega del p.m., reso dichiarazioni false o reticenti, sia sospeso fino alla definizione del procedimento nell'ambito del quale le dichiarazioni sono state rese, e ciò per denunciata disparità di trattamento rispetto a chi, richiesto di fornire informazioni al p.m., le abbia fornite false o in tutto o in parte reticenti ai sensi dell'art. 371-bis c.p., norma che prevede, invece, la sospensione del procedimento.

La questione appare rilevante, in quanto dalla richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale deriverebbe la sospensione del procedimento a carico di Dore Mario in attesa della pronuncia della sentenza di primo grado nel procedimento a carico di Dore Maurizio, nel cui ambito sono state rese, in data 6 maggio 1996, le dichiarazioni per cui è oggi imputato Dore Mario.

Richiamate le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 101/1999, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero

a norma dell'art. 370 del codice di procedura penale, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti». Osserva il Collegio che le medesime argomentazioni, che di seguito si espongono, appaiono idonee a sostenere la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta al vaglio del tribunale nell'ambito del presente procedimento.

Ed invero, premesso che l'assunzione di informazioni da persone che siano a conoscenza di circostanze utili per le indagini, svolta direttamente dal pubblico ministero, e la assunzione delle medesime informazioni da parte della polizia giudiziaria che sia stata a ciò delegata ai sensi dell'art. 370, primo comma, secondo periodo, c.p.p.), rappresentano soltanto forme diverse per lo svolgimento della medesima attività, cui è preposto istituzionalmente il pubblico ministero che, può, per l'espletamento, delegare la polizia giudiziaria, si giustificano, sotto tale ottica, le identiche modalità di documentazione dei predetti atti nonché l'identico regime di utilizzabilità dibattimentale degli stessi.

Tale identità di disciplina consegue, evidentemente, ad un'identità di natura dell'attività di indagine in argomento, a fronte della quale non rileva che la stessa sia posta in essere personalmente dal *dominus* delle indagini preliminari o dalla polizia giudiziaria delegata espressamente dal pubblico ministero.

Se il ragionamento che precede ha fondato il giudizio di illegittimità costituzionale dell'art. 376 codice penale nella parte in cui non prevede la ritrattazione nell'ipotesi di favoreggiamento personale posto in essere da chi, richiesto dalla polizia giudiziaria delegata dal p.m. di fornire informazioni ai fini delle indagini le abbia rese false o, in tutto o in parte, reticenti, e ciò per segnalata disparità di trattamento, valutata irragionevole, tra chi abbia reso dichiarazioni false o reticenti al p.m. ai sensi dell'art. 371-bis del codice penale, ritiene il tribunale che permanga un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale nel raffronto tra gli artt. 378 e 371-bis, a causa di una non razionalmente giustificabile disparità di trattamento, in ordine alle conseguenze processuali derivanti dalle due condotte sopra descritte.

Ed infatti, nel caso in cui un soggetto, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, le renda false o taccia, in tutto o in parte, ciò che sa, il procedimento penale a carico del predetto soggetto rimane sospeso fino a quando, nel procedimento penale nel corso del quale le dichiarazioni in oggetto sono state rese non sia stato definito con sentenza di primo grado, o anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

La sospensione del procedimento non può, invece, essere disposta quando il soggetto sia imputato di favoreggiamento personale commesso, come nel caso affrontato dal tribunale, dalla persona che, richiesta dalla polizia giudiziaria delegata dal p.m. di rendere dichiarazioni ai fini delle indagini, le abbia rese false o in tutto o in parte reticenti.

Richiamata l'identità di *ratio* che sorregge le norme relative all'attività di indagine di cui si discute e alla loro valenza processuale, rispetto alla quale risulta indifferente la circostanza, peraltro lasciata alla discrezionalità del p.m., che ad assumere tali informazioni sia lo stesso requirente pubblico ovvero la polizia giudiziaria dallo stesso delegata, appare non giustificabile, né ragionevolmente fondata, la scelta del legislatore di non disporre la sospensione del procedimento iniziato a carico di chi, richiesto dalla polizia giudiziaria delegata ai sensi dell'art. 370, primo comma c.p.p., che abbia reso dichiarazioni false o reticenti, alle medesime condizioni disciplinate dall'art. 371-bis, secondo comma c.p.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378 del codice penale, in relazione all'art. 371-bis, c.p. nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento iniziato a carico di chi, richiesto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero ai sensi dell'art. 370, primo comma c.p.p., di rendere dichiarazioni ai fini delle indagini, le abbia rese false o, in tutto o in parte reticenti, fino alla definizione del procedimento nell'ambito del quale le dichiarazioni false o reticenti sono state rese, alle condizioni di cui all'art. 371-bis del codice penale;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;*

*Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti della Camera e del Senato.*

Nuoro, addì 22 febbraio 2000.

*Il presidente: MORRA*

## N. 175

*Ordinanza emessa il 9 dicembre 1999 dal Tribunale di Brindisi  
nel procedimento civile vertente tra Alba Costruzioni S.r.l. ed altri e Banca Tamborrino Sangiovanni*

**Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Denunciata mancanza di una legge delega riferibile alla disciplina dei singoli contratti bancari e, in particolare, alle «modalità di calcolo degli interessi» - Esorbitanza dai limiti temporali delle deleghe ex artt. 25, legge n. 142/1992 e legge n. 128/1998 - Violazione, in subordine, dei limiti all'emanazione di norme di interpretazione autentica - Lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Violazione delle funzioni riservate al potere giudiziario - Carezza di delega ad emanare norme retroattive e violazione dei limiti ad esse inerenti - Contrasto con la tutela costituzionale del risparmio.**

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 47, 76, 101, 102 e 104.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti per giudizio incidentale di legittimità costituzionale relativamente all'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 4 agosto 1999 n. 342 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 1999, n. 233 ed entrato in vigore il 19 ottobre 1999).

Nella causa civile iscritta al n. 84/96 r.g.a.c., avente per oggetto: — opposizione a decreto ingiuntivo — tra Alba Costruzioni S.r.l. Tagliente Vittorio, Nobile Pasqua Carmela, Zurlo Maria rappresentati e difesi dall'avv. O. Laudadio opposenti e Banca Tamborrino Sangiovanni rappresentata e difesa dagli avv. G. Piccinni e F. De Giosa opposta preliminarmente appare opportuno segnalare all'ecc.ma Corte costituzionale che la presente ordinanza si differenzia dalla precedente già emessa l'8 novembre 1999 da questo G.U., sulla medesima questione, in quanto tratta anche il particolare profilo relativo alla portata ed agli effetti degli artt. 2, lett. b), e 33 della legge n. 128/1998.

*Svolgimento del processo*

Con atto notificato il 9 gennaio 1996 la Alba Costruzioni S.r.l., Tagliente Vittorio, Nobile Pasqua Carmela, Zurlo Maria proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 858/1995 emesso dal Presidente del Tribunale di Brindisi il 29 novembre 1995, contenente ingiunzione di pagamento in favore della Banca Tamborrino Sangiovanni per L. 442.213.064, a titolo di saldo di conto corrente, oltre interessi al 22,50% con decorrenza fino al soddisfo, oltre le spese di procedura; in via preliminare eccepivano l'incompetenza per territorio; nel merito eccepivano che l'ammontare della somma pretesa dalla banca è frutto di errati conteggi e di un'incongrua applicazione dei tassi di interesse; rilevavano di non avere mai avuto comunicazione degli estratti conto periodici; contestavano la legittimità delle fidejussioni che il Tagliente, la Nobile e lo Zurlo avevano prestato in favore della Alba Costruzioni S.r.l. tanto premesso, citavano la Banca Tamborrino Sangiovanni a comparire dinanzi a questo Tribunale, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la determinazione.

Con comparsa di risposta del 23 maggio 1996 si costituiva il Credito Emiliano S.p.a. che, in qualità di istituto di credito incorporante la Banca Tamborrino Sangiovanni, rilevava l'assoluta infondatezza delle avverse eccezioni; chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali.

Ritiene questo g.u. che l'eccezione relativa alla «incongrua applicazione dei tassi di interesse» impone di verificare la legittimità del calcolo degli interessi operato dalla banca anche con riferimento alla capitalizzazione trimestrale, atteso che *ex lege* detto istituto è da ricondurre nell'ambito delle così dette «modalità di calcolo degli interessi» vengono regolate in base a norme imperative di diritto civile. Alla luce di tale premessa, appare preliminare ai fini della decisione proporre, in via incidentale. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma terzo d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 1999 n. 233 ed entrato in vigore il 19 ottobre 1999).

*Rilevanza*

L'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 modifica la rubrica dell'art. 120 t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, sostituendola con la seguente: «Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi»; inoltre aggiunge al primo comma del suddetto art. 120 t.u. il seguente secondo comma: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori»; infine il terzo comma dell'art. 25 recita: «Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento.

In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente».

Tale ultima disposizione, che afferma la validità e l'efficacia delle clausole sull'anatocismo trimestrale contenute nei contratti di conto corrente stipulati in passato, si applica alla fattispecie dedotta nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini della decisione sull'eccezione di nullità della clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

*Non manifesta infondatezza*

## 1) Contrasto con l'art. 76 Cost. - carenza assoluta di legge delega.

La legge 23 agosto 1988, n. 400 al capo 3° disciplina la Potestà normativa del Governo; l'art. 14 si occupa dell'emanazione dei decreti legislativi ed in particolare il primo comma dispone: «I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione».

Il preambolo del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342 contiene l'indicazione delle seguenti fonti normative:

a) l'art. 25 della legge 18 febbraio 1992 n. 142 concernente l'attuazione della direttiva n. 89/464/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989;

b) l'art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998 n. 128 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee;

c) il decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

d) il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 recante il testo unico materia di intermediazione finanziaria. Di tali fonti di produzione soltanto le prime due (l'art. 25 della legge 18 febbraio 1992 n. 142 e l'art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998 n. 128) possono contenere la legge delega posta a base del decreto legislativo n. 342/1999.

Le altre due (il decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ed il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, recante il testo unico in materia di intermediazione finanziaria), essendo decreti legislativi, non contengono a loro volta leggi di delegazione; esse sono state richiamate nella premessa in quanto integrano il quadro normativo vigente nella materia degli enti creditizi, al quale vengono apportate modifiche ed integrazioni per mezzo del decreto legislativo in esame.

L'art. 25 della legge 18 febbraio 1992 n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/464/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, è intitolato «Accesso all'attività degli enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri direttivi» e recita testualmente: «L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE deve avvenire in conformità dei seguenti principi:

a) l'attività raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito è riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle società di capitali nonché le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;

*b)* gli enti creditizi restano soggetti per le attività esercitate in Italia sulla vigilanza dell'Autorità dello Stato membro della comunità economica europea che ha dato l'autorizzazione, purché ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;

*c)* gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attività siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi;

*d)* gli enti possono procedere alla pubblicità relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attività dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale concernente l'attività creditizia e finanziaria;

*e)* dovrà essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia.

2. — Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apporrandovi le modifiche necessarie a tal fine.

Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 (23), e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1 (24).

3. — In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (23), ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse.

È evidente che nessuna delle disposizioni del citato articolo 25 contiene deleghe o criteri direttivi che possano riferirsi, sia pure in forma indiretta, alla materia dei singoli contratti o servizi bancari, ovvero alle «modalità di calcolo degli interessi». Infatti i criteri di delega dettati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del primo comma riguardano tutt'altre materie: la lettera *a)* afferma che l'attività di raccolta di depositi o fondi resta riservata agli enti creditizi; la lettera *b)* concerne l'attività di vigilanza sull'attività esercitata in Italia da banche estere; la lettera *c)* ammette la prestazione di servizi in Italia da parte di succursali di banche estere; la lettera *d)* attiene alla disciplina della pubblicità dei propri servizi da parte degli enti creditizi autorizzati. Occorre infine rilevare che la lettera *e)* del citato primo comma contiene una delega che potremmo definire «di chiusura» in quanto rimette al Governo l'adozione di «ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia». Alla luce di tale ultima disposizione, è necessario procedere all'esame dettagliato della Direttiva comunitaria n. 646/1989, al fine di verificare se la stessa contenga disposizioni o principi aventi ad oggetto la disciplina dei singoli contratti bancari e, più in particolare, la «modalità di calcolo degli interessi». Solo in tale ipotesi infatti l'art. 25 della legge n. 142/1992 (in forza della lettera *e)* del primo comma) conferirebbe al Governo la delega a legiferare in detta materia.

La Direttiva comunitaria in questione (la 89/646 CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio e recante modifiche alla direttiva 77/780/CEE) contiene un'ampia premessa enunciativa delle finalità di carattere generale ed in particolare afferma la necessità di realizzare il mercato interno, come deciso con l'atto unico europeo e come programmato nel Libro Bianco della Commissione, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi; ciò attraverso una progressiva armonizzazione fra i singoli ordinamenti (essenziale per il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni) ed attraverso la creazione di un sistema di vigilanza prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida per tutta la comunità e l'attuazione della vigilanza da parte del solo Stato membro d'origine.

Come si vede, già la premessa della Direttiva non contiene alcun principio che possa in qualche modo, sia pure indirettamente, ricondursi alla disciplina dei singoli contratti bancari e, più in particolare, alla «modalità di calcolo degli interessi». Tale rilievo trova riscontro nel contenuto dei singoli articoli della Direttiva: art. 1 (definizione di «ente creditizio»); art. 2 (applicabilità della direttiva a tutti gli enti creditizi); art. 3 (divieto per soggetti diversi dalle imprese creditizie di svolgere attività di raccolta di depositi o di altri fondi); art. 4 (capitale minimo di 5 milioni di ECU per essere autorizzati a svolgere attività di impresa creditizia); art. 5 (trasparenza e obbligo di comunicazioni sull'identità di persone fisiche o giuridiche che detengano partecipazioni qualificate nell'ente creditizio); art. 6 (eliminazione dell'autorizzazione di cui all'art. 4 della direttiva 77/780 CEE per le succursali di enti creditizi già autorizzati in altri Stati); art. 7 (consultazioni preventive ai fini del rilascio di autorizzazioni

fra le autorità degli Stati membri in caso di filiazioni di enti creditizi o di controlli fra enti); art. 8 (casi in cui le autorità competenti degli Stati devono informare la Commissione); art. 9 (informazioni alla Commissione in caso di difficoltà di carattere generale incontrate da propri enti creditizi nello stabilimento o nell'esercizio dell'attività in un paese terzo); art. 10 (conservazione dell'integrità del capitale iniziale dell'ente creditizio); art. 11 (obbligo di informazione all'autorità circa la detenzione da parte di persone fisiche o giuridiche di quote qualificate di partecipazione nel capitale dell'ente creditizio); art. 12 (divieto per gli enti creditizi di detenere partecipazioni in altre imprese non creditizie nella misura superiore al 15% dei propri fondi); art. 13 (vigilanza prudenziale esercitata sull'ente creditizio dall'autorità dello Stato d'origine); art. 14 (integrazione dell'art. 7 della direttiva 77/780 ed altre disposizioni in tema di vigilanza su liquidità, solvibilità, depositi e contabilità degli enti creditizi), art. 15 (vigilanza di cui all'art. 14 anche sulle succursali), art. 16 (rispetto del segreto d'ufficio); art. 17 (previsione di sanzioni per gli enti creditizi che non ottemperino agli obblighi in materia di controllo o di regolamentazione dell'attività) ed infine gli artt. 18, 19, 20 (disposizioni relative alla libertà di stabilimento degli enti creditizi e delle succursali). In conclusione l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992 n. 142 non contiene alcuna delega per l'emanazione di decreti legislativi sulla disciplina dei singoli contratti bancari e, più in particolare, sulla «modalità di calcolo degli interessi».

Occorre adesso passare all'esame della seconda legge delega indicata nella premessa del decreto legislativo in esame, cioè l'art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998 n. 128 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Il predetto art. 1 è intitolato «Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie» e recita testualmente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (3), e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (4).

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (5), di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146 (6), e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 (7). Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 (5) a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza *curriculare* e professionale nel settore della sicurezza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26

novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (4).

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:

*a)* alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (7/a), e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

*b)* alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (7/a);

*c)* alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE.»

Il primo comma dell'art. 1, che delega il Governo ad emanare i decreti legislativi recanti le norme di attuazione alle direttive comprese nell'apposito elenco di cui all'Allegato A è strettamente correlato con il quinto comma (quello richiamato nella premessa del decreto legislativo n. 342/1999), in quanto quest'ultimo (con più specifico riferimento alla materia degli enti creditizi) delega il Governo ad emanare, con decreto legislativo, le norme che (proprio al fine di dare attuazione alle Direttive comunitarie di cui all'Allegato A richiamato nel primo comma) dovranno integrare e modificare il decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385. Infine, il quinto comma dispone che tali disposizioni il Governo dovrà emanare nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992 n. 142.

Dunque i punti di riferimento che consentono di individuare l'oggetto ed i limiti della delega legislativa in esame sono: *a)* i principi e criteri direttivi dettati dall'art. 25 della legge n. 142/1992; *b)* altri principi e criteri direttivi contenuti negli artt. 2 e 33 della legge n. 128/1998 relativamente alla materia degli enti creditizi; *c)* il contenuto delle direttive comunitarie di cui all'Allegato A richiamato nel primo comma dell'art. 1 della legge n. 128/1998. In base a tali fonti, si deve accertare se il Governo sia stato delegato ad emanare disposizioni sulla disciplina dei singoli contratti bancari e sulle «modalità di calcolo degli interessi».

Come già innanzi dimostrato, i principi e criteri direttivi dettati dall'art. 25 della legge n. 142/1992 riguardano materie del tutto diverse da quella relativa ai singoli contratti o servizi bancari ed alle «modalità di calcolo degli interessi».

Sempre in tema di principi e criteri direttivi, anche gli artt. 2 e 33 della stessa della legge 24 aprile 1998 n. 128 (non espressamente richiamati nel quinto comma dell'art. 25 della legge n. 142/1992 ma comunque contenenti principi e criteri direttivi generali della legge di delega ed ulteriori criteri specifici per la materia delle imprese finanziarie) non fanno alcun riferimento alla disciplina dei singoli contratti o dei servizi bancari, né tanto meno alle modalità di calcolo degli interessi. In particolare, circa l'art. 2 «Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

*a)* le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

*b)* per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

*c)* salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.

Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (8).

In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.

La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.

Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (9), osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (10), introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (11), e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616») si deve rilevare che, in base alla lettera b), il Governo è delegato ad introdurre le occorrenti modifiche o integrazioni necessarie ad evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare; ciò implica che (in armonia con quanto dispone l'art. 1, comma 5) le modifiche ed integrazioni che i decreti legislativi di cui all'art. 1 possono apportare alle norme vigenti nel nostro ordinamento, nella materia degli enti creditizi, riguardano esclusivamente le disposizioni il cui oggetto sia strettamente attinente alle disposizioni comunitarie da attuare e dunque con sicura esclusione del settore relativo alla disciplina dei singoli contratti o servizi bancari (tanto più della specifica regolamentazione delle modalità di calcolo degli interessi), in quanto costituente campo non interessato in alcun modo dalla normativa comunitaria da attuare (come sarà di seguito dimostrato). Diversamente opinando, si darebbe luogo ad un'interpretazione illegittimamente abrogativa del limite espressamente contenuto nella menzionata disposizione di cui lettera b) dell'art. 2, laddove vengono richiamati «i singoli settori interessati dalla normativa da attuare».

Ed infatti, se si ha riguardo agli oggetti specifici delle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie in questione (che, si torna a dire, non hanno alcuna relazione con il settore relativo alla materia dei singoli contratti o servizi bancari) non si vede in quale modo l'attuazione nel nostro ordinamento di dette direttive possa determinare delle disarmonie con la preesistente normativa in materia di interessi convenzionali ed anatocistici nei singoli contratti bancari.

Circa l'art. 33: («Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai principi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.

2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. Le autorità competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;

b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve») occorre rilevare che, al secondo comma lettere a), b)) e c) nel fissare criteri di delega specifici per la materia delle imprese finanziarie (ulteriori rispetto a quelli già fissati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992 e richiamati dal quinto comma dell'art. 1 della legge n. 128/1998) non è stabilito nulla che sia riferibile, anche solo in forma indiretta, alla materia dei singoli contratti o servizi bancari, ovvero alle «modalità di calcolo degli interessi»; in particolare, la lettera a) attiene alla soggezione delle imprese estere alla normativa nazionale italiana, la lettera b) riguarda lo scambio di informazioni fra autorità nazionali competenti ai controlli, infine la lettera c) prevede, per i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti nelle banche, l'obbligo di comunicare determinate informazioni alle autorità di controllo. Infine, passando all'analisi delle singole Direttive comunitarie, si deve in primo luogo constatare che, di tutte quelle elencate nel predetto Allegato A, l'unica relativa agli enti creditizi è la Direttiva 95/26 CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, datata 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/789 CEE ed 89/646 CEE (quest'ultima già innanzi esaminata articolo per articolo). Anche in questo caso pertanto è necessario procedere all'esame dettagliato delle due Direttive comunitarie nn. 95/26 CE e 77/789 CEE, al fine di verificare se le stesse contengano disposizioni o principi aventi ad oggetto la disciplina dei singoli contratti bancari e, più in particolare, la «modalità di calcolo degli interessi».

Solo in tale ipotesi infatti l'art. 1 della legge 24 aprile 1998 n. 128 conferirebbe al Governo la delega a legiferare in detta materia.

È opportuno iniziare dall'esame della Direttiva n. 77/780 CEE, costituendo questa il testo base in cui si inserisce l'altra Direttiva, la n. 95/26/CE, introducendo parziali modifiche. La Direttiva 77/780 CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, analogamente alla già esaminata Direttiva 89/646 CEE, contiene un'ampia premessa enunciativa delle finalità di carattere generale; in particolare è affermata la necessità di eliminare le discriminazioni fra gli Stati membri, in materia di stabilimento e di prestazioni di servizi, fondate sulle nazionalità o sul fatto che l'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui la prestazione è eseguita; si auspica di raggiungere tale obiettivo attraverso una progressiva armonizzazione fra i singoli ordinamenti, che contempra sistemi di controllo sugli enti creditizi integrati fra i singoli Stati membri, sia condizioni uniformi di autorizzazioni per categorie simili di enti creditizi, sia semplificazione nelle autorizzazioni stesse ed esenzione dalle procedure nazionali di autorizzazione per la creazione di succursali negli altri Stati membri.

Come si vede, anche in questo caso, la premessa della Direttiva non contiene alcun principio che possa in qualche modo, sia pure indirettamente, ricondursi alla disciplina dei singoli contratti bancari e, più in particolare, alla «modalità di calcolo degli interessi». Ed anche in tale caso ciò trova pieno riscontro nel contenuto dei singoli articoli della Direttiva: art. 1 (definizione di «ente creditizio»), art. 2 (applicabilità della direttiva a tutti gli enti creditizi), art. 3 (necessità di un'autorizzazione preventiva per l'esercizio dell'attività creditizia), art. 4 (possibilità di subordinare a particolari autorizzazioni l'apertura di succursali), art. 5 (identità della denominazione dell'ente creditizio nel territorio dello Stato membro in cui ha sede e fuori di questo), art. 6 (controlli sulla liquidità e solvibilità degli enti), art. 7 (collaborazione fra gli Stati membri per i controlli sulle succursali degli enti), art. 8 (casi in cui le autorità competenti degli Stati revocano le autorizzazioni agli enti), art. 9 (divieto di discriminazioni in favore di succursali di enti estranei alla Comunità), art. 10 (enti già autorizzati prima dell'attuazione della diret-

tiva), art. 11 (istituzione di un Comitato consultivo delle autorità competenti degli Stati membri), art. 12 (segreto d'ufficio), art. 13 (ricorsi giurisdizionali), art. 14 (disposizione transitoria). Infine la Direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, contenente modifiche alle Direttive 77/780 CEE e 89/646 CEE in materia di enti creditizi, nella premessa, rileva l'opportunità di modificare in alcuni punti le precedenti Direttive 77/780 CEE e 89/646 CEE in materia di enti creditizi; inoltre enuncia i seguenti obiettivi: rafforzare la vigilanza prudenziale, con particolare considerazione dell'opportunità di non accordare autorizzazioni ad imprese finanziarie caratterizzate da stretti legami con persone fisiche o giuridiche tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza; meglio controllare fenomeni di elusione dei controlli da parte di imprese che a tale fine scelgono il sistema giuridico di uno Stato membro diverso da quello in cui di fatto svolgono le loro attività; facilitare gli scambi di informazioni fra le autorità di controllo degli Stati; intensificare la tutela del segreto professionale.

Come le enunciazioni riportate nella premessa, così anche le singole disposizioni della Direttiva in questione non contengono alcuna norma o principio riconducibile alla disciplina dei singoli contratti bancari o alla «modalità di calcolo degli interessi»: art. 1 (sostituzione del termine «impresa creditizia» con quello «ente creditizio» a modifica della Direttiva 77/780), art. 2 (definizione degli «stretti legami» fra ente creditizio ed altra persona fisica o giuridica), art. 3 (parziale modifica di altra Direttiva comunitaria relativa alle imprese di assicurazione), art. 4 (scambi di informazioni fra autorità di controllo), art. 5 (obblighi di segnalazioni alle autorità di controllo), art. 6 (obbligo per gli Stati membri di conformare gli ordinamenti interni alla Direttiva).

Non può infine omettersi di rilevare che, quand'anche (per mera ipotesi) l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992 n. 142 o l'art. 1 della legge 24 aprile 1998 n. 128 avessero contenuto la delega legittimante l'emanazione della disposizione sulla modalità di calcolo degli interessi di cui all'art. 25 del decreto legislativo 342/99, in ogni caso il Governo avrebbe esercitato tale delega ben oltre i limiti di tempo imposti dal secondo comma dell'art. 25 della legge 142/92 («entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge») e dal primo comma (richiamato dal quinto comma) dell'art. 1 della legge 128/98 («entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge ... la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio»). A tale ultimo riguardo è opportuno precisare che la legge n. 128/98 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1998 n. 104 nel supplemento ordinario ed è entrata in vigore il 22 maggio 1998; da ciò consegue che il termine ultimo di un anno per l'emanazione di decreti legislativi è scaduto il 22 maggio 1999; sicché il decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999, essendo tardivo, è invalido ed inefficace; nè d'altra parte risulta che, nel corso dell'anno di delega, sia pervenuta la notifica di direttive comunitarie modificative di quelle incluse nell'apposito elenco e pertanto non si è verificata la proroga di sei mesi della scadenza.

La carenza assoluta di legge di delegazione rende geneticamente incostituzionale la norma in esame. Tuttavia, subordinatamente, non sembra superfluo evidenziare altri profili di illegittimità costituzionale che attengono al contenuto della norma stessa.

2) L'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342/99 come norma interpretativa - contrasto con gli artt. 3, 24, 101, 102, 104 della Cost.

A) Violazione dei limiti costituzionali al potere del legislatore di emanare disposizioni interpretative.

La disposizione contenuta nel comma terzo del citato art. 25 («Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma due sono valide ed efficaci fino a tale data, dopo di essa devono essere adeguate al disposto della menzionata delibera ...») o integra una norma interpretativa dell'art. 1283 del codice civile sull'anatocismo, ovvero introduce, con efficacia retroattiva, una modifica dello stesso art. 1283 del codice civile in tema di anatocismo limitatamente ai contratti bancari. Una prima considerazione di ordine logico e sistematico dovrebbe indurre immediatamente ad escludere che la disposizione in esame abbia il carattere proprio della norma interpretativa in senso stretto. Infatti, se il legislatore delegato avesse inteso dare un'interpretazione autentica dell'art. 1283 del codice civile, avrebbe dovuto occuparsi complessivamente della disciplina dell'anatocismo, quale fonte di obbligazione riferibile a qualsiasi tipo di negozio giuridico. Ciò in quanto nella sistematica del codice l'istituto dell'anatocismo è collocato fra le obbligazioni in generale (più specificamente le obbligazioni pecuniarie) e di conseguenza riguarda tutti i contratti dai quali derivino obbligazioni pecuniarie. La norma in esame invece fa esclusivo riferimento al ristretto ambito dei contratti bancari, come è facilmente desumibile dal secondo comma dello stesso art. 25, che tratta solo degli «interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria».

L'interpretazione autentica non può restringere l'ambito di efficacia della disposizione oggetto di interpretazione; nè può introdurre discipline differenziate per fattispecie particolari (l'anatocismo nei soli contratti bancari ai sensi dell'art. 25 in esame) che rientrano nell'ambito della disciplina previgente insieme ad altre fattispecie in un contesto sistematico più generale (l'anatocismo in tutte le obbligazioni pecuniarie e dunque in tutti i contratti ai sensi dell'art. 1283 del codice civile).

In base a tali considerazioni sembra che l'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 vada ben oltre i limiti entro i quali deve mantenersi la norma interpretativa. Tale convincimento è rafforzato anche per altre ragioni, alla luce di taluni principi più volte enunciati dalla Corte costituzionale in tema di norme interpretative.

Come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311/95 e con le numerose altre in questa richiamate «la legge di interpretazione autentica deve rispondere alla funzione che le è propria: quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative (sentenze nn. 163 del 1991 e 413 del 1988), sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica del diritto perseguita dal legislatore (sentenze nn. 397 e 6 del 1994; 424 e 402 del 1993; 455 e 454 del 1992 ed altre)».

Dunque una norma è interpretativa quando: *a)* chiarisce il senso di norme preesistenti, *b)* ovvero impone una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, *c)* ovvero elimina eventuali incertezze interpretative o rimedi ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti.

Tali tre possibili ipotesi confluiscono in un ulteriore limite affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 397/94, 6/94, 283/93, 39/93, 155/90, 123/88: «Il carattere interpretativo deve desumersi ... dalla struttura della fattispecie normativa, in relazione cioè ad un rapporto fra norme tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venire meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro, dando luogo ad un precetto normativo unitario».

Avendo riguardo a tali principi, se si pongono in relazione il terzo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342/99 e l'art. 1283 del codice civile, non è possibile evincere alcun collegamento fra le due norme tale da consentire di stabilire: *a)* quale sia il contenuto oscuro dell'art. 1283 del codice civile, il cui senso trovi definitivo chiarimento nel terzo comma del predetto art. 25, *b)* quali siano le possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale dell'art. 1283 del codice civile, e quale di tali varianti sia stata scelta ed imposta dalla norma interpretativa, *c)* infine quali siano le incertezze interpretative risolte. Ed infatti la disposizione in esame si limita ad un'apodittica affermazione di validità ed efficacia delle clausole sull'anatocismo contenute nei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della futura delibera, con cui il CICR fisserà le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi.

Essa dunque non contiene alcuna norma che possa saldarsi sul piano interpretativo con l'art. 1283 del codice civile per dare luogo ad un precetto normativo unitario, nel senso già chiarito dalla Corte costituzionale; invece esprime un giudizio che sembra diretto a dirimere (sia pure senza motivazione) contenziosi già pendenti o eventuali piuttosto che a fornire strumenti ermeneutici utili all'interpretazione di leggi preesistenti.

#### **B) Violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 della Costituzione).**

La natura solo apparentemente interpretativa di una legge spesso nasconde la violazione di norme costituzionali; a tale riguardo la Corte costituzionale con sentenza n. 311/1995 ha affermato che «La sovrana volontà del legislatore nell'emanare delle leggi (di interpretazione autentica) incontra una serie di limiti, che questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, oltre che di norme costituzionali, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento (sentenze numeri 397 e 6 del 1994; 424 e 283 del 1993; 440 del 1992 e 429 del 1993); la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (sentenze numeri 397 e 6 del 1994; 429 del 1993; 822 del 1988), e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario».

Il principio di ragionevolezza, contenuto nell'art. 3 della Costituzione, quale principio di uguaglianza che si traduce in un «generale canone di coerenza dell'ordinamento» (Corte costituzionale n. 204/1982) è violato, secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale, tutte le volte che una «norma generale» ritenuta valida sia ingiustificatamente derogata da una «disciplina particolare» (Corte costituzionale n. 46/1983). Nel caso in esame la «norma generale» è dettata dal combinato disposto degli artt. 1283 codice civile e 25 commi primo e secondo del d.lgs. n. 342/1999. Dall'interpretazione sistematica di dette norme si evince che in nessun caso è legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore delle banche fino ad oggi praticata.

Ed infatti in base all'art. 1283 codice civile l'anatocismo, fatti salvi gli usi contrari, è ammesso solo a determinate condizioni, cioè a decorrere dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e comunque per interessi dovuti da almeno sei mesi; sicché, in mancanza di usi contrari, l'anatocismo si riduce a ben poca cosa, in quanto inizia a decorrere solo dal momento in cui il creditore intraprende l'azione giudiziaria contro il debitore, oppure per volontà del debitore manifestata in seguito alla scadenza degli interessi base. È evidente che la *ratio* risiede nell'interesse collettivo alla tutela del debitore da facili esposizioni alla levitazione dei tassi (spesso fino ai limiti dell'usura) in conseguenza della sua posizione di contraente debole.

Per altro verso, in base all'art. 25 comma secondo d.lgs. 342/1999, l'anatocismo nei contratti bancari che saranno stipulati in futuro, potrà aversi solo in base al ripristino di una situazione contrattuale di equilibrio fra clienti e banche, ossia a condizione che le medesime modalità di calcolo degli interessi composti siano fissate sia per gli interessi creditori che per quelli debitori delle banche.

Da tale quadro normativo di riferimento si evince che il legislatore per il passato (in forza del precetto contenuto nell'art. 1283 codice civile) e per il futuro (in forza della novella di cui all'art. 25 secondo comma) ha inteso sempre tutelare il contraente più debole (il debitore in generale con art. 1283; ed il cliente delle banche con l'art. 25 secondo comma), ponendolo al riparo dalle facili pressioni alle quali può essere assoggettato in forza della necessità che talora lo costringe a fare ricorso al credito in misura crescente e progressiva.

Dunque la medesima *ratio* ispiratrice congiunge le due disposizioni, facendone una «norma generale», posta a tutela del contraente più debole e comunque del risparmiatore (ai sensi dell'art. 47 della Costituzione). In stridente ed illogico contrasto con detta «norma generale» si pone il terzo comma del predetto art. 25, in quanto integra una «norma speciale» che ingiustificatamente deroga alla *ratio* ed alla disciplina della «norma generale», disponendo che per il passato, ossia per i contratti stipulati sotto la vigenza dell'art. 1283 codice civile, le clausole relative all'anatocismo restano «valide ed efficaci».

Ciò non ha alcun logico fondamento, è in contrasto con il generale canone di coerenza interna all'ordinamento e crea una manifesta ed ingiusta discriminazione nei danni di coloro i quali sotto la vigenza dell'art. 1283 codice civile avevano pattuito con le banche interessi anatocistici ed oggi si vedono improvvisamente privati della tutela di una norma che era vigente per tutta la durata del rapporto fin dal momento della pattuizione dell'anatocismo e che li poneva al riparo dall'illegittimità di tale clausola per i casi in cui la stessa fosse stata applicata al di fuori dei limiti e delle condizioni previste nello stesso art. 1283 codice civile.

Inoltre la manifesta ingiustizia e disparità di trattamento si configura anche in danno degli altri operatori economici i quali, a differenza delle banche, alle quali soltanto si riferisce la novella dell'art. 25, non beneficiano dell'affermazione di validità ed efficacia dei contratti (ad esempio di conto corrente ordinario) eventualmente stipulati con previsione di interessi anatocistici.

C) Violazione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (Artt. 24, 101, 102, 104 della Costituzione).

L'apparente natura interpretativa della disposizione in esame maschera un'altra violazione costituzionale, questa assai più grave, in quanto mina il fondamento dello stato di diritto. Si tratta della violazione di funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. A tale riguardo la Corte costituzionale, con riferimento alle leggi interpretative, ha affermato che «il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato; b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub indice*» (Corte costituzionale numeri 397/1994, 6/1994, 429/1993, 424/1993, 283/1993, 39/1993, 440/1992, 429/1991 ed altre).

Si tratta allora di stabilire se la statuizione contenuta nel terzo comma dell'art. 25 (Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente a ... sono valide ed efficaci) integri un precetto normativo, come tale caratterizzato da generalità ed astrattezza, ovvero sia diretto ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice*.

È principio generale che la norma, per potere essere astratta, ossia riferibile a situazioni tipo individuate ipoteticamente (c.d. fattispecie astratta), deve contenere un precetto, cioè una regola di comportamento, riferibile ad una molteplicità indeterminata di situazioni concrete, nelle quali la violazione del precetto dà luogo agli eventuali effetti sanzionatori. È allora da chiedersi se sia astratta la norma che si limita solo ad escludere una data conseguenza sanzionatoria (invalidità o inefficacia) con riferimento a situazioni particolari (i contratti bancari). La disposizione in esame ha per oggetto i contratti bancari; è principio generale dell'ordinamento che l'invalidità o l'inefficacia del negozio giuridico scaturisce dalla violazione di specifici precetti, in forza dei quali l'ordinamento, pur riconoscendo l'autonomia privata come principio generale, impone dei limiti entro cui le manifestazioni di volontà negoziale hanno valore ed effetti giuridicamente rilevanti. L'invalidità o l'inefficacia del contratto pertanto è conseguenza sanzionatoria della violazione di tali limiti dettati da norme generali ed astratte (norme sulla nullità, annullabilità, rescindibilità, risolvibilità dei contratti). Al di fuori di tali ipotesi astratte, tutti i contratti sono validi ed efficaci in forza dell'art. 1322 codice civile («Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge»).

Da ciò consegue che la disposizione che apoditticamente afferma «sono validi ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente a ...» non introduce nell'ordinamento alcuna modifica dei limiti all'autonomia privata che possa astrattamente riferirsi ad una molteplicità indeterminata di situazioni concrete, ma afferma soltanto l'esclusione dell'invalidità e dell'inefficacia quali conseguenze sanzionatorie previste, queste sì in via generale ed astratta, dall'art. 1283 codice civile. In conclusione, l'art. 25 terzo comma d.lgs. n. 342/1999, non contenendo alcun precetto dotato di generalità ed astrattezza

ed affermando la validità e l'efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale contenute in tutti i contratti stipulati in passato dalle banche, svolge una funzione prettamente giurisdizionale, in quanto si sostituisce all'Autorità giudiziaria nel dirimere il contenzioso in atto fra banche e clienti che verte proprio sulla validità delle clausole contrattuali relative all'anatocismo. In tal modo è stato privato il cittadino della possibilità di tutelare i propri diritti ed interessi legittimi dinanzi all'Autorità giurisdizionale (art. 24 della Costituzione); è stata violata la riserva della funzione giurisdizionale in favore dei magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sul regolamento giudiziario (art. 102 della Costituzione); è stata violata l'indipendenza e l'autonomia della magistratura (art. 104 della Costituzione) sia in conseguenza del contrasto con la riserva di cui innanzi, sia per avere un altro potere dello Stato imposto ai giudici la soluzione di singoli casi giudiziari.

3) L'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342/1999 come disposizione innovativa avente efficacia retroattiva - contrasto con gli artt. 76, 3, 24, 101, 102, 104 della Costituzione.

A) Carenza di delega a conferire efficacia retroattiva alla norma delegata (art. 76 della Costituzione).

Se si esclude che la disposizione in esame possa avere natura interpretativa e si ritiene che la stessa integri una norma innovativa avente efficacia retroattiva, si deve rilevare il contrasto con l'art. 76 della Costituzione per difetto di espressa delega a conferire efficacia retroattiva alla disposizione delegata.

A tale riguardo la Corte costituzionale, con sent. n. 29/1964 ha affermato che «Anche nel fissare la data di decorrenza della disciplina delegata il Governo deve osservare i principi ed i criteri direttivi della legge delegante in conformità all'art. 76 della Costituzione. Di conseguenza, in relazione alle singole leggi di delegazione, deve accertarsi se il legislatore delegato abbia il potere di conferire alle norme un'efficacia retroattiva». Si è già dimostrato che nella fattispecie non esisteva alcuna legge delega che legittimasse il Governo ad emettere le disposizioni di cui all'art. 25 in esame. Pertanto, a maggior ragione, deve ritenersi che non ricorre la particolare delega del potere di conferire alle norme efficacia retroattiva.

B) Violazione del principio di ragionevolezza, quale limite per l'emanazione di leggi aventi efficacia retroattiva (art. 3 della Costituzione).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 402/1993 ha affermato che «La legge retroattiva è soggetta al controllo di conformità al principio di ragionevolezza secondo criteri analoghi, sia che si tratti di una norma innovativa con clausola di retroattività, sia che si tratti di una norma interpretativa, per sua natura retroattiva». Alla luce di tale principio, deve ritenersi che valgono in questa sede (ossia con riferimento all'interpretazione dell'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342/1999 come norma innovativa con clausola di retroattività) le medesime ragioni di contrasto con i principi di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione già in precedenza illustrati, al punto B) del paragrafo 2) di questa ordinanza con riferimento alla qualificazione dell'art. 25 comma terzo come norma interpretativa; le già espresse ragioni di incostituzionalità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione devono intendersi integralmente richiamate in questa sede e pertanto si fa espresso rinvio a quanto già esposto al punto B) del paragrafo 2).

C) Violazione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (artt. 24, 101, 102, 104 della Costituzione).

Analogamente, con riferimento alla riserva costituzionale delle funzioni giurisdizionali al potere giudiziario, valgono anche per le norme innovative aventi efficacia retroattiva i medesimi limiti innanzi enunciati con riferimento alle norme interpretative. In tal senso si è pronunciata la Corte costituzionale sempre con la sentenza n. 402/1993, affermando che la legge innovativa avente efficacia retroattiva, non deve comunque «influire su concrete fattispecie *sub iudice*». Alla luce di tale principio, deve ritenersi ancora una volta che valgono in questa sede (ossia con riferimento all'interpretazione dell'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342/1999 come norma innovativa con clausola di retroattività) le medesime ragioni di contrasto con la riserva costituzionale del potere giurisdizionale contenuta negli artt. 24, 101, 102, 104 della Costituzione già in precedenza illustrati, al punto C) del paragrafo 2) di questa ordinanza con riferimento alla qualificazione dell'art. 25 comma terzo come norma interpretativa; le ragioni di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 24, 101, 102, 104 della Costituzione devono intendersi integralmente richiamate in questa sede e pertanto si fa espresso rinvio a quanto già esposto al punto C) del paragrafo 2).

4) Contrasto con gli artt. 3, 47 della Costituzione.

L'anatocismo trimestrale, generalmente applicato per anni dagli istituti di credito ai loro clienti, contrasta con il principio costituzionale della tutela del risparmio in tutte le sue forme. Le banche hanno la funzione istituzionale, propria dell'economia di mercato, d'intermediazione nell'uso del risparmio e quindi le norme che disciplinano l'esercizio del credito dovrebbero realizzare il principio contenuto nell'art. 47, comma secondo, della Costi-

tuzione, nel senso di favorire l'accesso al risparmio verso investimenti produttivi. L'applicazione generalizzata dell'anatocismo trimestrale invece, sino ad ora, ha gravato enormemente sull'esercizio del credito, innescando meccanismi di progressivo aumento dei montanti, così da determinare, in concreto, l'aumento dei tassi effettivi globali riferiti ad anno ed, ancora di più, ad interi periodi di credito. Il meccanismo anatocistico trimestrale, di per sé, determina enorme aumento effettivo del costo del danaro, al di fuori da ogni controllo istituzionale da parte degli organi a ciò preposti dall'Ordinamento dello Stato. L'aumento del costo del danaro riduce la competitività degli operatori economici (soprattutto agricoltori, artigiani, nonché piccole e medie imprese commerciali ed industriali), che, non essendo in grado di autofinanziarsi, normalmente fanno ricorso al credito, perché determina l'aumento dei loro costi di produzione e li costringe, prima o poi, ad uscire dal mercato per insolvenza o al fine di evitare irreparabili conseguenze. L'elevato costo del denaro, quindi, si traduce in un generale aumento dei costi delle imprese, incide progressivamente sul livello dei prezzi di mercato e sulla competitività dei prodotti soprattutto dei piccoli e medi operatori rispetto a quelli delle grandi imprese nazionali e dei produttori esteri. Determina cioè gravissimo danno per l'economia nazionale. Il nuovo indirizzo della Corte di cassazione era da tempo auspicato. Per effetto della diffusione dei meccanismi dannosi conseguenti all'anatocismo trimestrale, gli istituti bancari sono venuti meno al loro compito istituzionale di intermediari nell'uso del risparmio, che, naturalmente, ha una funzione produttiva. La norma in esame, violando i suddetti principi costituzionali, è rivolta a convalidare gli effetti dannosi di una pratica oligopolistica e di cartello imposta generalmente agli operatori economici, ma non da loro accettata, in violazione della norma generale contenuta nell'art. 1283 codice civile, ispirata, certo, ai principi di ordine pubblico e di tutela del contraente più debole, del risparmio e dell'economia nazionale. Il nuovo indirizzo giurisprudenziale, se consolidato, determinerà la progressiva riduzione del costo del danaro, dei costi delle imprese e dei prezzi, con evidenti benefici per i consumatori, per la stabilità degli equilibri del mercato, per la competitività delle imprese e per il miglioramento dell'economia nazionale. Una norma finalizzata a convalidare una pratica dannosa per l'economia, imposta in violazione di una norma civilistica generale, è certamente in contrasto con i principi di ragionevolezza e coerenza interna dell'ordinamento contenuti nell'art. 3 della Costituzione, nonché con i principi di tutela del risparmio di cui all'art. 47 della Costituzione. Si ritiene (Merusi; «Comm. Banca») che l'art. 47 della Costituzione si pone l'obiettivo di tutelare e difendere il valore della moneta nel rapporto dinamico risparmio — credito. Risparmio e credito costituiscono i due termini in cui si esprime la liquidità monetaria (Cpraglione; «Intervento pubblico ed ordinamento del credito»), che a sua volta è uno dei fattori dell'equilibrio economico «espressamente costituzionalizzato». L'articolo suddetto tutela sia il risparmio «che correlato al credito entra a far parte della liquidità monetaria» (Merusi, op. cit.) sia «il risparmio in tutte le sue fonti», cioè ogni forma di *surplus* monetario di carattere volontario in qualunque modo indirizzato (Ceri e Baldassarre; Giur. Cost.). Se è vero che il risparmio è una risorsa pubblica, non può essere legittimamente favorita una pratica «contra legem» che ne ha deformato la naturale funzione con grave danno per chi ha fatto ricorso al credito bancario, per la stabilità dei prezzi e per l'intero sistema economico.

*P. Q. M*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 25, comma terzo, d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1999 n. 233 ed entrato in vigore il 19 ottobre 1999) in relazione agli artt. 76, 3, 24, 101, 102, 104 e 47 della Costituzione.*

*Sospende il presente procedimento.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione d'incostituzionalità della norma innanzi indicata.*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.*

Brindisi, 9 dicembre 1999.

*Il giudice unico: MARZO*

## N. 176

*Ordinanza emessa il 22 febbraio 2000, dal Tribunale di Treviso  
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra I.N.P.S. e Spigariol Bruna ed altri*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale.**

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182; modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3-bis; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 1, 36, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.

## IL TRIBUNALE

Nella causa in grado d'appello promossa dall'I.n.p.s. contro Spigariol Bruna, Babbo Virginia, Bisetto Emma, Borin Teresa, Cadamuro Luigia, Camarin Concerta, Bortoluzzi Vittorio, Coldelbella Antonio, Michielan Giorgio, Barzan Rinaldo, Tonetto Ada, Sperandio Amedeo, Villanova Maria e Zanella Luigina;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Con ricorso depositato il 24 gennaio 1997, l'I.n.p.s. proponeva appello avverso la sentenza n. 58/1996, del Pretore di Treviso che, accogliendo parzialmente i ricorsi proposti da Spigariol Bruna, Babbo Virginia, Bisetto Emma, Borin Teresa, Cadamuro Luigia, Camarin Concerta, Bortoluzzi Vittorio, Coldelbella Antonio, Michielan Giorgio, Barzan Rinaldo, Tonetto Ada, Sperandio Amedeo, Villanova Maria e Zanella Luigina, riconosceva il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione di reversibilità nella misura del 60% di quella liquidata al coniuge defunto, a far tempo da tre anni e trecento giorni anteriori al deposito del ricorso, dichiarando l'intervenuta decadenza per i ratei antecedenti tale periodo e condannando l'Istituto a corrispondere ai ricorrenti le relative differenze maggiorate di interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di riliquidazione in via amministrativa. L'I.n.p.s. rilevava l'erronea applicazione del combinato disposto degli articoli 47 decreto del Presidente della Repubblica nn. 639/1970 e 6 legge n. 166/1991, sostenendo che ai ricorrenti spettassero solo i ratei maturati dopo l'istanza in via amministrativa.

In corso di causa, gli appellati — ritualmente costituiti — contestavano i motivi di gravame, chiedendone il rigetto, e proponevano appello incidentale relativamente al negato cumulo di rivalutazione ed interessi sulle somme dovute, in quanto a loro dire, relative a credito maturato prima dell'entrata in vigore della legge n. 412/1991.

All'udienza del 12 ottobre 1999, l'I.n.p.s. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998.

Ritiene il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182, legge n. 662/1996, e l'art. 36 comma 51, n. 448/1998, presentino profili d'incostituzionalità con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.

La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 103/1995 e 123/1987), ha sancito la legittimità di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando «tale previsione è coerente col carattere sostanzialmente soddisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzi ai giudici *a quibus*».

La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto già sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994, si limita a regolarne le modalità di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali.

Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualità: art. 1 comma 181, legge n. 662/1996, come modificato dall'art.3-bis legge n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1, comma 182, legge n. 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36 comma 1, legge n. 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36 comma 5, legge n. 448/1998).

Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione:

art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversità di situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla c.d. cristallizzazione;

art. 24, poiché è vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (ciò che costituisce estrinsecazione della previsione costitu-

zionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione di estinzione, di vedersi opporre poi — in via amministrativa — dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.: superamento del limite reddituale) già dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise dalle disposizioni della nuova normativa;

art. 38, in quanto sono compresi diritti, di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.

Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicché la questione di legittimità rilevante, oltretutto non manifestamente infondata.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;*

*Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 181 e 182, della legge 22 dicembre 1996 n. 662, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36 comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 36 comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione, per i motivi indicati nella parte motiva della presente ordinanza;*

*Sospende il giudizio;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.*

Treviso, addì 22 febbraio 2000.

*Il Presidente : CASTAGNA*

00C324

N. 177

*Ordinanza emessa il 22 febbraio 2000 dal Tribunale di Treviso  
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra I.N.P.S. e Negro Irma*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale.**

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182; modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3-bis; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 1, 36, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.

#### IL TRIBUNALE

Nella causa in grado d'appello promossa dall'I.n.p.s. contro Negro Irma;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Con ricorso depositato il 4 aprile 1996 l'I.n.p.s. proponeva appello avverso la sentenza n. 44/96 del pretore di Treviso che, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da Negro Irma, riconosceva il diritto della ricorrente a conservare il trattamento di integrazione al minimo sulla pensione diretta, come determinato al 30 settembre 1983, sino al 31 dicembre 1984, condannando l'I.n.p.s. a corrisponderle le somme maturate, maggiorate di interessi e rivalutazione, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda in via amministrativa. L' I.n.p.s. chiedeva l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, rilevando che nulla spettava all'appellata a seguito dell'entrata in vigore del d.-l. 26 marzo 1996 che all'art. 1, aveva privato di effetti i provvedimenti giurisdizionali, come la sentenza impugnata, non ancora passati in giudicato, stabilendo altresì la non decorrenza di interessi e rivalutazione sugli importi maturati al 31 dicembre 1995.

L'appellata — ritualmente costituita — contestava i motivi di gravame, chiedendone il rigetto, in via subordinata chiedendo l'inapplicabilità della normativa sopravvenuta perchè contrastante con gli artt. 3, 24, 25, 102, e 104 della Costituzione.

All'udienza del 22 giugno 1999 l'I.n.p.s. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36 comma 5 della legge n. 448/1998.

Ritiene il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182 legge n. 662/1996 e l'art. 36 comma 5 legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalità con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.

La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 103/1995 e 123/1987) ha sancito la legittimità di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando «tale previsione è coerente col carattere sostanzialmente satisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzi ai giudici *a quibus*».

La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto già sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, si limita a regolarne le modalità di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali.

Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualità: art. 1, comma 181 legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis legge n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale):

art. 1, comma 182 legge n. 662/1996, (come da ultimo modificato dell'art. 36 comma 1 legge n. 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36 comma 5 legge n. 448/1998).

Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione:

art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversità di situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con il diritto alla c.d. cristallizzazione;

art. 24, poiché è vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (ciò che costituisce estrinsecazione della previsione costituzionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione di estinzione, di vedersi opporre poi — in via amministrativa — dall'I.n.p.s. argomentazioni ed eccezioni (ad es.: superamento del limite reddituale) già dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise dalle disposizioni della nuova normativa;

art. 38, in quanto sono compresi diritti, di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.

Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicché la questione di legittimità appare rilevante, oltreché non manifestamente infondata.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;*

*Ritenuta non manifestatamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 181 e 182 della legge 22 dicembre 1996 n. 662, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997 n. 140 e dall'art. 36 comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e 36 comma 5 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, in relazione agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione, per i motivi indicati nella parte motiva della presente ordinanza;*

*Sospende il giudizio;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.*

Treviso, addì 22 febbraio 2000.

*Il Presidente: CASTAGNA*

## N. 178

*Ordinanza emessa il 22 febbraio 2000 dal tribunale di Treviso  
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra I.N.P.S. e Fantin Rita*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale.**

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182; modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3-bis; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.

## IL TRIBUNALE

Nella causa in grado d'appello promossa dall'I.n.p.s., rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Lauletta in forza di procura generale alle liti rep. 22845 notaio Lupo di Roma, con domicilio eletto in Treviso, viale Trento e Trieste n. 6;

Contro Fantin Rita, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Galeotafiore, in forza di mandato a margine della memoria di costituzione di questo grado;

Ha pronunciato la seguente ordinanza con ricorso depositato il 4 aprile 1996 l'I.n.p.s. proponeva appello avverso la sentenza n. 178/1996 del pretore di Treviso che, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla pensionata Fantin Rita, aveva dichiarato il diritto della stessa di mantenere la pensione di reversibilità integrata al minimo a far tempo dalla data del 1° ottobre 1983 e fino al riassorbimento per effetto della perequazione automatica, oltre ad interessi e rivalutazione.

Deduciva l'appellante che, alla luce della normativa sopravvenuta, il giudizio doveva essere dichiarato estinto con compensazione delle spese di giudizio.

In corso di causa, si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 176/2000).*

00C0326

## N. 179

*Ordinanza emessa il 17 febbraio 2000 dal tribunale per i minorenni di Salerno  
nel procedimento penale a carico di A.F.*

**Processo penale - Procedimento a carico di minorenni - Inapplicabilità dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - Ipotesi in cui l'imputato sia divenuto maggiorenne nel corso del processo - Disparità di trattamento tra imputati minorenni ed imputati maggiorenni.**

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 25.
- Costituzione, art. 3.

## IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento pendente a carico di A.F., nato a Nocera Inferiore il 24 dicembre 1979 imputato, opposizione avverso sent. n. 81/1999 g.u.p. emessa in data 15 marzo 1999 dal g.u.p. di questo tribunale, con la quale A. F., veniva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, così modificata la qualificazione giuridica del reato ascritto al minore e veniva condannato alla pena di un mese di arresto e lire 50.000 di ammenda — sostituita la pena detentiva con mesi due di libertà controllata — per avere illecitamente detenuto e portato in luogo pubblico un coltello di genere proibito della specie molletta a scatto, con la confisca e la distruzione del coltello in sequestro.

In Cava de' Tirreni l'8 novembre 1997.

### Ordinanza

Il Tribunale per i minorenni, riunito in Camera di consiglio, considerato che A.F. è stato tratto a giudizio a seguito di opposizione ai sensi degli artt. 32-32-bis D.P.R. n. 448/1988 avverso la sentenza di questo Tribunale per i Minorenni in composizione g.u.p. resa in data 16 marzo 1999 con la quale egli era stato condannato alla pena di un mese di arresto e lire 50.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 commesso in Cava de' Tirreni l'8 novembre 1977 disponendosi la sostituzione della pena detentiva con mesi due di libertà controllata;

Considerato che all'odierna udienza dibattimentale l'imputato ha avanzato richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. nella misura finale di lire 200.000 di ammenda;

### Osserva

In fatto ed in diritto:

contestualmente alla richiesta di patteggiamento è stata proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.p.r. n. 448/1988 in quanto lo stesso preclude l'applicazione, tra l'altro, delle disposizioni del titolo secondo del codice di procedura penale (artt. 444-448 c.p.p.) nel procedimento davanti ai Tribunale per i Minorenni.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 135 dei 27 aprile 1995, si è già pronunciata in soggetta materia ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma *de qua*, sollevata dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, sul presupposto che tale esclusione non è irragionevole, in quanto l'inapplicabilità del patteggiamento non contrasta con l'ammissibilità della richiesta di rito abbreviato da parte del minore, atteso che il giudizio abbreviato riguarda soltanto il rito ma non tocca in alcun modo il merito dell'imputazione, così come avviene nel caso del patteggiamento.

Pertanto la giustificazione offerta dalle relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del vigente codice di procedura penale, afferente alla mancanza nell'imputato minorenni di «una capacità di valutazione e di decisione che richiedono piena maturità e consapevolezza di scelta», è rafforzata dalla complessiva specificità del processo minorile e dall'esigenza primaria del recupero del minore attraverso misure che sarebbero precluse dal patteggiamento.

Nella specie, tuttavia, l'imputato, nelle more del processo, ha raggiunto la maggiore età, onde, per un verso, non è più a parlarsi di una ridotta capacità di valutazione e di decisione; per l'altro, le esigenze specifiche del processo minorile non possono ragionevolmente non tenere conto di tale sopravvenuta condizione che prevale sulle suddette esigenze, pena uno stridente contrasto con il principio di uguaglianza fissato nell'art. 3 della Costituzione.

Infatti, l'imputato, divenuto maggiorenne, nel corso del processo, subirebbe un trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto all'imputato maggiorenne sin dal tempo del commesso reato.

È ben vero che nel processo *de quo* occorre sempre riferirsi all'età, e quindi alla condizione dell'imputato, al tempo in cui ha commesso il reato, ma tuttavia tale riferimento, nella specie, si tradurrebbe in una sostanziale discriminazione in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico penale.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata ed essa appare di assoluta rilevanza ai fini della decisione.

### P. Q. M.

*Letti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87, dispone trasmettersi gli atti del procedimento alla Corte costituzionale affinché valuti la conformità al dettato costituzionale contenuto nell'art. 3 della Costituzione della norma di cui all'art. 25 d.P.R. 22 settembre 1998, n. 448 nella parte in cui esclude l'applicabilità nel procedimento penale minorile delle disposizioni di cui al titolo secondo del libro sesto c.p.p. (artt. 444/448 c.p.p.) nel caso in cui l'imputato sia divenuto maggiorenne;*

*Sospende il procedimento penale in corso sino alla comunicazione della decisione della Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.*

Salerno, addì 17 febbraio 2000.

*Il Presidente: ANDRIA*

N. 180

*Ordinanza emessa l'8 febbraio 2000 dal tribunale di Terni  
nel procedimento penale a carico di Alcini Pasquale ed altri*

**Processo penale - Nullità, dichiarata dal giudice di appello, della sentenza emessa dal giudice di primo grado con composizione mutata, in corso di dibattimento, per sopravvenuta incompatibilità di un componente - Conseguente regressione processuale e necessità di rinnovazione di tutti gli atti processuali al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento - Proponibilità del conflitto da parte del giudice di primo grado - Esclusione secondo il diritto vivente - Contrasto con il principio della ragionevole durata del «giusto processo», nonché con il principio di non dispersione degli atti processuali legittimamente compiuti, affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 17/1994 e ord. n. 99/1996) - Incidenza sul principio di soggezione del giudice solo alla legge.**

- P.P.N., art. 28, comma 2.
- Costituzione, artt. 101 e 111.

## IL TRIBUNALE

Nel procedimento: n. 81/1995, R.G. del Tribunale di Terni; n. 178/1993 R.G.N.R.;  
Il Collegio, letti gli atti, sollecitato il contraddittorio delle parti sul punto;

## O S S E R V A

La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza n. 47/1999 del 26 gennaio -31 marzo 1999, ha così disposto: «visti gli artt. 605, 604, 525, secondo comma, 178, primo comma lettera a), 179 e 511, c.p.p., dichiara la nullità della sentenza emessa in data 26 febbraio 1997 del Tribunale di Terni», nei confronti degli imputati e recante il n. 36/1997. Con contestuale ordine di restituzione degli atti al primo giudice, «per quanto di sua competenza».

Dunque, ai sensi del quarto comma dell'art. 604, c.p.p., è stata rilevata una nullità assoluta della iniziale sentenza, con regressione del processo, di cui è stato nuovamente investito il giudice di prima istanza.

Tale vizio è stato dichiarato dal giudice di secondo grado poiché il giudizio gravato era stato emesso da un Collegio mutato nel corso del dibattimento (udienza del 20 settembre 1993), in ragione della sopravvenuta incompatibilità di un suo componente (Corte costituzionale n. 131 del 1996).

Secondo il Collegio d'Appello, nonostante la chiara lettera dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 652 del 1996, e l'indicata conformità ad esso dell'ordinanza, del Tribunale di Terni, dichiarativa della efficacia probatoria degli atti di istruzione svolti sino all'ingresso della diversa persona fisica, vi sarebbe stata violazione del principio di immutabilità di cui all'art. 525, c.p.p.

La Corte afferma che «tanto la richiamata normativa transitoria (decreto-legge 9 giugno 1996 n. 464; d-l- 23 ottobre 1996 n. 553, conv. con mod. nella legge 23 dicembre 1996 n. 652) quanto quella generale non possono non confrontarsi con il principio di immutabilità del giudice: né l'una né l'altra possono «superare» la necessità che il processo, con un Collegio in diversa composizione, riprenda il suo *iter* «*ex novo*» dal momento della dichiarazione di apertura del dibattimento» (pagina n. 50 della sentenza).

Tanto premesso questo Collegio considera quanto segue.

La decisione della Corte d'Appello si pone in esplicito contrasto con d.-l. n. 464 del 6 settembre 1996, nonché con la successiva legge n. 652 del 23 dicembre 1996, e, in tesi, con l'art. 42, c.p.p.

Inoltre la suddetta decisione, nel momento in cui sostiene la necessità che tutte le prove siano nuovamente espletate ed i testi riesaminati (pagina 47, rigo 19), disattende anche l'immutato orientamento della Corte costituzionale di non dispersione degli atti legittimamente compiuti; quindi, ritenere tutti gli atti sempre e comunque inutilizzabili, come sostanzialmente sarebbero se per rinnovazione e riassunzione si intendesse non anche la sola lettura e/o indicazione (secondo quanto indicato invece da Corte costituzionale, sentenza n. 17 del 1994, e ordinanza n. 99 del 1996), bensì l'integrale ripetizione dell'istruzione, contrasta con il richiamato principio della non «dispersione degli atti legittimamente compiuti». Orientamento ripreso dalla suprema Corte di Cassazione che interpreta l'applicabilità al caso dell'art. 511, secondo comma, c.p.p., nel senso che la lettura o indicazione è suffi-

ciente quando «l'esame non abbia luogo» e perciò «non si compia o per volontà delle parti, espressamente manifestata ovvero implicita nella mancata richiesta di riudizione del dichiarante, o per sopravvenuta impossibilità della riudizione (così Cass, Sez. Un., 15 gennaio 1999, Iannasso e altri).

Al di là delle formalità di apertura del dibattimento proseguito in rinnovazione — la cui omissione, ove esse siano ritenute necessarie anche nell'ipotesi di astensione, non può determinare la nullità prevista in relazione alla partecipazione del giudicante all'effettiva istruzione —, non è revocabile in dubbio che la Corte d'Appello, per disattendere la «speciale» disciplina di cui all'art. 1, comma 2°, del d.-l. n. 553 del 1996, convertito nella legge n. 652 del 1996, così definita, proprio al riguardo, dalle menzionate Sezioni Unite (al 7° cpv. della parte motiva), avrebbe dovuto sollevare eccezione di incostituzionalità, e non annullare la sentenza resa in applicazione delle regole processuali vigenti al momento del dibattimento.

Il rinnovo del dibattimento da parte del tribunale è pertanto, senza alcun dubbio, attività che risulta imposta contro la legge e che dilaterrebbe in modo irragionevole i tempi processuali.

Il diritto vivente formatosi sul codice del 1988 (cfr., a titolo puramente esemplificativo, Cass., sez. 1, 15 novembre 1996, Straticò), afferma, in riferimento all'art. 28, comma 2°, c.p.p., che il conflitto sollevato in tale fattispecie dal giudice di primo grado, di fronte alla suprema Corte di cassazione, è improponibile, essenzialmente argomentando dal fatto che si sarebbe formato un giudicato interno per omessa impugnazione, della decisione di seconde cure. Non vi è, quindi, spazio interpretativo diverso per ritenere sussistente, da parte di questo Tribunale, una delle ipotesi di casi analoghi ai conflitti di competenza.

Tale normativa così come risultante dalla costante lettura della Corte di cassazione, a parere del Tribunale, è sospetta di incostituzionalità per violazione degli artt. 101 e 111, della Costituzione.

Infatti i giudici sono soggetti soltanto alla legge, e se non fosse ammissibile il dedotto conflitto anomalo di competenza, la Corte d'Appello diventerebbe organo sovraordinato non funzionale, qual è per legge, ma gerarchico.

Non pare, del resto, che possa configurarsi il giudicato quando vi è ancora una possibilità, non esclusa dall'ordinamento (come lo è nel differente caso del giudizio di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione: cfr., Corte costituzionale, n. 50 del 2 aprile 1970), di provocare la verifica da parte dell'unico organo a ciò deputato, la Cassazione ex art. 32 c.p.p., in camera di consiglio, con procedimento veloce, senza formalità.

Ma tali considerazioni, già svolte, come noto, da autorevolissime voci della dottrina nonché dallo stesso giudice di legittimità nel vigore del codice di rito penale del 1930, art. 51, comma 2 (cfr., Cass., 25 giugno 1959, Tizzano; Cass. 23 marzo 1979, in Cass. Penale 1980, 793; Cass. 10 giugno 1977, in Cassaz. Penale 1978, 730), diventano qui decisive nella ulteriore prospettiva dell'art. 11, Cost., come modificato dalla legge del 23 novembre 1999, n. 2, che in particolare al comma 2°, stabilisce: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

La nuova formulazione del secondo comma del precetto costituzionale è immediatamente applicabile al giudizio qui pendente poiché la riserva costituzionale di cui all'art. 2 della legge introduttiva riguarda, con evidenza, i principi di cui al 3°, 4° e 5° comma, relativi solamente al «processo penale», e non i generalissimi principi, afferenti ad ogni settore processuale, di cui ai commi precedenti, in cui viene codificato, per la prima volta, quello della ragionevole durata.

Tale *ratio* è confermata dal decreto legge attuativo, del 5 gennaio 2000, che nel differenziare i procedimenti con dibattimento non ancora (mai) aperto dagli altri, stabilisce, al 2° comma dell'art. 1, una peculiare applicazione della norma costituzionale che fa esplicito riferimento agli ultimi tre commi del citato art. 111. In linea con la *ratio* costituzionale di «evitare ricadute negative» della modifica, come chiarisce anche la Relazione al disegno di legge per la conversione del medesimo decreto (pag. 1).

Si osserva, dunque, che la regressione procedimentale è istituito sicuramente eccezionale poiché allunga i tempi dei processi, con un aggravio non trascurabile quando, in specie, essi siano connotati da particolare vastità dell'oggetto, numero degli imputati, complessità delle fattispecie e connessione delle imputazioni.

L'ammissibilità del conflitto con la celere procedura di cui all'art. 28 e 32, c.p.p., consentirebbe, invece, di evitare un prolungamento del processo, potenzialmente non solo non determinato dalla finalità di garantire il contraddittorio e la parità delle parti o l'accertamento della verità storica, ma, in tesi, non determinato da alcuna ragione giuridica, anzi palesemente contro la lettera e la *ratio* della legge.

Consentendo l'immediata e definitiva verifica della ritualità del processo presupposto, ossia della sussistenza della necessità o no, che esso ricominci *ex novo*, il conflitto sarebbe strumento per un risparmio di tempi ed energie processuali altrimenti, si ripete, ingiustamente dispersi, evitando una duplicazione illegittima, e dunque irragionevole, delle sue fasi (peraltro reiterabile).

È per questi motivi che il Collegio ritiene non manifestamente infondata, oltre che rilevante, la dedotta questione di costituzionalità dell'art. 28 comma 2, c.p.p., in relazione all'art. 604 c.p.p., per violazione degli art. 101 e 11 della Costituzione;

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalità dell'art. 28, comma 2°, c.p.p., in relazione agli artt. 101 e 111 della Costituzione;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dichiara sospeso il procedimento;*

*Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica;*

*Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.*

Terni, addì 8 febbraio 2000.

*Il Presidente: SOCCI*

*I giudici: FORNACI - PORRECA*

00C0328

**Comunicato della cancelleria della Corte costituzionale relativo al testo del conflitto n. 8/2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale - Corte costituzionale, n. 14 del 29 marzo 2000.**

Si comunica che il testo del ricorso citato in epigrafe, a causa di un errore materiale nella impaginazione, deve intendersi pubblicato, nella parte individuata dalla parola «agricolo», di pag. 59, alla parola «condizionato», di pagina 60, parte che deve pertanto ritenersi espunta nella forma corretta che segue:

«meramente patrimoniale, ma trova la sua radice nell'assetto delle funzioni amministrative in materia di personale sanitario, e che è proprio nell'assetto che tali funzioni hanno ai sensi dello statuto di autonomia e delle norme di attuazione che la ricorrente Provincia rinviene le ragioni della propria contestazione, che si manifesta in una rivendicazione, anche sotto questo profilo, di autonomia finanziaria, di una condizione di libertà nella destinazione istituzionale delle proprie risorse.

In definitiva, la pretesa statale è soltanto il riflesso economico dell'affermazione di un presunto onere di partecipazione della Provincia alla gestione di una struttura statale, e di un misconoscimento delle diverse autonomie che lo statuto assicura alla ricorrente Provincia.

Secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 18 ottobre 1999, in caso di «inadempienza» il Ministero del tesoro, «è autorizzato a trattenere alle regioni e province autonome interessate l'importo dovuto, a valere sulle erogazioni ad esse spettanti sul Fondo sanitario nazionale». E dato che la ricorrente Provincia non eccede a tale fondo il comma 2 dell'art. 1 ulteriormente specifica che lo stesso Ministero «è autorizzato a trattenere l'importo dovuto a valere sulle somme ... spettanti a qualsiasi titolo ed a versarlo direttamente all'ARAN».

Ora, è evidente che l'infondatezza della pretesa statale di partecipazione della ricorrente Provincia agli oneri di gestione dell'ARAN per il comparto sanitario comporta come propria naturale conseguenza il travolgimento dell'intero meccanismo di determinazione e erogazione di tale partecipazione, ivi ovviamente compreso il meccanismo sostitutivo previsto per il caso di mancato spontaneo adeguamento da parte regionale.»

00C0359

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 148  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERRAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 8

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via del Gott, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 28-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 18-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA EDITALIA  
Via del Prefetti, 18 (Piazza del Parlamento)  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietratre  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOLI  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mantana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**  
EDITRICE CESARE NANI  
Via Statale Brianza, 79
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzo, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOPILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 8  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 18
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 58  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Boaco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villahermosa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA  
Via Milite, 8/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricassoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggliore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000  
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 508.000</li> <li>- semestrale ..... L. 289.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 416.000</li> <li>- semestrale ..... L. 231.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 115.500</li> <li>- semestrale ..... L. 69.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 107.000</li> <li>- semestrale ..... L. 70.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 273.000</li> <li>- semestrale ..... L. 180.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 106.000</li> <li>- semestrale ..... L. 68.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 267.000</li> <li>- semestrale ..... L. 145.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 1.097.000</li> <li>- semestrale ..... L. 593.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 982.000</li> <li>- semestrale ..... L. 520.000</li> </ul>
--	---

*Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiche) .....	L. 4.000

*N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 474.000
Abbonamento semestrale .....	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disagiudati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Ufficio abbonamenti  
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni  
☎ 06 85082160/85082276

Ufficio inserzioni  
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 1 1 1 1 0 0 0 1 7 0 0 \*

L. 7.500